

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2243

"Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"

giugno 2010
n. 225



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2243

"Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"

giugno 2010

n. 225

AVVERTENZA

Il presente *dossier* è stato predisposto per l'esame in Senato del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica "*Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione*". Tale disegno di legge, che al Senato ha preso il numero 2243, era stato esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati, dove aveva il numero 3209-*bis*.

Infatti risultava dallo stralcio da un originario disegno di legge governativo C.3209 di alcune parti che recavano disposizioni estranee all'oggetto, riguardanti l'Istituto diplomatico, l'ordinamento della carriera diplomatica e disposizioni relative agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri (parti che sono diventate l'Atto Camera 3209-*ter*). Lo stralcio di questi articoli era stato deliberato dalla Presidenza della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta del 2 marzo.

Alla Camera dei deputati il disegno di legge 3209-*bis* è stato assegnato alla commissione Affari costituzionali in sede referente. La Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento nella seduta del 16 marzo e l'ha concluso il 12 maggio, ma il provvedimento è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010, dopo che, nella seduta del 17 maggio, si era già tenuta la discussione sulle linee generali del provvedimento con le repliche del relatore e del Governo. Approvato dalla Commissione il 25 maggio, è stato esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 26 maggio, 8 giugno e 9 giugno. È stato approvato con modifiche rispetto al testo presentato in Assemblea con 265 voti favorevoli e 213 contrari.

In Senato è stato assegnato alla Commissione 1° Affari costituzionali in sede referente il 15 giugno, con i pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubb.), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali.

Il presente *dossier* reca nella prima parte, dopo la sintesi degli articoli, le schede illustrative di ciascuno di essi; nella seconda parte, i testi a fronte delle modifiche che il disegno di legge apporta alla legislazione vigente.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO	15
SCHEDE DI LETTURA	33
Articolo 1 <i>(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)</i> Scheda di lettura.....	35
Articolo 2 <i>(Certificazione e documentazione d'impresa)</i> Scheda di lettura.....	37
Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n.99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)</i> Scheda di lettura.....	41
Articolo 4 <i>(Modifiche all'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi)</i> Scheda di lettura.....	45
Articolo 5 <i>(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese)</i> Scheda di lettura.....	49
Articolo 6 <i>(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)</i> Scheda di lettura.....	57
Articolo 7 <i>(Conservazione delle cartelle cliniche)</i> Scheda di lettura.....	63
Articolo 8 <i>(Disposizioni in materia di farmaci)</i> Scheda di lettura.....	65
Articolo 9 <i>(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica)</i> Scheda di lettura.....	69
Articolo 10 <i>(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati)</i> Scheda di lettura.....	73

Articolo 11 <i>(Semplificazioni in materia di appalti)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 12 <i>(Semplificazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 13 <i>(Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca di dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 14 <i>(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 15 <i>(Elenchi dei lavoratori agricoli)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 16 <i>(Semplificazione in materia di nautica da diporto)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 17 <i>(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 18 <i>(Trasporti in condizioni di eccezionalità)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 19 <i>(Riduzione di oneri amministrativi)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 20 <i>(Semplificazione degli obblighi informativi)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 21 <i>(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione)</i>	
Scheda di lettura.....	107

Articolo 22 <i>(Comunicazione tramite posta elettronica certificata)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 23 <i>(Matrimonio dello straniero nella Repubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 24 <i>(Modifiche agli articoli 3 e 75-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carte d'identità rilasciate ai minori e di attività di produzione e commercio di supporti audiovisivi)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 25 <i>(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 26 <i>(Semplificazione in materia di pubblicazione di informazioni fiscali nonché disposizione in materia di addizionale comunale e provinciale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 27 <i>(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 28 <i>(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 29 <i>(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 30 <i>(Pagella elettronica e università digitale)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 31 <i>(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)</i>	
Scheda di lettura.....	143

Articolo 32 <i>(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 33 <i>(Modifiche all'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 34 <i>(Modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 35 <i>(Giuramento dei dipendenti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 36 <i>(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di condizioni di liceità per la somministrazione di lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 37 <i>(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 38 <i>(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 39 <i>(Interpretazione autentica dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 40 <i>(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 41 <i>(Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 42 <i>(Principi e criteri direttivi)</i>	
Scheda di lettura.....	173

Articolo 43 <i>(Codificazione)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 44 <i>(Ambito di applicazione)</i>	
Scheda di lettura.....	185
TESTO A FRONTE.....	187
Articolo 1 <i>(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)</i>	
Comma 1.....	189
Articolo 2 <i>(Certificazione e documentazione d'impresa)</i>	
Comma 2.....	191
Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)</i>	
Comma 1.....	199
Articolo 4 <i>(Modifiche all'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi)</i>	
Commi 1 e 2.....	203
Articolo 6 <i>(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)</i>	
Comma 1.....	211
Comma 3.....	213
Articolo 8 <i>(Disposizioni in materia di farmaci)</i>	
Comma 1, lett. a).....	217
Comma 1, lett. b).....	221
Comma 1, lett. c).....	223
Comma 1, lett. d).....	225
Comma 1, lett. e).....	229
Comma 1, lett. f).....	235
Articolo 9 <i>(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica)</i>	
Comma 2.....	237

Articolo 10	
<i>(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati)</i>	
Comma 1	241
Comma 2	245
Comma 3	247
Articolo 11	
<i>(Semplificazioni in materia di appalti)</i>	
Comma 1	253
Articolo 12	
<i>(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale)</i>	
Comma 1, lett. a).....	255
Comma 1, lett. b)	257
Articolo 13	
<i>(Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca di dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione)</i>	
Comma 1	259
Articolo 14	
<i>(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro)</i>	
Commi 1 e 2.....	261
Articolo 16	
<i>(Semplificazione in materia di nautica da diporto)</i>	
Comma 1	265
Articolo 17	
<i>(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo)</i>	
Comma 1, lett. a).....	267
Comma 1, lett. b)	269
Comma 1, lett. c).....	271
Comma 1, lett. d)	275
Articolo 18	
<i>(Modifica all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)</i>	
Comma 1	277
Articolo 19	
<i>(Riduzione di oneri amministrativi)</i>	
Comma 1	285

Articolo 20 <i>(Semplificazione degli obblighi informativi)</i>	
Comma 1	289
Articolo 23 <i>(Matrimonio dello straniero nella Repubblica)</i>	
Comma 1	295
Articolo 24 <i>(Modifiche agli articoli 3 e 75-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carte d'identità rilasciate ai minori e di attività di produzione e commercio di supporti audiovisivi)</i>	
Comma 1	297
Comma 2	299
Articolo 25 <i>(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia)</i>	
Comma 2	301
Articolo 26 <i>(Semplificazione in materia di pubblicazione di informazioni fiscali nonché disposizione in materia di addizionale comunale e provinciale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)</i>	
Comma 1	307
Comma 2	309
Articolo 28 <i>(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici)</i>	
Comma 1	313
Articolo 29 <i>(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)</i>	
Comma 1	315
Articolo 31 <i>(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)</i>	
Comma 1, lett. a)	317
Comma 1, lett. b)	319
Comma 1, lett. c)	321
Comma 2, lett. a)	323
Comma 2, lett. b)	327
Comma 2, lett. c)	329
Comma 2, lett. d)	331
Comma 2, lett. e)	333
Comma 3, lett. a) e b)	335

Articolo 32 <i>(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni)</i>	
Comma 1	337
Articolo 33 <i>(Modifiche all'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)</i>	
Comma 1	343
Articolo 34 <i>(Modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)</i>	
Comma 1	347
Comma 2	351
Articolo 35 <i>(Giuramento dei dipendenti pubblici)</i>	
Comma 1	357
Articolo 36 <i>(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di condizioni di liceità per la somministrazione di lavoro)</i>	
Comma 1	359
Articolo 38 <i>(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia)</i>	
Comma 1	363
Articolo 40 <i>(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero)</i>	
Comma 1, lett. b)	369
Comma 1, lett. c)	371
Comma 1, lett. d)	373
Comma 1, lett. e)	375
Comma 1, lett. f)	377
Comma 1, lett. g)	379

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)

L'**articolo 1** novella l'articolo 2215-*bis* del codice civile, in materia di documentazione informatica delle imprese.

L'intervento proposto, con la sostituzione degli attuali terzo e quarto comma dell'articolo 2215-*bis*, incide innanzitutto sull'obbligo di numerazione progressiva e vidimazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici, prevedendo che esso sia assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno.

L'intervento in esame aggiunge poi un comma all'articolo 2215-*bis* volto a prevedere che, nel caso di libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma dello stesso articolo opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni.

Articolo 2

(Certificazione e documentazione d'impresa)

L'**articolo 2, introdotto dalla Camera**, integra la disciplina dello sportello unico delle attività produttive novellando l'articolo 38 del D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008): lo sportello unico deve trasmettere, nella forma di un fascicolo informatico per ciascuna impresa, al registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, ai fini del loro inserimento nel REA (repertorio delle notizie economiche ed amministrative), i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, certificazioni, nonché atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico oppure acquisiti da altre amministrazioni, ovvero comunicati dalle imprese o dalle agenzie per le imprese accreditate.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

L'**articolo 3, introdotto dalla Camera**, differisce di un anno il termine per l'esercizio della delega previsto dall'art. 5 della L. 99/09 riguardante il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese e introduce diverse modalità per l'adeguamento in sede regionale alle previsioni dei decreti legislativi.

I decreti delegati dovranno essere adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione e dello sviluppo economico. Decorsi 40 giorni senza il parere, il decreto può comunque essere adottato; è però prevista la *prorogatio* del termine di adozione se lo schema è trasmesso alle Camere a meno di trenta giorni dalla scadenza del predetto termine finale.

La novella modifica l'obbligo delle regioni di adeguamento "quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza", previsto dal comma 5 originario; si prevede ora una possibilità di intese ed accordi di cooperazione funzionale ed organizzativa: essi sono proposti dal Ministro per la pubblica amministrazione e sono definiti in Conferenza Stato-regioni, anche a scopo di armonizzazione di iniziative.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi)

L'articolo 4, inserito dalla Camera, reca una proroga di diciotto mesi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 99 del 2009, in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi.

La novella, poi, fissa un termine perentorio di 40 giorni per il parere della Conferenza Stato-regioni, aggiunge i principi generali di esercizio delle deleghe di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 ed include tra i soggetti proponenti il Ministro per la semplificazione normativa.

Gli schemi di decreti legislativi andranno corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il termine per l'espressione del parere parlamentare è compresso da 60 a 40 giorni. Decorsi 40 giorni senza il parere, il decreto può comunque essere adottato; è però prevista la *prorogatio* del termine di adozione se lo schema è trasmesso alle Camere a meno di trenta giorni dalla scadenza del predetto termine finale.

I decreti correttivi, invece, potranno essere emanati fino a due anni dopo l'esercizio della delega (e non più un anno).

Articolo 5

(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese)

L'**articolo 5** contiene disposizioni di **semplificazione** riguardo all'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Il **comma 1** prevede che per l'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati dalle disposizioni vigenti, debba essere presentata dall'interessato una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese

attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. Tale dichiarazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese (**comma 2**).

Rispetto alla previsione iniziale, incentrata sulle commissioni provinciali, la Camera dei deputati, modificando il **comma 3**, ha preferito prevedere che siano le regioni direttamente a disciplinare le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto sopra previsto in tema di decorrenze regionali. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività (**comma 4**, anch'esso modificato dalla Camera rispetto al testo iniziale del Governo).

Articolo 6

(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)

L'**articolo 6** reca una semplificazione degli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive in ordine alla registrazione dei clienti (attraverso l'informatizzazione della procedura, operata - ai sensi della modifica introdotta dalla camera - coinvolgendo il Garante della *privacy*), con cessazione della opzione per la modalità cartacea a decorrere dal 31 dicembre 2011 (termine prolungato di sei mesi dalla Camera dei deputati, rispetto all'originaria proposta del Governo).

È poi prevista l'eliminazione delle licenze di pubblica sicurezza e dei connessi adempimenti per l'installazione di postazioni *internet* nelle strutture ricettive, le quali procederanno in via telematica agli adempimenti per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati o di preventiva acquisizione di dati anagrafici.

Articolo 7

(Conservazione delle cartelle cliniche)

L'**articolo 7** dispone che la conservazione delle cartelle cliniche sia effettuata esclusivamente in forma digitale e che, su richiesta, le copie siano rilasciate agli interessati anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detenga.

Il comma 2 - inserito dalla Camera - estende le norme in esame alle strutture sanitarie private accreditate.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di farmaci)

L'articolo 8 è stato inserito dalla Camera.

Esso reca varie norme sui farmaci, con riguardo ai seguenti temi: materie prime atipiche (impiegate prevalentemente, cioè, in settori diversi da quello farmaceutico); materie prime farmacologicamente attive (API); etichettatura e foglio illustrativo; rete telematica nazionale di farmacovigilanza; responsabile del servizio di farmacovigilanza dell'azienda farmaceutica.

Articolo 9

(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica)

L'**articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati**, reca disposizioni di semplificazione in materia ambientale riguardanti la realizzazione di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto e allo strumento attuativo di piani urbanistici.

Il **comma 1** è volto ad assicurare che la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto non necessiti di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale qualora sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica ed ambientale, una concessione demaniale marittima e lacuale, anche provvisoria.

Nelle predette strutture sono incluse anche i pontili galleggianti a carattere stagionale con impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari.

Il **comma 2**, mediante modifiche all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), prevede che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante.

Qualora invece lo strumento attuativo comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

Articolo 10

(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione dei fabbricati)

L'**articolo 10**, come riformulato dalla Camera dei deputati, prevede, al **comma 1**, che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che possa essere effettuata direttamente, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha stipulato l'atto. Il **comma 2** prevede la medesima modalità per la comunicazione che deve essere effettuata all'autorità di pubblica sicurezza da chiunque ospiti uno straniero o a uno straniero ceda la proprietà o il godimento di un immobile.

Articolo 11

(Semplificazioni in materia di appalti)

L'**articolo** elimina la facoltatività del meccanismo di individuazione del nuovo aggiudicatario di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

Articolo 12

(Semplificazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale)

L'**articolo 12** modifica la disciplina di alcuni adempimenti connessi al verificarsi di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

In particolare, la novella di cui alla **lettera a)** limita l'ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per i quali operi l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di denuncia dell'evento all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La novella di cui alla **lettera b)** modifica la disciplina della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Articolo 13

(Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca di dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione)

L'articolo 13 è stato inserito dalla Camera.

Esso specifica che gli enti pubblici previdenziali sono compresi tra le pubbliche amministrazioni aventi diritto all'accesso alla banca dati istituita

dall'ISVAP in materia di sinistri inerenti ai veicoli a motore immatricolati in Italia.

Articolo 14

(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro)

L'articolo 14 è stato inserito dalla Camera.

Esso reca alcune novelle all'art. 53 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di documentazione concernente la sicurezza sul lavoro.

Il **comma 1** riapre il termine, fissandolo al 31 dicembre 2010, per l'emanazione del decreto - ora qualificato esplicitamente come regolamento governativo - relativo alla definizione di modalità semplificate di tenuta della documentazione suddetta - ivi compresa l'eventuale eliminazione della stessa -.

Il **comma 2** sopprime l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di tenuta del registro degli infortuni.

Articolo 15

(Elenchi dei lavoratori agricoli)

L'articolo 15 è stato inserito dalla Camera.

Esso riformula la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell'INPS per consentire l'accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate.

Gli elenchi in oggetto riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni.

Articolo 16

(Semplificazione in materia di nautica da diporto)

L'articolo sostituisce l'articolo 1, comma 1, della codice della nautica da diporto estendendone l'applicazione anche a quella esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del medesimo codice, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Articolo 17

(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo)

L'articolo 17 reca alcune modifiche al D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, il quale concerne i lavoratori dello spettacolo, il regime previdenziale dei medesimi (gestito dall'ENPALS) e i relativi datori di lavoro o committenti.

Le materie oggetto delle novelle sono: gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale; le denunce di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro; il certificato di agibilità; il libretto personale del lavoratore dello spettacolo (che viene soppresso).

Articolo 18

(Trasporti in condizioni di eccezionalità)

Il comma 1, aggiunge un nuovo comma 9-*bis* all'articolo 10 del codice della strada in tema di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità relativi a beni della medesima tipologia e ripetuti nel tempo, prevedendo che siano soggetti all'autorizzazione periodica rilasciata con modalità semplificate, da definire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.

Si rileva che modifiche all'articolo 10 del codice della strada sono previste dal disegno di legge di riforma del codice, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica (Atto Camera n. 44-B, articolo 4).

Articolo 19

(Riduzione degli oneri amministrativi)

L'**articolo 19** introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea.

Articolo 20

(Semplificazione degli obblighi informativi)

L'**articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati**, inserisce tra i principi e criteri direttivi generali della delega prevista dall'art. 20 della legge 59/1997 anche l'eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese.

Articolo 21

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione)

L'articolo è stato introdotto dall'Assemblea della Camera.

La previsione di una delega al Governo, da esercitare entro il 31 dicembre 2011, attiene alle ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente.

Il vincolo è che la certificazione sia rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali e che attenga alle attività coperte da tale certificazione.

Per converso il decreto delegato dovrà prevedere l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.

Articolo 22

(Comunicazione tramite posta elettronica certificata)

L'**articolo 22**, che originariamente riguardava il regolamento anagrafico della popolazione residente, **nel testo novellato dalla Camera dei deputati**, prevede che le pubbliche amministrazioni che già dispongono di un proprio sito effettuo alcune comunicazioni previste da leggi e regolamenti esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata.

Articolo 23

(Matrimonio dello straniero nella Repubblica)

L'**articolo 23** del disegno di legge in esame modifica l'articolo 116 del codice civile.

Il primo comma di tale articolo, nella formulazione vigente, stabilisce fra l'altro che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che, in base alle leggi cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio. La modifica proposta al predetto articolo del codice civile consiste nell'introduzione nello stesso di un comma aggiuntivo.

Tale disposizione in sintesi stabilisce che, ove l'ufficiale dello stato civile abbia ragione di ritenere che la competente autorità del paese straniero non abbia rilasciato il nulla osta in applicazione di disposizioni della legge straniera che sono contrarie all'ordine pubblico, lo stesso ufficiale debba trasmettere gli atti al pubblico ministero che, ove concordi con la valutazione dell'ufficiale di stato civile circa le ragioni per cui non è avvenuto il rilascio del nulla osta, potrà proporre ricorso al tribunale ai sensi del richiamato secondo comma dell'articolo 98 del codice civile.

Articolo 24

(Modifiche agli articoli 3 e 75-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carte d'identità rilasciate ai minori e di attività di produzione e commercio di supporti audiovisivi)

L'**articolo 24** reca, al **comma 1**, norme volte a consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i 10 anni di età. Esso prevede, inoltre, che i minori dei 14 anni che si recano all'estero possano utilizzare, la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati. Il **comma 2, introdotto dalla**

Camera dei deputati, prevede che i soggetti che intendono esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, ovvero vendita, noleggio o cessione di nastri, dischi, videocassette, ecc., possano darne preventivo avviso al questore, ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro, anche in modalità telematica. Viene invece soppresso il rinnovo annuale dell'iscrizione nel registro.

Articolo 25

(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia)

L'obiettivo è di armonizzare la normativa in materia edilizia con le previsioni in materia di sportello unico per le attività produttive, evitando la vigenza di un regime normativo differenziato (ad esempio, tra le istanze di permesso di costruire presentate nell'ambito delle procedure di autorizzazione per le attività di impresa e le altre istanze).

Il richiedente dovrà, pertanto, trasmettere allo sportello unico in via telematica tutte le domande, dichiarazioni, comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e, a sua volta, lo sportello unico dovrà provvedere all'inoltro, sempre in via telematica, della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento. Anche le altre amministrazioni che intervengono nel procedimento dovranno adottare modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione analoghe a quelle individuate dal regolamento sulla semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive.

La **Camera ha aggiunto** il riferimento alle modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia.

Il procedimento di emanazione del piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, è poi posto in capo ai Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 26

(Semplificazione in materia di pubblicazione di informazioni fiscali nonché disposizione in materia di addizionale comunale e provinciale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

L'**articolo 26, inserito dalla Camera**, al **comma 1** semplifica la pubblicità delle informazioni fiscali, prevedendo la pubblicazione elettronica (su un sito web individuato dal Ministero dell'economia e finanze), in luogo di quella sulla

Gazzetta Ufficiale, dell'importo della maggiorazione dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'art. 50, co. 3, D.Lgs. 446/1997, mentre al **comma 2** modifica la data di riferimento (31 dicembre in luogo del 1° gennaio) per l'individuazione del domicilio fiscale del contribuente ai fini della determinazione dell'addizionale provinciale e comunale IRPEF.

Articolo 27

(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione)

L'**articolo 27** prevede la possibilità per gli organi di vertice politico delle amministrazioni e degli enti interessati di ricorrere avverso le decisioni della Corte di conti in sede di controllo sulla gestione innanzi alle sezioni riunite. Sono impugnabili le deliberazioni che hanno "particolare rilevanza per il sistema della finanza pubblica".

Articolo 28

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici)

L'**articolo 28** prevede che l'utilizzo e la formazione della base unitaria di dati realizzata con l'integrazione tra i sistemi informativi dei Ministeri dell'economia, del lavoro, della salute, nonché dei soggetti ad essi collegati o vigilati o controllati, avvenga nel generale rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale, oltre che nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati.

Articolo 29

(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

L'**articolo 29** reca disposizioni dirette ad introdurre l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini italiani residenti all'estero che risultano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). In particolare, si stabilisce che, ove non risulti già attribuito, il codice fiscale viene assegnato d'ufficio a tutti i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE. Le amministrazioni interessate dovranno provvedere all'attribuzione del codice fiscale con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (come specificato a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**).

Articolo 30

(Pagella elettronica e università digitale)

L'**articolo 30** riguarda la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia, con riferimento alla previsione della pagella in forma elettronica, con

valore legale, e l'accelerazione dell'innovazione digitale nelle università per migliorare i servizi per gli studenti.

Articolo 31

(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)

L'**articolo 31** reca disposizioni in materia di recupero di spese di giustizia.

Il **comma 1** novella gli artt. 592, 694 e 660 del codice processuale penale.

Con la modifica apportata dalla lettera a) al secondo comma dell'art. 592 si prevede che la condanna alle spese del procedimento d'impugnazione (in caso di rigetto o inammissibilità dell'appello) non comporti più la responsabilità solidale del ricorrente e dei coimputati cui l'impugnazione sia estesa a norma dell'art. 587. L'esclusione della responsabilità in solido comporta che l'Erario non potrà più chiedere ad uno solo dei condannati l'escussione dell'intero credito.

Analoga modifica è apportata dalla lettera b) al quarto comma dell'art. 694 c.p.p. in materia di spese per pubblicazione di sentenze ed obblighi di inserzione. Viene esclusa in particolare la responsabilità in solido dell'editore e del proprietario della tipografia con il direttore del giornale responsabile (o il suo vice) nel caso di condanna per non aver ottemperato agli obblighi di pubblicazione conseguenti all'ordine dell'autorità giudiziaria.

Nel testo attuale tale disposizione prevede che tutte le spese processuali penali anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in misura fissa, stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dell'economia, con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. L'ammontare degli importi può essere rivisto annualmente e, al fine di garantire l'effettivo integrale recupero delle somme anticipate (comma 1), il giudice (comma 2), in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. In deroga a tale regola generale, sono recuperate per intero: le spese per la consulenza tecnica e la perizia; le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi; le spese per le intercettazioni.

Al fine di evitare che residuino spese per le quali si debba procedere nei confronti di più debitori solidali, è previsto il ricorso alla riscossione pro-quota, per tutte le spese per le quali il comma 2 prevede il recupero per intero (commi da 2-quater a 2-sexies). Tale previsione è volta a porre rimedio alla situazione precedente, nella quale anche il debitore solvibile era tentato dal sottrarsi alla procedura esecutiva, in considerazione del fatto che è tenuto a pagare l'intero, dovendo poi agire in rivalsa e con risultati quanto mai incerti, nei confronti dei condebitori in solido. La riscossione pro-quota si applica anche per il recupero del contributo unificato e dell'imposta di registro prenotati a debito per l'azione

civile nel processo penale (comma 2-quinquies). Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p. sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo (art. 2-sexies).

La lett. c) del comma 1 dell'articolo 31 abroga l'art. 660 c.p.p., relativo all'esecuzione delle pene pecuniarie.

L'abrogazione dell'art. 660 è volta ad attribuire al giudice dell'esecuzione la competenza per la conversione delle pene pecuniarie che la norma abrogata assegna, invece, al magistrato di sorveglianza, superando così la situazione creatasi a seguito della sentenza n. 212 del 2003 della Corte costituzionale.

Contestualmente all'abrogazione dell'art. 660 c.p.p., la disposizione in commento, al comma 2, lettere d) ed e), reintroduce gli articoli 237 e 238 del T.U. spese di giustizia, confermando la competenza del giudice dell'esecuzione penale, in luogo del magistrato di sorveglianza, nel procedimento di conversione delle pene pecuniarie.

Articolo 32

(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 32, inserito dalla Camera dei deputati**, prevede che anche agli stranieri residenti possa essere assegnata una casella di posta elettronica certificata (**lettera a**) e che le pubbliche amministrazioni che già dispongono di un proprio sito utilizzino esclusivamente la posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione (**lettera b**).

Articolo 33

(Modifiche all'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

L'**articolo 33 (introdotto dalla Camera)** novella il D.Lgs. 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti estendendo ai condizionatori d'aria e ai test di fecondazione la relativa disciplina.

Articolo 34

(Modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

L'**articolo 34** apporta modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, **il comma 1** sostituisce il comma 1-*bis* dell'articolo 34 del predetto codice - articolo inserito nel capo I del titolo V, relativo alle misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali - stabilendo che per i soggetti, che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e alcune tipologie di dati sensibili e giudiziari la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita da un obbligo di autocertificazione. In relazione a tali trattamenti - in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani - si dispone inoltre che il Garante per la protezione dei dati personali individui con proprio provvedimento modalità semplificate di applicazione di un disciplinare tecnico.

Viene poi inserito nell'articolo 34 un nuovo comma 1-*ter* recante la definizione di "trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili".

Il **comma 2** dell'articolo 34 interviene invece sull'articolo 130 del citato codice di protezione dei dati personali ampliandone l'ambito di operatività riguardo alla comunicazione commerciale.

Articolo 35

(Giuramento dei dipendenti pubblici)

L'**articolo 35** reintroduce l'obbligo di prestare giuramento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta contrattualizzato.

Articolo 36

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di condizioni di liceità per la somministrazione di lavoro)

L'**articolo 36, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nel settore dei servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia sia ammesso esclusivamente nel settore privato e non anche in quello pubblico, come attualmente previsto.

Articolo 37

(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'**articolo 37** autorizza il Dipartimento della funzione pubblica ad avvalersi di un contingente di 20 unità di personale in posizione di comando, scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico. **La Camera dei deputati ha precisato** che il personale in questione mantiene il trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza.

Articolo 38

(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia)

L'**articolo 38** reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia. In particolare, si introducono nell'art. 71 del decreto-legge 112/2008: l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rilevare mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti; l'obbligo di comunicazione degli stessi entro il mese successivo al Dipartimento della funzione pubblica; nonché effetti sulla retribuzione di risultato del dirigente responsabile, nel caso di persistente violazione dell'obbligo di comunicazione.

Articolo 39

(Interpretazione autentica dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'**articolo 39, inserito dalla Camera dei deputati**, reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 165/2001, in materia di false attestazioni o certificazioni: le sanzioni disciplinari applicate al medico in caso di assenza dal servizio del lavoratore mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica.

Articolo 40

(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero)

L'**articolo 40** apporta alcune modifiche alla disciplina del servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero, di cui alla legge 1114/1962. Le novelle, tra l'altro, estendono l'ambito applicativo della legge al personale in regime di diritto pubblico *ex art. 3* del decreto legislativo 165/2001; prevedono l'istituzione di un'apposita banca dati per il monitoraggio del personale pubblico operante all'estero e modificano le procedure di autorizzazione riguardanti, per le medesime finalità, il personale militare.

Articolo 41

(Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche)

L'**articolo 41** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la "Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche", che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.

Articolo 42

(Principi e criteri direttivi)

L'**articolo 42** individua i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla "Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche". **La Camera dei deputati ha integrato tali principi e criteri direttivi.**

Articolo 43

(Codificazione)

L'**articolo 43, modificato dalla Camera dei deputati**, delega il Governo a riunire in appositi codici o testi unici le disposizioni in materia di pubblica amministrazione.

Articolo 44

(Ambito di applicazione)

L'**articolo 44** reca la clausola di applicabilità compatibile delle disposizioni del disegno di legge in esame alle Autonomie speciali.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)

1. All'articolo 2215-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».

L'articolo 1 novella l'articolo 2215-*bis* del codice civile, in materia di documentazione informatica delle imprese.

Tale disposizione è stata introdotta nel codice civile dall'articolo 16, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008¹, al fine di prevedere la possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. Essa prevede, nel suo testo attuale, che la documentazione informatica debba essere sempre consultabile e che di essa possa essere fatta copia su diversi tipi di supporto per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione e gli altri obblighi previsti dalla legge a carico dell'impresa sono assolti dalla marcatura temporale (ogni 3 mesi) e dalla firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto delegato. La documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria ai sensi degli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

L'intervento proposto, con la sostituzione degli attuali terzo e quarto comma dell'articolo 2215-*bis*, incide innanzitutto sull'obbligo di numerazione

¹ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

progressiva e vidimazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici, prevedendo che esso sia assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno. Per quanto specificamente riguarda gli obblighi in questione, si ricorda che, in base al comma 12-ter dell'art. 16 del citato decreto legge n. 185 del 2008, gli obblighi di bollatura della documentazione informatica di cui al predetto articolo 2215-bis sono assolti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.

Si rileva che dalla nuova formulazione del predetto terzo comma è espunto il riferimento agli "altri obblighi" contenuto nel testo vigente (obblighi che comprendono quello di regolare tenuta dei libri, repertori e scritture), limitandosi il tenore della disposizione a riguardare solo gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione da assolvere con l'apposizione della marcatura temporale e della firma digitale annuale.

L'intervento in esame aggiunge poi un comma all'articolo 2215-bis, volto a prevedere che, nel caso di libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma dello stesso articolo opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni. Con riferimento a quest'ultima previsione, va rammentato che, in base all'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, il processo di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie (che termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale, in luogo del riferimento temporale, sull'insieme dei predetti documenti ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi da parte del responsabile della conservazione) è effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti documenti.

Articolo 2

(Certificazione e documentazione d'impresa)

1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti:

«*h-bis*) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento;

h-ter) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera *h-bis*) ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

h-quater) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese;

h-quinquies) lo sportello unico comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli estremi degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera *h-quater*), ai fini del loro inserimento nel REA;

h-sexies) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti di cui alle lettere *h-bis*) e *h-quater*) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente comma;

h-septies) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere *h-bis*), *h-ter*), *h-quater*), *h-quinquies*) e *h-sexies*), qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo».

L'articolo 2 è stato introdotto dalla Camera.

Esso reca novelle all'articolo 38 (rubricato "Impresa in un giorno"), comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112², convertito con modificazione

² *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in tema di Sportello Unico per le Attività Produttive.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), individuato quale canale unico tra imprenditore e Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e disciplinato con d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447³, non ha trovato completa attuazione a causa della carente informatizzazione dei comuni di medie e piccole dimensioni, della assenza di collegamento tra le Amministrazioni coinvolte nella fase di nascita dell'impresa e quelle competenti per la fase successiva all'inizio dell'attività, per la mancanza della specificazione di un "portafoglio essenziale" dei servizi erogabili (con conseguente disomogeneità dei servizi erogati dai singoli sportelli), e dell'incertezza sui tempi e sugli atti conclusivi del procedimento. Su tale situazione è intervenuto l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - che ora viene novellato - che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina del SUAP.

L'articolo 38 in questione fonda l'intervento dello Stato sulla necessità di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali sanciti dall'art. 117, comma 2, lettere e) ed m), relativi alla tutela della concorrenza e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, eliminando le disparità di accesso al mercato per le imprese e, nell'ottica della sussidiarietà (art. 117, comma 2, lettera p), precisando le funzioni fondamentali dei comuni nella materia. A tal fine, la norma primaria rimette ad un regolamento (da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, cioè un regolamento di delegificazione), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, il riordino e la semplificazione del SUAP, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990⁴, secondo i seguenti principi e criteri:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) (le "Agenzie per le imprese" v. *infra*) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e

³ Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

⁴ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

⁵ Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli. L'articolo 9, rubricato "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa", disciplina la comunicazione unica, telematica o informatica, che vale ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, nonché ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241⁶;

a-*bis*) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (vedi nota n. 4) e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006⁷, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("*Agenzie per le imprese*"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "*impresa.gov*" che assume la denominazione di "*impresainungiorno*", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della già ricordata legge n. 241 del 1990;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione precedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal

⁶ *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*. L'articolo 14-*quater* (rubricato "Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi), al comma 3 menziona le amministrazioni preposte alla tutela:

- ambientale;
- paesaggistico-territoriale;
- del patrimonio storico-artistico;
- della salute e della pubblica incolumità.

⁷ *Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno*.

loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

L'articolo 2 in commento, nel novellare il menzionato articolo 38, comma 3, vi aggiunge nuove lettere volte a soddisfare ulteriori esigenze, presentatesi *medio tempore* ed il cui soddisfacimento è destinato a rifluire nel regolamento da adottare. Già lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 207 della XVI Legislatura, che ha ricevuto parere favorevole con osservazioni dalla 10a Commissione del Senato il 19 maggio 2010) ha provveduto ad alcuni degli adempimenti della già ricordata direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.

Le misure qui previste, invece, appaiono - al di là dell'inclusione delle certificazioni di qualità o ambientali tra quelle per cui è previsto l'espletamento per via telematica delle procedure istruttorie necessarie per poter svolgere le attività d'impresa - sormontare alcune criticità evidenziate dal Garante per la privacy nel parere 18 giugno 2009 sul citato schema di decreto⁸. In particolare, la trasmissione telematica di dati alle camere di commercio appariva difettare di rango primario e, pertanto, una sua previsione *ore rotundo* nella norma di delegificazione è volta a superare i problemi che si sarebbero potuti porre in ordine al titolo per il trattamento dei dati personali.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni così introdotte, lo sportello unico deve trasmettere, nella forma di un fascicolo informatico per ciascuna impresa, al registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, ai fini del loro inserimento nel REA (repertorio delle notizie economiche ed amministrative), i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, certificazioni, nonché atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico oppure acquisiti da altre amministrazioni, ovvero comunicati dalle imprese o dalle agenzie per le imprese accreditate. Le ultime due lettere sono volte a rendere obbligatoria la forma telematica per la trasmissione di comunicazioni, certificazioni e documenti fra amministrazioni.

⁸ Il testo del parere si trova in:<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1630376>

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n.99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

1. All'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n.99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi

contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e *1-bis*, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono essere definiti intese e accordi di cooperazione funzionale e organizzativa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di armonizzazione di iniziative e di adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e *1-bis*».

L'articolo 3 è stato introdotto dalla Camera.

Esso reca modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99⁹, che reca una delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese.

La novella (**lettera a**) differisce di un anno il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo stesso, riguardante il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese e introduce diverse modalità per l'adeguamento in sede regionale alle previsioni dei decreti legislativi.

L'articolo 5 richiamato prevede una delega al Governo affinché adotti uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

La legge n. 99 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 2009 ed è entrata in vigore il 15 agosto; pertanto il nuovo termine per l'esercizio della delega scadrebbe il 15 agosto 2011.

La delega va esercitata con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59¹⁰, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa; b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi; c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

I decreti legislativi sono ora adottati (**lettera c**), che sostituisce il comma 4) su proposta di 3 Ministri: per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione e dello sviluppo economico; ciò avverrà di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, saranno trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi 40 giorni senza il parere, il decreto può comunque essere adottato; è però prevista la *prorogatio* (nella misura del *tantundem*) del

⁹ Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

¹⁰ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

termine di adozione se lo schema è trasmesso alle Camere a meno di trenta giorni dalla scadenza del predetto termine finale.

La novella (**lettera b**) riconferma (solo spostandone la sede dall'originario comma 4 a un nuovo comma 1-*bis*) anche il termine (2 anni) per l'emanazione di decreti correttivi ed integrativi. Anche l'obbligo delle regioni di adeguamento "quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza", previsto dal comma 5 originario, è modificato nel senso di una possibilità di intese ed accordi di cooperazione funzionale ed organizzativa: essi sono proposti dal Ministro per la pubblica amministrazione e sono definiti in Conferenza Stato-regioni, anche a scopo di armonizzazione di iniziative.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi)

1. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n.99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi», dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro per la semplificazione normativa», dopo le parole: «di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «che si esprime entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in assenza del predetto parere,» e dopo le parole: «predetto Ministero,» sono inserite le seguenti: «secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, nonché».

2. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n.99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi di cui al comma 2»

sono inserite le seguenti: «, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196,»;

b) al secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni»;

c) al terzo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e dal terzo periodo del presente comma, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni».

L'articolo 4 è stato inserito dalla Camera.

Esso reca (**comma 1**) - *in primis* con l'inserimento di una proroga di diciotto mesi per l'esercizio della delega (termine in origine fissato ad un anno) - modifiche all'articolo 3 della legge n. 99 del 2009¹¹, il quale dispone che il Governo sia delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi.

¹¹ Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

La materia incide sulla disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione.

La legge n. 99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 2009, è entrata in vigore il successivo 15 agosto; l'originario termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 3 cadrebbe quindi il prossimo 15 agosto 2010.

La delega si sarebbe dovuta esercitare secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e *voucher*;

b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;

g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;

i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;

l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (l'attuazione di questo criterio è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria).

La novella, al **comma 1 suddetto**, in particolare, fissa un termine perentorio di 40 giorni per il parere della Conferenza Stato-regioni, aggiunge i principi generali di esercizio delle deleghe di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997¹² ed include tra i soggetti proponenti il Ministro per la semplificazione normativa.

¹² a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti (...), nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale; 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonchè dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonchè di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni (...); n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli schemi di decreti legislativi andranno corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (**comma 2, lettera a**)), mentre il termine per l'espressione del parere parlamentare è compreso da 60 a 40 giorni (**comma 2, lettera b**)). Decorsi 40 giorni senza il parere, il decreto può comunque essere adottato; è però inserita la *prorogatio* (nella misura del *tantundem*) del termine di adozione se lo schema è trasmesso alle Camere a meno di trenta giorni dalla scadenza del predetto termine finale (**comma 2, lettera d**)).

I decreti correttivi, invece, potranno essere emanati fino a due anni dopo l'esercizio della delega (e non più un anno) (**comma 2, lettera c**)).

Articolo 5

(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese)

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi

del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n.463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n.88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

L'**articolo 5** contiene disposizioni di semplificazione riguardo all'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Il **comma 1** prevede che per l'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati dalle disposizioni vigenti, debba essere presentata dall'interessato una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. La dichiarazione viene presentata mediante la comunicazione unica per

la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del D.L. 7/2007 e successive modificazioni, secondo le regole tecniche stabilite dal DPCM 6 maggio 2009.

Tale dichiarazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese (**comma 2**).

L'Albo delle imprese artigiane, istituito dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (*Legge-quadro per l'artigianato*), è un pubblico registro articolato a livello provinciale nel quale sono iscritte le imprese aventi sede nel territorio provinciale che esercitano un'attività artigiana¹³.

L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è obbligatoria per tutte le imprese, sia individuali che società, che rientrano nella definizione di impresa artigiana, tranne che nel caso delle Srl multipersonali, per le quali l'iscrizione è facoltativa.

L'iscrizione all'Albo:

- è costitutiva dell'impresa artigiana;
- è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane;
- comporta l'annotazione nella Sezione speciale artigiani del Registro delle imprese della camera di commercio;
- comporta l'iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all'attività, negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali.

La tenuta dell'Albo è curata da una Commissione provinciale per l'artigianato che opera presso la camera di commercio, cui spetta il compito di provvedere in ordine alle iscrizioni e alla cancellazione dall'Albo medesimo.

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Commissione competente per territorio entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Alla domanda vanno allegati gli eventuali titoli autorizzatori richiesti per l'esercizio dell'attività. In seguito gli iscritti devono segnalare ogni tipo di variazione (quali: cambiamento attività esercitata, cambio denominazione della ditta o indirizzo, variazione della persona del titolare o dei soci, cessazione). Le denunce di modificazione o di cessazione dell'attività devono essere presentate alla Commissione provinciale per l'artigianato entro 30 giorni dalla data dell'evento.

¹³ Secondo l'articolo 3 della legge 443/1985 deve considerarsi artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali fissati dall'articolo 4 della legge, per la produzione di beni e la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e la prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni, o ausiliarie a queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che si tratti di attività meramente accessorie all'esercizio dell'impresa.

Limiti dimensionali dell'impresa artigiana:

- fino a 18 dipendenti per l'impresa che non lavora in serie;
- fino a 9 dipendenti per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata;
- fino a 32 dipendenti per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (apposita tabella allegata alla L. 443/1985);
- fino a 8 dipendenti per l'impresa di trasporto;
- fino a 10 dipendenti per l'impresa di costruzioni edili.

Le imprese individuali presentano la domanda direttamente all'Albo artigiani e, una volta iscritte, vengono annotate nella apposita sezione del Registro delle Imprese, mentre le società presentano la domanda di iscrizione prima alla sezione ordinaria del Registro delle imprese e successivamente alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Si ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge 7/2007¹⁴, convertito con modificazioni dalla legge 40/2007, prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel Registro delle imprese, ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una **comunicazione unica** presentata per via telematica o su supporto informatico all'Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale. Tale procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

Con il D.P.C.M. 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009, sono state definite le regole tecniche per l'attuazione della procedura della comunicazione unica. Con esplicito riferimento alle imprese artigiane, l'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 6 maggio 2009 dispone che, al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, l'applicazione dello stesso decreto alle imprese artigiane è definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese, le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.

Con il D.Dirett. 19 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 2009, è stato approvato il modello di comunicazione unica.

L'art. 23, comma 13, del decreto-legge 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009, ha differito l'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per la nascita dell'impresa, disponendo che essa si applichi dal 1° ottobre 2009. Peraltro, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina (quindi fino al 31 marzo 2010), è prevista una fase sperimentale in cui gli interessati avranno ancora la possibilità di presentare alle amministrazioni competenti le comunicazioni per l'avvio dell'attività d'impresa tramite la procedura tradizionale di cui alla precedente disciplina.

Secondo la relazione illustrativa la norma prevede uno stretto coordinamento tra le disposizioni in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese e le normative regionali recanti le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Si ricorda che l'articolo 9 della legge-quadro sull'artigianato, adottata prima della riforma del titolo V Cost., dispone che spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato. Sono previste:

¹⁴ *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.*

- la commissione provinciale per l'artigianato¹⁵, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
- la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a decidere sui ricorsi in via amministrativa contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

La relazione illustrativa segnala inoltre che alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo e Puglia) hanno già provveduto con proprie leggi regionali ad adottare il criterio della comunicazione unica anche per le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, introducendo la dichiarazione dell'interessato che determina l'iscrizione all'albo in luogo dell'originaria domanda di iscrizione. Pertanto – prosegue la relazione - al fine di garantire l'uniformità, la chiarezza e l'efficacia delle procedure si reputa necessario prevedere un regime di iscrizione conforme a livello nazionale che risulti in linea con gli appositi indirizzi¹⁶ approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, consistente nel conseguire l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (nonché la modificazione e la cancellazione) in forza di una dichiarazione sostitutiva dell'interessato, attestante la sussistenza (ovvero la modifica o la perdita) dei requisiti di legge, da presentare mediante la comunicazione unica, mantenendo ferme le competenze di accertamento e di controllo *ex post* delle commissioni provinciali per l'artigianato (o degli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane).

L'analisi tecnico normativa allegata al ddl governativo affermava che l'articolo “tocca” competenze regionali¹⁷, ma che, tuttavia, la disciplina

¹⁵ Secondo l'articolo 10 della stessa legge-quadro, la commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri, due terzi dei quali devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni, e il terzo rimanente dovrà garantire la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti. Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

¹⁶ Al link http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=145295 si trova il documento di indirizzi delle regioni italiane in materia di avvio di impresa artigiana del 30 luglio 2008, in cui per assicurare il coordinamento delle procedure per l'avvio di impresa artigiana con la comunicazione unica si auspica l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane attraverso “una comunicazione/dichiarazione al soggetto competente alla tenuta dell'Albo, accompagnata da dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, relativamente ai presupposti che comportano il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa, comunicazione/dichiarazione che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana. Il soggetto competente alla tenuta dell'Albo esercita funzioni di controllo sia in merito alla veridicità della comunicazione/dichiarazione, sia con riguardo alle situazioni di omessa comunicazione/dichiarazione”.

¹⁷ La comunicazione unica per la nascita d'impresa per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali ha modificato sostanzialmente la procedura per la nascita giuridica dell'impresa e per l'avvio dell'attività e, con riferimento alle imprese artigiane, ha inciso sensibilmente sui profili di competenza delle regioni in materia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, originariamente disciplinata dalla citata legge 443/1985, e in seguito disciplinata dalle rispettive

introdotta avrebbe “all’interno” meccanismi di raccordo con essa. Rispetto alla previsione iniziale, incentrata sulle commissioni provinciali, comunque la Camera dei deputati, modificando il **comma 3**, ha preferito prevedere che siano le regioni direttamente a disciplinare le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463¹⁸, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto sopra previsto in tema di decorrenze regionali.

I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

Per altro verso, alla Camera dei deputati ha assunto anche un certo rilievo l'altra esigenza che sottende il processo di semplificazione della materia: nelle audizioni svolte in indagine conoscitiva dalla I Commissione il 27 aprile 2010, il rappresentante della Confartigianato ha invocato "l'attuazione nel nostro Paese di quella «*Magna Charta*» approvata nel giugno del 2008 dall'Unione europea, lo *Small business act*, che fa riferimento proprio alla necessità di pensare innanzitutto al piccolo, perché oneri burocratici in capo a grandi imprese trovano facile ammortizzazione, mentre oneri burocratici eccessivi in capo a piccole imprese spesso sottraggono risorse essenziali alla capacità imprenditoriale di molti piccoli imprenditori. Relativamente al provvedimento all'esame del Parlamento, sottolineiamo favorevolmente la ripresa di elementi che vanno a correggere storture, ad esempio in riferimento all' (...) iscrizione all'Albo delle

disposizioni regionali. In tema di disciplina dello sportello unico per le attività produttive, va ricordato che la Corte costituzionale, prima con la sentenza n. 376 del 2002, poi con la sentenza n. 15 del 2010, ha affermato che essa è fondata «sulla concentrazione in una sola struttura [...] della responsabilità dell'unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla concentrazione nello “sportello unico” [...] dell'accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò al fine di evitare che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni».

¹⁸ **La norma istituisce**, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani. La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi.

imprese artigiane mediante la comunicazione unica. Accanto a una positiva soluzione di un problema, desidero anche evidenziare come la riduzione degli oneri amministrativi debba essere un processo coordinato tra i diversi livelli di governo. (...) Non possiamo non sottolineare come norme in via di principio positive, da noi condivise, quali la già citata comunicazione unica, la rivisitazione dello sportello unico per le attività produttive, l'introduzione dell'agenzia delle imprese come nuovo soggetto privato in grado di operare in via sussidiaria rispetto alle amministrazioni, abbiano originato provvedimenti quali le «imprese in un giorno». Per ironia della sorte, l'impresa in un giorno è del 2008, la comunicazione unica è nata nel luglio 2007, ma ci troviamo alla fine di aprile del 2010 ancora con i provvedimenti attuativi in dirittura di arrivo, ma non ancora utilizzabili dalle imprese."Anche il parere espresso dalla X Commissione della Camera ha riecheggiato l'esigenza di trasporre in puntuali misure legislative i principi contenuti nell'Atto per le piccole imprese (*Small Business Act*) adottato dalla Commissione europea nel giugno 2008.

Il principio «Pensare anzitutto al Piccolo» comporta l'esigenza di creare un contesto normativo di favore per le imprese, soprattutto quelle micro e piccole, rendendo le pubbliche amministrazioni permeabili alle loro esigenze ed eliminando tutti quegli inutili adempimenti burocratici che complicano la vita delle imprese con costi enormi in termini di risorse economiche ed amministrative. Il Modello europeo omogeneo dei costi (*EU Standard Cost Model*) è proprio il metodo di misurazione degli oneri informativi - già previsto dal Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, e attualmente impiegato nell'attività di Misurazione degli Obblighi Amministrativi (MOA) prevista dall'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008 - con cui verificare l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti a carico delle imprese. A fronte di tutto ciò, il procedimento apprestato dal nostro ordinamento riposa essenzialmente sull'articolo 19 della legge n. 241/90, in materia di dichiarazione di inizio attività (DIA): esso dispone che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi - con alcune eccezioni tassativamente previste per la rilevanza dell'interesse pubblico - è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste (comma 1).

Ai sensi del comma 2, l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata solo decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione

all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione competente (dichiarazione di inizio attività ad efficacia differita). Tuttavia, nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE¹⁹, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente (dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata).

Ai sensi del comma 3, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (nel caso di DIA ad efficacia differita) o dalla data della presentazione della dichiarazione (nel caso di DIA ad efficacia immediata), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

¹⁹ La direttiva 2006/123/CE, nota anche come direttiva "servizi", mira a facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e la libera circolazione dei servizi tra Stati membri garantendo al contempo un'elevata qualità dei servizi stessi.

Articolo 6

(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente

articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, nè ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze nè agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 5»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, di cui al comma 2-bis del presente articolo, le misure di cui al periodo precedente sono assolte mediante le procedure previste dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

L'**articolo 6** reca una semplificazione degli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive prevedendo:

- la semplificazione della registrazione dei clienti, attraverso l'informatizzazione della procedura e l'eliminazione della documentazione attualmente richiesta con conseguente notevole risparmio di tempo e di denaro;
- l'eliminazione delle licenze di pubblica sicurezza e dei connessi adempimenti per l'installazione di postazioni *internet* nelle strutture ricettive, in quanto – come si sottolinea nella relazione governativa - l'efficacia antiterroristica della misura risulta essere praticamente nulla.

In particolare il **comma 1** modifica il comma 3 dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)²⁰, recante le norme di registrazione degli ospiti delle varie strutture ricettive.

L'art. 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD n. 773/1931, da ultimo modificato dall'art. 8 della legge 135/2001 (*Riforma della legislazione nazionale del turismo*) allo scopo di semplificare le procedure concernenti le norme di registrazione degli ospiti delle varie strutture ricettive, prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, ad eccezione dei rifugi alpini indicati in appositi elenchi regionali, possano dare ospitalità esclusivamente a persone munite della carta d'identità o altro documento idoneo ad attestarla (comma 1). Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente esibire il passaporto o altro documento munito di foto (comma 2). Ai sensi del comma 3, i soggetti gestori di strutture turistiche, anche tramite propri collaboratori, devono consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno, sottoscritta dal cliente o, nel caso di nuclei familiari o gruppi guidati, da uno dei due coniugi o dal capogruppo. Le generalità delle persone alloggiate devono essere comunicate all'autorità locale di pubblica sicurezza (PS), mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo; in alternativa tale comunicazione può essere effettuata inviando entro il medesimo termine alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle suddette schede con mezzi informatici o telematici o tramite *fax*, secondo modalità fissate con decreto del Ministro dell'interno.

La semplificazione introdotta dalla norma in esame riguarda le modalità di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, prevedendo che i gestori delle strutture ricettive debbano effettuare tale comunicazione alle questure competenti, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, mediante l'invio dei dati contenuti nelle schede di dichiarazione delle generalità utilizzando mezzi informatici o telematici, secondo le modalità fissate dal Ministro dell'interno con

²⁰ Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.

proprio decreto **sentito il Garante per la protezione dei dati personali** (modificazione introdotta dall'Assemblea della Camera).

In sostanza, rispetto alla normativa vigente, viene eliminata la possibilità di effettuare la comunicazione mediante consegna di copia della scheda o mediante *fax*, prevedendo che debbano utilizzarsi esclusivamente i mezzi informatici o telematici.

L'inserzione operata dalla Camera viene incontro all'esigenza di partecipare, nella definizione delle nuove modalità telematiche, il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, nel parere del 1° giugno 2005, aveva evidenziato che - dal momento che il TULPS non prevede l'obbligo di conservazione delle schede di polizia - gli alberghi dovrebbero cancellare i dati dei clienti immediatamente dopo averli comunicati all'autorità di pubblica sicurezza. Il Garante aveva quindi invitato il Ministero dell'Interno a regolamentare più compiutamente la materia, prevedendo il rilascio agli alberghi di un'idonea documentazione a dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati dei clienti. Nella regolamentazione, secondo il Garante, il Ministero deve specificare che l'albergo può conservare solo i dati utili a fini fiscali e contabili e nella misura strettamente necessaria (ad esempio, le informazioni da inserire nella fattura o nella ricevuta).

Il **comma 2** prevede che **fino al 31 dicembre 2011** (modificazione introdotta dall'Assemblea della Camera) i soggetti gestori delle strutture ricettive possano effettuare la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate secondo le precedenti modalità, per cui possono optare tra:

- la comunicazione mediante consegna all'autorità locale di PS, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, di copia della scheda di dichiarazione delle generalità;
- la comunicazione mediante l'invio alle questure territorialmente competenti, entro il medesimo termine, dei dati nominativi delle schede con strumenti informatici o telematici o tramite *fax*, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il **comma 3** reca modifiche e integrazioni **all'articolo 7 del D.L. 144/2005**, recante *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale* (convertito con modificazioni dalla legge n. 155/2005).

L'articolo 7 del D.L. 144/05 - recentemente modificato dall'ultimo provvedimento "proroga termini" D.L. 194/2009 (convertito con modificazioni dalla L. 25/2010) - reca disposizioni relative all'apertura di esercizi pubblici di telefonia e Internet, nonché al monitoraggio delle operazioni svolte dall'utente presso tali esercizi.

In particolare il comma 1 stabilisce - fino al 31 dicembre 2010 - l'obbligo di richiesta della licenza al questore in capo a chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni di telefonia ed Internet. (*cd. Internet Point*). La licenza non è richiesta nel caso in cui presso i pubblici esercizi o i circoli privati risultino

installati solo *telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale*.

L'obbligo di richiesta della licenza era stabilito anche per coloro che - alla data di entrata in vigore del D.L. 144/2005 - già esercitavano le attività sopra elencate; il relativo termine era fissato in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 2).

In merito al rilascio della licenza, il comma 3 dell'art. 7 sembra configurare una ipotesi di silenzio-assenso, considerato che la licenza "si intende rilasciata" dopo la decorrenza di 60 giorni dalla richiesta. Si prevede, poi, l'applicazione - nei limiti della compatibilità - delle disposizioni contenute nei capi III e IV del titolo I e nel capo II del titolo III del TULPS²¹. Lo stesso comma fa salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 259/2003 recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*²², nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.

Il comma 4 dell'art. 7 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (il decreto è stato poi adottato con D.M. 16 agosto 2005), per l'individuazione delle misure che il titolare o il gestore dell'esercizio in cui si svolgono le attività indicate al comma 1 deve osservare per:

- il monitoraggio delle operazioni dell'utente;
- per l'archiviazione dei dati.

²¹ Il titolo I, relativo ai provvedimenti di polizia e alla loro esecuzione, reca al capo III la disciplina delle autorizzazioni di polizia, mentre al capo IV reca disposizioni relative all'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e alle contravvenzioni. Il titolo III, relativo agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici, prevede al capo II disposizioni relative ai pubblici esercizi, disciplinando requisiti, limiti e condizioni per il rilascio delle relative licenze.

²² Il citato D.Lgs prevede - all'articolo 25 - per la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di una dichiarazione. In effetti, l'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività: l'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. L'articolo 25 riprendendo quanto già enucleato all'articolo 3 - prevede che l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. Pertanto, le disposizioni dell'articolo 7 del D.L. 144/2005 sembrano recare una deroga alla disciplina amministrativa recata dal codice delle comunicazioni elettroniche. La possibilità di deroga risulta - come sopra chiarito - contemplata dallo stesso codice che fa salve le limitazioni al principio di libertà dell'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, disposte per esigenze di difesa e sicurezza dello Stato.

Tali misure possono essere disposte anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 122 e al comma 3 dell'articolo 123 del D.Lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali (cd. Codice della privacy)²³.

Il decreto del Ministro dell'interno determina, altresì, le misure per una preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano uno dei seguenti servizi:

- postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche;
- punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

Il controllo sull'osservanza delle misure indicate nel citato D.M. 16 agosto 2005 nonché sull'accesso ai relativi dati è demandato alla Polizia postale e delle comunicazioni presso il Ministero dell'interno. La disposizione fa, comunque, salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal citato Codice della privacy (comma 5).

In particolare le modifiche introdotte dal comma in esame consistono:

- a) nell'aggiunta del **nuovo comma 2-bis**, che stabilisce la **non applicabilità delle disposizioni del comma 1 del citato art. 7 (obbligo di richiesta della licenza al questore per l'installazione di postazioni internet) ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese** quelle che forniscono alloggio in tende o in *roulotte*. Le suddette disposizioni non si applicano altresì ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze e agli affittacamere. La norma precisa che comunque per tali soggetti resta ferma l'applicazione dei commi 3, 4 e 5.
- b) nell'integrazione del **comma 4 dell'art. 7** con un nuovo periodo con il quale si dispone che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive di cui al comma 2-bis dello stesso articolo assolvono le misure di cui al medesimo comma 4 (misure per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati o di preventiva acquisizione di dati anagrafici) mediante le procedure di cui all'art. 109 del TULPS, relative alla registrazione dei clienti e alla comunicazione delle relative generalità all'autorità di PS (cfr. *supra*).

²³ L'articolo 122 prevede, al comma 1, il divieto dell'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. L'articolo 123, comma 3, prevede che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati relativi al traffico nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.

Articolo 7

(Conservazione delle cartelle cliniche)

1. La conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.

3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri per

la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità uniformi di attuazione del comma 1 del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

L'**articolo in esame** dispone che la conservazione delle cartelle cliniche sia effettuata esclusivamente in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tuttavia, su richiesta, le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detenga.

Il comma 2 - inserito dalla Camera - estende le norme in esame alle strutture sanitarie private accreditate.

Le modalità uniformi di attuazione e la decorrenza degli adempimenti sono definite da un regolamento del Ministro della salute, emanato secondo la procedura di cui al **comma 3, procedura parzialmente riformulata dalla Camera**²⁴. Il regolamento è adottato nel rispetto dell'art. 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

²⁴ Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*).

L'articolo 41 (*Procedimento e fascicolo informatico*) del citato decreto legislativo n. 82/2005²⁵, prevede lo svolgimento del procedimento amministrativo con l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e disciplina il fascicolo informatico, che raccoglie gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo e che deve essere accessibile in via telematica alle amministrazioni coinvolte, ai cittadini diretti destinatari degli effetti del provvedimento e agli altri soggetti aventi diritto ad intervenire nel procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 sull'attività amministrativa.

La cartella clinica costituisce uno strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche rilevanti riguardanti un paziente. In particolare, la normativa di riferimento è contenuta nei seguenti atti normativi: l'articolo 24 del D.M. 5 agosto 1977²⁶, l'articolo 35 del D.P.C.M. 27 giugno 1986²⁷ e la Circolare n. 900.2/2.7/190 del 14 Marzo 1996 del Ministero della salute. In dette fonti è prescritto che nella cartella clinica del paziente devono risultare: le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.

In ordine alla conservazione della cartella clinica rileva la circolare del Ministero della salute n. 61 del 19 dicembre 1986 in cui si stabilisce che le cartelle cliniche, unitamente ai referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico-sanitario.

La custodia della cartella clinica è soggetta alla normativa riguardante il trattamento dei dati sensibili dettata dal D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 sul Codice in materia di protezione dei dati personali.

Con l'entrata in vigore del citato D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82, la cartella clinica è tra i documenti che l'articolo 1, lettera p) del decreto legislativo medesimo considera come "documento informatico", in quanto rappresentanza informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti.

²⁵ Il Codice ha operato un riassetto sistematico delle disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni, con l'intento di offrire un quadro legislativo adeguato a promuovere e disciplinare la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non solo nelle pubbliche amministrazioni, ma anche tra cittadini e imprese.

²⁶ Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private.

²⁷ Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di farmaci)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-*bis*, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa»;

b) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata

alla produzione di API, previa notifica all'AIFA»;

c) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un termine per l'adempimento» sono aggiunte le seguenti: «nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio»;

d) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio»;

e) all'articolo 130, comma 4, le parole: «articolo 111» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 126»;

f) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-*bis*) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza».

L'articolo 8 è stato introdotto dalla Camera.

Esso reca varie novelle al D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, *"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"*.

La novella di cui alla **lettera a)** consente che per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, la certificazione di qualità sia rappresentata dalla dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, resa, sulla base di verifica ispettiva, dalla persona

qualificata responsabile della produzione del medicinale che impieghi la materia prima atipica stessa. Resta ferma la possibilità per l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) di effettuare ispezioni, dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

Si ricorda che tale tipo di certificazione di qualità è consentito in via provvisoria, fino al 31 dicembre 2011, per tutte le materie prime impiegate nella produzione di medicinali²⁸. La novella in oggetto rende, quindi, permanente tale possibilità per le suddette materie prime atipiche. Per le altre materie prime, resta ferma la norma vigente a regime²⁹, che richiede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.

La novella di cui alla **lettera b)** consente che la produzione di materie prime farmacologicamente attive (API), da impiegare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali, utilizzati nelle sperimentazioni cliniche fino alla fase 1³⁰, sia effettuata in un reparto (che operi nel rispetto delle norme di buona fabbricazione) di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA. La novella sopprime, dunque, per la fattispecie in esame, il requisito dell'autorizzazione specifica per la produzione della singola API.

La novella di cui alla **lettera c)** prevede che, in caso di violazione delle norme di cui al Titolo V del D.Lgs. n. 219, e successive modificazioni, in materia di etichettatura e foglio illustrativo, l'AIFA, nel porre il termine per l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilisca anche i termini per lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica³¹.

La novella di cui alla **lettera d)** specifica che le comunicazioni inviate dall'AIFA attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza³² hanno valore di notifica, nei confronti delle aziende farmaceutiche, a tutti gli effetti,

²⁸ Ai sensi dell'art. 54, comma 3-*bis*, del citato D.Lgs. n. 219, e successive modificazioni.

²⁹ Di cui al comma 3 del citato art. 54 del D.Lgs. n. 219.

³⁰ La fase 1 consiste nello studio preliminare della sicurezza e della modalità d'azione della molecola. Scopo principale non è verificare l'efficacia del nuovo farmaco, bensì dare una prima valutazione sulla sua sicurezza e, contemporaneamente, studiarne la farmacocinetica, cioè capire che cosa accada al farmaco una volta entrato nel corpo umano (come venga assorbito, in quale modo sia metabolizzato, per quali vie venga eliminato). Gli studi di fase 1 possono anche servire a mettere in evidenza eventuali effetti indesiderati della sostanza in funzione del dosaggio. Infatti, il farmaco viene somministrato in quantità crescenti, fino a stabilire il dosaggio massimo tollerabile dall'organismo.

³¹ Riguardo alle confezioni in commercio prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 219 e conformi alle norme previgenti al medesimo in materia di etichettatura e foglio illustrativo, cfr. il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 219.

³² Riguardo a tale rete, cfr. l'art. 129 del D.Lgs. n. 219, e successive modificazioni.

anche qualora riguardino richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio.

La novella di cui alla **lettera e)** si limita a correggere un richiamo normativo errato, presente nella disciplina del responsabile del servizio di farmacovigilanza (dell'azienda farmaceutica)³³, mentre la **lettera f)** prevede che il suddetto responsabile assicuri la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza³⁴.

³³ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 219, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza.

³⁴ Riguardo a tale rete, cfr., come detto, l'art. 129 del D.Lgs. n. 219, e successive modificazioni.

Articolo 9

(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica)

1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.

2. All'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione

ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

L'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni di semplificazione in materia ambientale riguardanti la realizzazione di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto e allo strumento attuativo di piani urbanistici.

Il **comma 1** è volto ad assicurare che la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto non necessiti di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale qualora sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica ed ambientale, una concessione demaniale marittima e lacuale, anche provvisoria.

Nelle predette strutture sono incluse anche i pontili galleggianti a carattere stagionale con impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari.

Si ricorda che l'art. 2 del D.P.R. n. 509 del 1997, che riguarda la definizione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, individua al comma 1, lettera c) i «punti d'ormeggio», quali aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 509/1997, la concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettera c), è rilasciata conducendo secondo principi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo in applicazione dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (recante Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) nonché dell'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione.

Si segnala, peraltro, che il citato art. 59 del D.P.R. 616/1977 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

Occorrerebbe quindi valutare eventuali riflessi della norma in esame con la normativa regionale.

Si ricorda, inoltre, che il Senato ha approvato il disegno di legge AS 979 - attualmente all'esame della Camera AC 2722 - recante Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, che mira a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle aree marine protette.

Infine, si fa presente che il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85³⁵ (c.d. federalismo demaniale), all'articolo 3, comma 1, lettera a), ha trasferito alle Regioni i beni del demanio marittimo e relative pertinenze.

Il **comma 2**, mediante modifiche all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), prevede che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante.

³⁵ *Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

Qualora invece lo strumento attuativo comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunemente limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

Si ricorda che l'art. 16 della citata legge n. 1150 del 1942 riguarda l'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale.

I commi introdotti dalla disposizione in esame riguardano "lo strumento attuativo dei piani urbanistici". Si evidenzia che con tale termine ci si riferisce, in generale, agli strumenti di dettaglio che danno attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione. Possono considerarsi ricompresi negli strumenti attuativi, oltre ai piani particolareggiati, unico strumento previsto originariamente dalla legge urbanistica del 1942, anche i seguenti strumenti: piani di lottizzazione (art.13 della Legge 1150/1942); piani per l'edilizia economica e popolare ((art 1 della Legge 167/1962); piani delle aree da destinarsi ad insediamenti produttivi (Legge 865/1971); piani di recupero (Legge 457/ 1978) e programmi integrati di intervento (art.16 della Legge 178/1992).

In relazione alla procedura per la *valutazione ambientale strategica (VAS)* si ricorda che essa è stata profondamente modificata con il D. Lgs. n. 4 del 2008 (con cui, appunto, è stata totalmente riscritta la Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006).

In sintesi si ricorda che la VAS rappresenta un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi e nasce dall'esigenza che nella loro predisposizione, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali.

Per quanto riguarda la procedura di VAS, essa prende avvio contestualmente al processo di formazione del piano o programma. La p.a. incaricata dell'approvazione del piano o programma dovrà, infatti, richiedere all'autorità competente in materia di VAS un parere in merito all'assoggettabilità della relativa proposta alla VAS, ai sensi dell'art. 12. L'autorità ambientale competente dovrà emettere il provvedimento di verifica, la cd. verifica di assoggettabilità, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e rendendo pubblico il relativo risultato.

A seguito dell'esito positivo della verifica si procederà con la vera e propria fase di valutazione ambientale, che diventa parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. Le due autorità dovranno, quindi, collaborare per definire le forme, i soggetti della consultazione pubblica, l'impostazione del rapporto ambientale e le successive modalità di monitoraggio del piano.

Il piano o programma sottoposto a VAS dovrà, quindi, essere oggetto di uno specifico rapporto ambientale preparato dall'autorità precedente e trasmesso all'autorità ambientale.

La proposta di piano/programma dovrà essere comunicata, con il rapporto ed una sintesi non tecnica dello stesso, all'autorità ambientale e messa a disposizione del pubblico interessato, che ha 60 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni.

L'autorità ambientale, in collaborazione con l'autorità precedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'art. 14.

Da ultimo il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, viene trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Si segnala che lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (A.G.220), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere, contiene, tra l'altro, numerose modifiche alla procedimento di VAS. Appare qui opportuno menzionare il comma 9 dell'art. 2, che modificando l'articolo 11 relativo alle modalità di svolgimento della VAS, prevede:

- che la verifica di assoggettabilità sia obbligatoria unicamente per i piani e programmi come nuovamente definiti;
- che la fase di valutazione sia effettuata anteriormente all'adozione del piano o all'avvio della relativa procedura legislativa e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso e non più anteriormente alla sua approvazione come prevede la norma vigente.

Rimangono immutate le finalità di tale fase, che sono quelle di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

Il nuovo comma 4 dell'art. 2 dello schema suddetto, inoltre, ribadisce la finalità di evitare duplicazioni procedurali, ma vi aggiunge anche la necessità di assicurare il rispetto dei termini massimi previsti dalla normativa in materia di VAS.

Articolo 10

(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«A decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al sesto comma, la comunicazione di cui al primo comma è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il medesimo decreto di cui al sesto comma, i quali rilasciano al soggetto obbligato ai sensi del primo comma un'apposita ricevuta. Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al periodo precedente, la sanzione di cui al quarto comma è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta.

Con decreto del Ministro dell'interno adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione di cui al quinto comma. Con lo stesso decreto:

a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al quinto comma;

b) sono definite le disposizioni relative alla trasmissione telematica del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni;

c) è definito il termine, comunque non inferiore a trentasei mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera *a)*, la comunicazione di cui al primo comma può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero, ai sensi del terzo comma, attraverso la trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

d) sono individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al quinto comma al posto del soggetto obbligato ai sensi del primo comma».

2. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «scritta» è soppressa;

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191, e successive modificazioni».

3. A decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell'interno di cui al sesto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi

344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni, e il terzo comma del citato articolo 12 del decreto-legge n.59 del 1978.

L'articolo 10, come riformulato dalla Camera dei deputati, prevede, al **comma 1**, che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che possa essere effettuata direttamente, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha stipulato l'atto. Il **comma 2** prevede la medesima modalità per la comunicazione che deve essere effettuata all'autorità di pubblica sicurezza da chiunque ospiti uno straniero o a uno straniero ceda la proprietà o il godimento di un immobile.

Il **comma 1** aggiunge due nuovi commi all'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59³⁶, che attualmente prescrive - a chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consenta, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso - l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi di un documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Attualmente, la comunicazione può essere effettuata attraverso la presentazione diretta di un modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il nuovo quinto comma del suddetto art. 12 prevede invece che la suddetta comunicazione debba essere effettuata con modalità telematiche.

La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il decreto di cui al nuovo sesto comma dell'art. 12 (v. *infra*), i quali rilasciano al soggetto obbligato un'apposita ricevuta. Quando il soggetto obbligato si è avvalso di tale facoltà, la sanzione per l'omessa comunicazione è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta.

Il nuovo sesto comma prevede che il modello del modulo in formato elettronico della suddetta comunicazione sia definito con decreto del Ministro dell'interno che dovrà essere adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge

³⁶ “Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

400/1988 (si tratta cioè di un regolamento ministeriale), entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Con il medesimo decreto:

a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al nuovo quinto comma;

b) sono definite le disposizioni relative alla trasmissione telematica del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni;

c) è definito il termine, comunque non inferiore a 36 mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera a), la comunicazione in questione può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero attraverso la trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

d) sono individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al nuovo quinto comma al posto del soggetto obbligato.

Il **comma 2** novella l'art. 7 del Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - che prevede l'obbligo, per chiunque dia alloggio ovvero ospiti uno straniero ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, di darne comunicazione scritta all'autorità locale di pubblica sicurezza - al fine di uniformare le modalità della suddetta comunicazione a quelle di cui all'art. 12 del decreto-legge 59/1978.

Il **comma 3** prevede che, a far data dal momento indicato dal decreto previsto dal nuovo sesto comma dell'art. 12 del decreto-legge 59/1978 (cfr. comma 1 dell'articolo in esame), siano abrogati:

- il terzo comma del suddetto art. 12 che, come si è detto, prevede che la comunicazione possa essere effettuata anche per raccomandata e che è dunque incompatibile con l'obbligo di invio telematico previsto dall'articolo in esame;
- i commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Il comma 344 riguarda sempre la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, cui è tenuto chiunque venda, dia in locazione o in comodato un fabbricato o parte di esso, ovvero ne consenta a qualunque altro titolo l'uso esclusivo.

Secondo tale norma, il modello per la suddetta comunicazione, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle entrate, deve essere reso disponibile gratuitamente, con modalità telematiche, dalla predetta Agenzia. La comunicazione va effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322³⁷, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione del modello in formato elettronico e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero.

Il comma 345 estende ai soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese.

³⁷ "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662".

Articolo 11

(Semplificazioni in materia di appalti)

1. All'articolo 140, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse;

b) le parole: «potranno interpellare» sono sostituite dalle seguenti: «interpellano».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte.

L'articolo elimina la facoltatività del meccanismo di individuazione del nuovo aggiudicatario di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

Il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 140, comma 1, primo periodo del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (163/2006³⁸) che detta le procedure di:

- affidamento in caso di fallimento dell'esecutore;
- risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

In base al citato articolo 140, comma 1, le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che:

- in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo;
- potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria;
- al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;
- si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

³⁸ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

La modifica proposta rende immediatamente applicabile la disposizione in esame, eliminando il riferimento al bando di gara, ditalchè anche qualora non previsto da tale atto, sarà comunque possibile applicare l'illustrato meccanismo di individuazione del nuovo aggiudicatario.

Il **comma 1, lettera b)** reca un'altra modifica al citato articolo 140, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, imponendo (in luogo della facoltatività) alla stazione appaltante di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

Il **comma 2** dispone circa l'applicazione delle citate disposizioni ai contratti in corso.

Articolo 12

(Semplificazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale)

1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'Istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio

denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'Istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

L'**articolo 12** modifica la disciplina di alcuni adempimenti connessi al verificarsi di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, adempimenti previsti dagli artt. 54 e 56 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni³⁹.

La novella di cui alla **lettera a)** limita l'ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per i quali operi l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di denuncia dell'evento all'autorità locale di pubblica sicurezza. La normativa attuale prevede tale obbligo per i casi in cui l'infortunio o la malattia abbiano per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La novella eleva quest'ultimo limite minimo, escludendo dall'obbligo i casi in cui l'inabilità al lavoro sia pari o inferiore a quindici giorni.

³⁹ Il riferimento alle malattie professionali è posto dalla norma di rinvio generale di cui all'art. 131 del suddetto testo unico.

Si ricorda che l'obbligo di denuncia in esame concerne anche le ipotesi in cui il lavoratore non rientri nel regime assicurativo di cui al suddetto testo unico e che esso deve essere adempiuto nel termine di due giorni⁴⁰.

La novella di cui alla lettera a) è stata così riformulata dalla Camera, mentre il testo originario prevedeva la soppressione generale dell'obbligo di denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La novella di cui alla successiva **lettera b)** modifica la disciplina della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Tale denuncia è prevista per i casi in cui il lavoratore rientri nel regime assicurativo di cui al citato testo unico e, in conseguenza dell'evento in esame, sia deceduto o abbia riportato un'inabilità superiore ai trenta giorni.

La normativa attuale prevede che la denuncia alla direzione provinciale del lavoro sia presentata dall'autorità locale di pubblica sicurezza (in séguito alla denuncia alla medesima autorità da parte del datore di lavoro), mentre la novella pone l'obbligo in capo all'Istituto assicuratore. **Una modifica operata dalla Camera ha specificato che l'obbligo deve essere adempiuto entro il primo giorno non festivo "successivo al verificarsi dell'evento" - cioè, si dovrebbe ritenere, successivo alla ricezione, da parte dell'Istituto assicuratore, della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico⁴¹ -; appare opportuna, a quest'ultimo riguardo, una più chiara formulazione⁴².**

⁴⁰ La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Qualora l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, all'autorità portuale o consolare competente.

⁴¹ Si ricorda che l'art. 53 del D.P.R. n. 1124, e successive modificazioni, dispone l'obbligo, per il datore di lavoro, di denunciare in via telematica all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per il loro potenziale indennizzo. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta nella sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti, entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.

In caso di infortunio mortale o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro 3 giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

Infine, la denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

Norme specifiche sono poste dal medesimo art. 53 per la denuncia delle malattie professionali.

⁴² La versione originaria della novella (così modificata dalla Camera) prevedeva che l'obbligo venisse adempiuto dall'Istituto assicuratore "senza ritardo", in analogia con la norma vigente, in base a cui l'autorità locale di pubblica sicurezza inoltra la denuncia "appena" l'abbia, a sua volta, ricevuta.

La novella specifica che l'Istituto assicuratore provvede al nuovo obbligo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

(Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca di dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione)

1. All'articolo 120, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dopo le parole: «organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti previdenziali,».

L'articolo 13 è stato inserito dalla Camera.

Esso specifica che gli enti pubblici previdenziali sono compresi tra le pubbliche amministrazioni aventi diritto all'accesso alla banca dati istituita dall'ISVAP⁴³ in materia di sinistri inerenti ai veicoli a motore immatricolati in Italia⁴⁴.

In base alla norma vigente⁴⁵, gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore hanno diritto all'accesso, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP, alle informazioni raccolte dalla banca dati. Riguardo alla definizione delle suddette modalità, l'art. 10 del regolamento dell'ISVAP relativo alla banca dati (Provvedimento n. 31 del 1° giugno 2009) rinvia a specifici accordi con il medesimo ISVAP.

La rubrica del presente articolo esplicita che l'inserimento degli enti pubblici previdenziali è volto a consentire agli stessi l'esercizio dei diritti di surrogazione (nei confronti del terzo responsabile civilmente del sinistro).

⁴³ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

⁴⁴ Banca dati prevista dall'art. 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

⁴⁵ Comma 1 dell'art. 120 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 14

(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro)

1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo precedente, sono definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute,

con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2010».

2. Al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le parole: «al registro infortuni ed» sono soppresse. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è conseguentemente abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 è stato inserito dalla Camera.

Esso reca alcune novelle all'art. 53 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81⁴⁶, in materia di documentazione concernente la sicurezza sul lavoro.

Il **comma 1** riapre il termine⁴⁷, fissandolo al 31 dicembre 2010, per l'emanazione del decreto - ora qualificato esplicitamente come regolamento governativo - relativo alla definizione di modalità semplificate di tenuta della documentazione suddetta - ivi compresa l'eventuale eliminazione della stessa -.

La novella specifica che tali norme regolamentari sono adottate "secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure".

Si ricorda che la norma vigente⁴⁸ consente che "tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle

⁴⁶ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁴⁷ Nella versione vigente del citato art. 53, il termine è posto al 15 maggio 2009.

⁴⁸ Comma 5 del citato art. 53.

condizioni di lavoro" sia tenuta su un unico supporto, cartaceo o informatico. Il rinvio al regolamento in esame - sia nella versione vigente sia in quella riformulata dalla novella - fa esplicitamente salve le disposizioni relative alla valutazione dei rischi.

Il **comma 2** sopprime l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di tenuta del registro degli infortuni.

Si ricorda che tale registro è stato istituito dall'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547⁴⁹, e fatto salvo, in via transitoria, dal comma 6 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 81. In particolare, quest'ultima norma prevede che l'obbligo in esame continui a trovare applicazione fino al sesto mese successivo all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)⁵⁰. Si ricorda altresì che il medesimo termine dilatorio è previsto per la decorrenza dell'obbligo, a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, di comunicare in via telematica, a fini statistici ed informativi, all'Istituto assicuratore, nonché, per suo tramite, al SINP, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (mentre sono direttamente operanti le norme sulla comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni)⁵¹.

Il **comma 3** specifica che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁴⁹ Il D.P.R. n. 547 è stato abrogato dall'art. 304, comma 1, del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.

⁵⁰ Decreto previsto dall'art. 8, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 81.

⁵¹ In merito agli obblighi di comunicazione in esame, cfr. il comma 1, lettera *r*), e il comma 1-*bis* dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.

Articolo 15

(Elenchi dei lavoratori agricoli)

1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito *internet* entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono

soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

3. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche di cui al comma 1, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

4. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15 è stato inserito dalla Camera.

Esso riformula la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell'INPS per consentire l'accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate.

Gli elenchi in oggetto riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni.

La nuova disciplina di cui all'**articolo 15** prevede che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, l'elenco annuale nominativo dell'INPS sia pubblicato, secondo specifiche tecniche dal medesimo stabilite, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successivi alla suddetta pubblicazione, l'INPS provvede alla pubblicazione, con le medesime modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Sono soppressi in via immediata, "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge", gli elenchi nominativi trimestrali previsti dalle disposizioni vigenti (cfr. *infra*).

L'INPS provvede agli adempimenti di cui al **presente articolo** con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La normativa attuale⁵² dispone che l'elenco nominativo annuale sia pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo, mediante affissione per quindici giorni all'albo pretorio del comune di residenza dei lavoratori⁵³; sono previsti altresì elenchi nominativi trimestrali, sempre pubblicati mediante affissione all'albo pretorio. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successivi alla pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato - notifica che viene ora sostituita dagli elenchi nominativi trimestrali di variazione -.

Si rileva che il contenuto del presente articolo è sostanzialmente identico a quello dell'articolo 2 dell'A.S. n. 2147⁵⁴ (disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati il 29 aprile 2010).

⁵² Cfr. l'art. 9-*quinquies* del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608,

⁵³ Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione.

⁵⁴ *Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.*

Articolo 16

(Semplificazione in materia di nautica da diporto)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali

mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.1 72».

Il comma 1 sostituisce l'articolo 1, comma 1, del codice della nautica da diporto⁵⁵ estendendone l'applicazione anche a quella esercitata per fini commerciali:

- mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del medesimo codice;
- comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di cui all'articolo 3 della legge 172/2003⁵⁶.

Il settore della nautica da diporto è disciplinato dalla citata legge 172/2003 e dal codice della nautica da diporto. La legge 172/2003 è diretta, in particolar modo, ad armonizzare la disciplina interna con quella europea, a semplificare e snellire le procedure amministrative legate al diporto, ad alleggerire il carico fiscale nonché a rendere il sistema nautico italiano più competitivo, creando le premesse per uno sviluppo duraturo del mercato interno. Tra le modifiche volte in tale direzione, assumono particolare rilievo la creazione del registro dei cosiddetti *super yacht* e la disciplina del noleggio per le imbarcazioni da diporto. La maggior parte delle disposizioni contenute nella legge 172/2003 sono state attuate dal Codice della nautica da diporto che ha unificato le previgenti leggi in materia, rendendo evidente la specificità del settore e sottraendolo alle generali norme del Codice della navigazione. Il provvedimento si ispira a criteri di semplificazione e snellimento di tutte le procedure, in particolare di quelle relative alla progettazione, costruzione e commercializzazione delle imbarcazioni e delle unità da diporto, nel rispetto delle norme comunitarie e con particolare attenzione ai livelli di sicurezza.

L'articolo 3 del codice della nautica da diporto definisce le costruzioni destinate alla navigazione da diporto:

⁵⁵ Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172”.

⁵⁶ Legge 8 luglio 2003, n. 172 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”.

- a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
- d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

L'articolo 3 della legge 172/2003 disciplina le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Tali navi sono attualmente escluse dall'ambito di applicazione del codice della nautica da diporto, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del codice; in particolare il comma 2 definisce la navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

Si rileva che potrebbe essere ritenuto opportuno modificare anche il comma 2, dell'articolo 1 del codice e non il solo comma 1, al fine di coordinarlo con l'estensione dell'ambito applicativo ad attività di tipo commerciale.

Articolo 17

(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo)

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n.2388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini stabiliti dall'Ente.

L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di trasmettere, con le modalità stabilite dal medesimo Ente, le relative denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – *I.* L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di denunciare l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296»;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *I.* Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire, nei locali di loro

proprietà o su cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del citato primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso, che è posto a carico del committente.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

3. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui al comma 1, l'impresa ha l'obbligo di comunicare il numero dei lavoratori occupati, il numero complessivo delle giornate lavorative, l'ammontare dei relativi compensi nonché gli altri elementi informativi richiesti dall'Ente, distintamente per ogni categoria professionale. Gli elementi informativi richiesti possono essere adeguati dall'Ente in relazione alle peculiarità di imprese o di settori produttivi. L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare le variazioni dei dati contenuti nel medesimo certificato.

4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dall'Ente.

5. Il certificato di agibilità è rilasciato alle imprese in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Ente, sulla base della

regolamentazione stabilita dall'Ente medesimo.

6. Il certificato deve essere esibito ad ogni richiesta da parte dei funzionari incaricati dell'accertamento dei contributi.

7. Il pagamento delle sovvenzioni, dei contributi e dei premi disposti dallo Stato

in favore di imprese o di enti pubblici o privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo è effettuato dietro esibizione di un'apposita dichiarazione dell'Ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si sono resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso»;

d) l'articolo 11 è abrogato.

L'**articolo 17** reca alcune modifiche al D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708⁵⁷, concernente i lavoratori dello spettacolo, il regime previdenziale dei medesimi (gestito dall'ENPALS) e i relativi datori di lavoro o committenti.

Il **comma 1, lettera a)**, novella l'art. 6, primo e secondo comma, del D.Lgs.C.P.S. n. 708, e successive modificazioni. La modifica concerne i contributi previdenziali, mentre la materia di cui all'attuale secondo comma dell'art. 6 (cioè, il certificato di agibilità) viene trasferita in un altro articolo (cfr. ora *sub* la successiva **lettera c)**).

In base alla novella di cui alla **lettera a)**, l'impresa che occupi lavoratori iscritti all'ENPALS ha l'obbligo di trasmettere, con le modalità stabilite dal medesimo Ente, le relative denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare.

Inoltre, riguardo ai termini temporali per il versamento dei contributi, si fa rinvio alle determinazioni dell'Ente in generale, mentre la norma attuale fa specifico riferimento al consiglio di amministrazione del medesimo Ente.

*Si segnala che, almeno sotto il profilo letterale, resta invariato l'attuale terzo comma dell'art. 6; si osserva in merito che, da un lato, la sanzione ivi posta è presente ora (con modifiche) anche nella novella di cui alla successiva **lettera c)** e che, dall'altro lato, la permanenza della sanzione⁵⁸ nell'art. 6 determinerebbe la sua applicazione ai nuovi obblighi di trasmissione summenzionati.*

Il **comma 1, lettera b)**, sostituisce interamente l'art. 9 del D.Lgs.C.P.S. n. 708, concernente l'obbligo di denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

Il richiamato articolo 9 prevede l'obbligo, per l'impresa, di denunciare all'Ente le persone occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che richieste per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.

⁵⁷ Ratificato dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388. Il D.Lgs.C.P.S. n. 708 reca "Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo".

⁵⁸ Sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

L'impresa è tenuta a notificare ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale. Le richiamate denunce devono essere trasmesse entro 5 giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.

In caso di inosservanza degli obblighi, è prevista una sanzione amministrativa a carico dell'impresa inadempiente da euro 51 a euro 258 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente. In ogni caso, l'importo complessivo della sanzione amministrativa non può superare 516 euro.

Il nuovo testo dell'articolo 9 prevede l'obbligo di denuncia, da parte dell'impresa, dell'instaurazione, della trasformazione e della cessazione dei rapporti di lavoro nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dall'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296).

I richiamati commi 1180-1185 hanno modificato alcuni aspetti della disciplina relativa alle comunicazioni agli uffici competenti relative al rapporto di lavoro.

In primo luogo, il comma 1180, riformulando l'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 510/1996, ha esteso a tutti i datori di lavoro l'obbligo della comunicazione preventiva dell'assunzione dei lavoratori, introdotta precedentemente per il solo settore dell'edilizia. In relazione a ciò, si prevede quindi che, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti a darne comunicazione, anche in via telematica, al servizio per l'impiego competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto, mediante documentazione avente data certa. Si confermano, rispetto alla vigente disciplina, i dati e le informazioni da trasmettere relative al lavoratore e al rapporto di lavoro. Inoltre, con una disposizione volta a semplificare gli adempimenti nel caso di lavoro temporaneo, è stato previsto che le agenzie di lavoro autorizzate siano tenute a comunicare entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

Lo stesso comma, inoltre - introducendo il nuovo comma 2-bis all'articolo 9-bis del D.L. 510/1996 - ha previsto che, in caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro possa essere effettuata entro 5 giorni dall'assunzione, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente all'assunzione, anche in via telematica mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro

Inoltre, il comma 1182 ha stabilito che, sino a quando diventerà effettivamente operativa la modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del D.Lgs. 181 del 2000, rimane in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 38/2000, a cui si deve adempiere esclusivamente con strumenti informatici. Si dispone che la medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per i lavoratori del settore marittimo.

Il comma 1183 integrando il comma 5 dell'articolo 4-bis del D.Lgs. 181/2000, relativo alle comunicazioni da inviare da parte del datore di lavoro ai servizi competenti nel caso di variazione del rapporto di lavoro, ha disposto che tali comunicazioni siano

obbligatorie anche nel caso di trasferimento o distacco del lavoratore, modifica della ragione sociale, trasferimento d'azienda.

Il comma 1184, riformulando il comma 6 dell'articolo 4-bis del D.Lgs. 181/2000, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro subordinato, autonomo, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, inviate al servizio per l'impiego competente mediante gli appositi moduli di cui al comma 7 da definire con decreto interministeriale, siano valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-UTG.

Infine, il comma 1185 ha abrogato l'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 276/2003. Tale disposizione prevedeva che, nel caso di omissioni relative alle comunicazioni sui rapporti di lavoro, i datori di lavoro fossero ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà se l'adempimento della comunicazione veniva effettuato spontaneamente entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione

Il **comma 1, lettera c)**, sostituisce interamente l'art. 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708, e successive modificazioni, concernente il certificato di agibilità. Tale certificato riporta le indicazioni comprese nelle comunicazioni all'ENPALS sui lavoratori occupati dall'impresa; il rilascio del certificato da parte dell'ENPALS è subordinato al pregresso rispetto, da parte dell'impresa, degli obblighi contributivi nei confronti del medesimo Ente.

Rispetto alla versione vigente, il nuovo testo dell'articolo 10:

- riproponendo in maniera sostanzialmente identica le disposizioni contenute attualmente nell'articolo 6, secondo comma, dello stesso D.Lgs.C.P.S. n. 708, prevede che determinate imprese non possano far operare, nei locali di loro proprietà o su cui abbiano un diritto personale di godimento, specifiche categorie di lavoratori dello spettacolo non in possesso del certificato di agibilità (comma 1)⁵⁹;
- riduce (comma 2⁶⁰) l'importo della sanzione amministrativa da euro 129 a euro 125, per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro prestata, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma;
- riformula le norme sulle comunicazioni che deve rendere l'impresa all'ENPALS e il cui contenuto è poi inserito nel certificato di agibilità (commi 3 e 4).

⁵⁹ In particolare, in base alle norme in esame, le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far operare, nei locali di loro proprietà o su cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708, e successive modificazioni, che non abbiano il certificato di agibilità. Nel caso dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali, il certificato di agibilità è richiesto dai medesimi lavoratori (fermo restando l'obbligo di custodia a carico del committente);

⁶⁰ Come detto, nella disciplina vigente la sanzione è posta dal terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708, e successive modificazioni.

Vengono, infine, riproposte le norme, attualmente contenute, rispettivamente, nel quinto e nel quarto comma dell'articolo 10, concernenti l'obbligo di esibire il certificato di agibilità alla richiesta degli organi ispettivi (comma 6) e la condizione che il pagamento di sovvenzioni, contributi e premi, da parte dello Stato, in favore di imprese o di enti, pubblici o privati, operanti nel campo dello spettacolo sia subordinato all'esibizione di apposita dichiarazione dell'ENPALS, la quale attesti che il soggetto non si sia reso inadempiente nei confronti dell'Ente stesso (comma 7).

Infine, il **comma 1, lettera d)**, abroga l'art. 11 del D.Lgs.C.P.S. n. 708, concernente il libretto personale del lavoratore dello spettacolo.

Ai sensi del richiamato articolo 11, ad ogni lavoratore iscritto l'ENPALS rilascia un libretto personale sul quale il datore di lavoro è obbligato a registrare i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati.

Sullo stesso libretto, inoltre, sono trascritte le indennità e le altre prestazioni concesse agli iscritti nonché, alla fine di ciascun anno, gli importi totali dei contributi afferenti all'assicurazione di malattia e di quelli dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti

Tali registrazioni devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l'iscritto cessa la sua occupazione o ne faccia richiesta. In caso di inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale il datore di lavoro è punito con l'ammenda non superiore a euro 5.164⁶¹, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

⁶¹ Ai sensi dell'articolo 10 della L. 689/1981, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.

Articolo 18

(Trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa».

Il comma 1, aggiunge un nuovo comma *9-bis* all'articolo 10 del codice della strada⁶² in tema di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità relativi a beni della medesima tipologia e ripetuti nel tempo, prevedendo che siano soggetti all'autorizzazione periodica rilasciata con modalità semplificate, da definire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.

Si rileva che modifiche all'articolo 10 del codice della strada sono previste dal disegno di legge di riforma del codice, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica (Atto Camera n. 44-B, articolo 4).

Il nuovo comma *9-bis* demanda al Governo:

- entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400/1988⁶³;
- di modificare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica

⁶² Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

⁶³ Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

495/1992⁶⁴) prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo:

- siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento 495/1992;
- rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.

L'articolo 17, comma 1, della citata legge 400/1988, disciplina i regolamenti mediante i quali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, è disciplinata:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

L'articolo 13, del citato regolamento 495/1992, individua i tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali:

- a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;
- b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo;
- c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo. In quest'ultimo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato.

⁶⁴ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Articolo 19

(Riduzione di oneri amministrativi)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Governo approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri di cui al comma 1, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un

Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2009, e con le amministrazioni interessate per materia, coordina la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri di cui al comma 1 presso le amministrazioni statali»;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento»;

d) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese» sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

2. Il programma di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le

risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.

4. I risultati della misurazione di cui al comma 3 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

L'articolo 19, novellando l'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁶⁵, introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea.

Il suddetto art. 25, rubricato "*Taglia-oneri amministrativi*" è finalizzato:

- alla misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato;

- alla riduzione dei suddetti oneri, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25%, così ottemperando all'impegno assunto in sede di Unione europea dallo Stato italiano.

Si ricorda che tale disposizione fa seguito all'impegno assunto dagli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, in occasione del Consiglio europeo riunitosi l'8-9 marzo 2007⁶⁶.

In ordine agli impegni assunti, l'art. 25 definisce l'obiettivo perseguito a livello nazionale, dettando i diversi passaggi da seguire a livello statale e rimandando, per il livello regionale, a quanto previsto dall'art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini) e dai successivi accordi attuativi.

⁶⁵ "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁶⁶ Le conclusioni della Presidenza, rese al suo termine, così recitano: "*Il Consiglio europeo sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi costituisce una misura importante per stimolare l'economia europea, specialmente attraverso il suo impatto sulle piccole e medie imprese. È necessario un forte sforzo congiunto per ridurre in maniera significativa gli oneri amministrativi all'interno dell'Unione europea. Il Consiglio europeo concorda pertanto sulla necessità di ridurre del 25 per cento entro il 2012 gli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell'Unione europea. Tenendo conto delle diverse posizioni iniziali e tradizioni, il Consiglio europeo invita gli Stati membri a fissare i loro obiettivi nazionali con livello di ambizione comparabile nei rispettivi ambiti di competenza entro il 2008*".

Il riferimento, in particolare, è all'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, siglato in sede di Conferenza unificata il 29 marzo 2007.

L'accordo ha dato attuazione al disposto dell'art. 2 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ("*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*"), che ha introdotto, nell'ambito della legge 59/1997, il suddetto art. 20-ter, prevedendo, per l'appunto, "*in attuazione del principio di leale collaborazione*", la conclusione, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di accordi volti al "*perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti*".

Più specificamente, l'art. 9 dell'Accordo ha per oggetto la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi. Vi si formula l'impegno per lo Stato e le regioni di ridurre gli oneri amministrativi del 25% entro il 2012, recependo per la prima volta nell'ordinamento italiano tale impegno, già concordato, in sede di Unione europea, nella riunione del Consiglio dei ministri svoltasi venti giorni prima.

Nella cornice dell'art. 9 dell'Accordo si inscrivono:

- l'indagine condotta dal Formez e presentata nell'ambito del Forum della pubblica amministrazione nel maggio 2008. L'indagine, condotta su 12 Regioni, ha evidenziato "*un ritardo, seppur con dei distinguo da regione a regione, nell'acquisizione e applicazione di strumenti di semplificazione, sia dal punto di vista organizzativo che procedimentale*"⁶⁷.
- le attività sperimentali in materia di riduzione degli oneri amministrativi avviate in 4 Regioni campione, sempre in collaborazione con il Formez (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana).

La **lettera a)** del **comma 1** sostituisce il comma 1 del suddetto art. 25, apportandovi le seguenti modifiche:

- viene eliminato il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008 per l'adozione del programma taglia-oneri (il nuovo termine è previsto dal comma 2, v. *infra*);
- viene eliminata la previsione che limita l'ambito del programma alle materie di competenza statale. L'estensione della norma taglia-oneri alle regioni è bilanciata introducendo l'intesa con la Conferenza unificata;
- con riferimento alla riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si prevede poi, che, allo scopo di uniformare gli adempimenti e definire un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale, si provveda *ex art. 20-ter* della legge 59/1997, in particolare in sede di Conferenza unificata.

La Camera dei deputati ha chiarito che il programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi deve essere approvato dal Governo (ciò

⁶⁷ Comunicato pubblicato sul sito del Formez, www.formez.it, nell'area tematica della semplificazione.

non è specificato nè nella formulazione attualmente vigente dell'art. 25, nè nella formulazione originaria del disegno di legge in esame).

Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri amministrativi, la **lettera b)** istituisce presso la Conferenza unificata un Comitato paritetico formato da 12 membri, di cui 2 designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 2 dal Ministro per la semplificazione normativa, 2 dal Ministro per i rapporti con le Regioni, 6 dalla Conferenza unificata (4 tra i rappresentanti delle regioni, 1 tra i rappresentanti delle province e 1 dei Comuni).

La norma precisa che tale costituzione dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che per la partecipazione al Comitato non sono previsti compensi o rimborsi di spese.

Nel testo attuale, il comma 2 dell'art. 25 si limita ad affidare il coordinamento delle attività di misurazione al Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione⁶⁸ e le amministrazioni interessate a ciascun settore ove viene effettuata la misurazione stessa.

Con la **lettera c)**, in primo luogo, viene inserito un inciso al comma 3 dell'art. 25 volto a precisare che ciascun Ministro adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla propria competenza (**punto 1**).

Si ricorda che il comma 3 richiamato prescrive che ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa, adotta un piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione stessa. I piani elaborati dai singoli Ministri confluiscono, poi, nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, che assicura la coerenza generale del processo.

Viene, inoltre, stabilito che regioni, province e comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo,

⁶⁸ L'istituzione dell'Unità per la semplificazione è stata prevista dall'art. 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. L'Unità è presieduta dal Ministro per la semplificazione normativa; ne fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i componenti (fino ad un massimo di 20) sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità.

L'Unità fornisce supporto generale al Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione e istruisce annualmente il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, che individua gli obiettivi, le azioni necessarie al loro conseguimento, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili, al fine di ricondurre gli interventi di miglioramento della regolazione a un quadro unitario e condiviso.

amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione fino al 25% degli oneri amministrativi (**punto 2**).

Da notare che, seppure nel presupposto dell'ambito di competenza, non appare chiaro il riferimento agli interventi degli enti locali di carattere normativo.

La **lettera d)** modifica il comma 5 dell'art. 25 in esame, allo scopo di ricomprendere anche i cittadini, oltre alle imprese, tra i destinatari dei regolamenti governativi contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi nei diversi settori ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi del summenzionato comma 5 dell'art. 25, sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi gravanti su ciascun settore, congiuntamente ai piani di riduzione degli oneri ed ai piani d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, il Governo, entro il 30 settembre 2012, è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione recanti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei diversi settori ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina.

Invero, l'esclusivo riferimento agli oneri gravanti sulle imprese, secondo la formulazione vigente, sembrava far pensare ad una restrizione dell'ambito di intervento, rispetto alla previsione del comma 1, che si riferisce in generale agli oneri amministrativi, inclusi, dunque, quelli gravanti sui cittadini. Peraltro, già la Commissione europea, nel programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi dell'Unione europea, presentato a tutte le istituzioni europee nel gennaio 2007, ha ristretto il campo d'intervento comunitario ai soli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, pur riconoscendo che il programma possa portare benefici anche ai consumatori (attraverso una riduzione dei prezzi).

Il comma 5 prevede che gli interventi di riduzione confluiscono nel processo di riassetto normativo di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59⁶⁹ con l'obiettivo, sembrerebbe, di voler definire *per relationem* - conformemente al modello di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, il quale impone al legislatore di definire le norme generali regolatrici della materia devoluta a regolamenti di delegificazione - i principi e criteri cui devono conformarsi i regolamenti stessi (si veda, in tal senso il comma 8 del citato art. 20).

Il **comma 2** stabilisce che il programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, di cui al comma 1 dell'art. 25 come sostituito dall'articolo in esame, deve essere approvato entro due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

⁶⁹ L'art. 20 della legge 59/1997, si ricorda, prevede la presentazione del Governo al Parlamento del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo, che a sua volta demanda normalmente la disciplina delle diverse materie a decreti legislativi e regolamenti di delegificazione.

Il **comma 3** prevede che anche le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettivo, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.

Ai sensi del successivo **comma 4**, i risultati della misurazione di cui al comma 3 sono comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE (a cura della Camera dei deputati)

Il 22 ottobre 2009 la Commissione ha adottato il "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE - Piani settoriali di riduzione e azioni 2009" (COM(2009)544).

Nel programma la Commissione passa in rassegna i risultati ottenuti affermando di avere conseguito progressi rilevanti grazie ad un partenariato costruttivo con il Parlamento europeo e il Consiglio, gli Stati membri e le parti interessate.

L'obiettivo futuro della Commissione è quello di ridurre entro il 2012 del 25% gli oneri amministrativi anche tramite le seguenti misure:

- adeguamento delle norme comunitarie in materia di contabilità e di *audit* alle esigenze delle PMI e dei loro operatori, con riferimento, per esempio, alle prescrizioni riguardanti la presentazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite;
- la riduzione dell'onere amministrativo per le imprese farmaceutiche di medicinali veterinari, con riguardo alla procedura della domanda di autorizzazione di immissione in commercio e alla dichiarazione delle modifiche dei termini dell'autorizzazione;
- la semplificazione delle procedure di registrazione, anche attraverso la costituzione di una banca dati, delle imprese marittime che trasportano merci tra due porti della Comunità.

Il Consiglio del 20 novembre 2009 ha adottato conclusioni sul documento e ha chiesto alle Istituzioni europee e agli Stati membri di adoperarsi per raggiungere l'obiettivo della riduzione del 25% degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese in 13 settori prioritari (agricoltura e sovvenzioni agricole, conti annuali/diritto societario, politica di coesione, ambiente, servizi finanziari, pesca, sicurezza alimentare, legislazione farmaceutica, appalti pubblici, statistiche, fiscalità/dogane, trasporti, ambiente di lavoro/rapporti di lavoro). Come indicato dalla Commissione, ciò potrebbe ridurre l'onere di più di 40,4 miliardi di euro. La riduzione degli oneri amministrativi, la semplificazione della legislazione e il completamento delle misure nazionali dovrebbe avvenire secondo il Consiglio preferibilmente entro la fine del 2010.

Articolo 20
(Semplificazione degli obblighi informativi)

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«n-bis) eliminazione degli	obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese».
----------------------------	---

L'**articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati**, inserisce tra i principi e criteri direttivi generali della delega prevista dall'art. 20 della legge 59/1997 anche l'eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese.

Si ricorda che il suddetto art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59⁷⁰ prevede che il Governo presenti al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

Tale disegno di legge prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 400/1988, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative suddette si attiene a una serie di principi e criteri direttivi elencati dal comma 3 del suddetto art. 20.

L'articolo in esame inserisce nell'elencazione di principi e criteri direttivi di cui all'art. 20, comma 3, della legge 59/1997 una nuova lettera n-bis) che prevede l'eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato, quelli richiesti alle piccole imprese.

⁷⁰ "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Articolo 21

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del titolo II del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure

necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee e internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sull'affidabilità e sulla correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.

L'articolo è stato **introdotto dall'Assemblea della Camera**, mediante riformulazione di un emendamento dei deputati Bressa, Giovanelli, Amici e Vassallo su cui il Relatore ed il Governo hanno dato parere favorevole.

La previsione di una delega al Governo, da esercitare entro il 31 dicembre 2011, attiene alle "ulteriori" misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente⁷¹.

Il vincolo è che la certificazione sia rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali e che attenga le attività coperte da tale certificazione.

⁷¹ Le norme Iso sono elaborate dall'*International Organization for Standardization* (Iso) di Ginevra, che nel 1987 ha emesso un insieme di norme - denominate ISO 9000 - per standardizzare nel mondo lo scambio di beni e servizi. Le norme ISO 9000 definiscono soprattutto gli aspetti qualitativi di tale scambio ed indicano ad un'impresa come essa debba operare per garantire un costante livello di qualità e soddisfare così le esigenze dei propri clienti. Tali norme (modificate una prima volta nel 1994 e una seconda nel 2000) rappresentano dunque il riferimento, riconosciuto a livello mondiale, per la certificazione del sistema di gestione per la qualità delle organizzazioni di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni. La ISO 9001:2000 pone al centro della realizzazione di un sistema di gestione il cliente e la sua soddisfazione ed il continuo miglioramento delle prestazioni offerte dall'azienda, siano esse espresse in termini di prodotto o di servizio. A livello europeo, le norme Iso 9000 sono state recepite e pubblicate dal Cen (*Comité européen de normalisation*), e in Italia dall'Uni (Ente nazionale italiano di unificazione).

Per converso il decreto delegato dovrà prevedere l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.

La delega, che andrà esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni⁷², opererà "anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del titolo II del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133": si tratta del capo contenente, tra l'altro, la disposizione (articolo 30) che già prevede la semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione. Vi si statuisce che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione. Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.

Si tratta di una disposizione che è dichiarata dalla legge stessa "espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela". La

⁷² Per i criteri di cui all'articolo 20, cfr. nota all'articolo 4 e articolo 20; i rimanenti criteri menzionati sono i seguenti: favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione; definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione; concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali; valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali; favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione; definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione; concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali; valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali.

Corte costituzionale, con sentenza 16 - 26 novembre 2009, n. 311, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale normativa, ma va notato che la sua entrata in vigore era subordinata all'adozione di un regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), volto ad individuare le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

Evidentemente, la nuova delega mira a sormontare l'approccio gradualistico che rimonta a questa norma del 2008 e, prim'ancora, all'articolo 10, comma 2, del disegno di legge governativo Atto Camera n. 2161 della XV legislatura (firmatari i ministri Nicolais e Padoa Schioppa)⁷³: vi si proponeva una norma finalizzata a riorganizzare e a razionalizzare il sistema dei controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e di certificazione di qualità. In particolare, la disposizione prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico) fossero individuate le materie e le tipologie di attività nelle quali i suddetti controlli amministrativi "si sovrappongono ai controlli periodici svolti dai soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee e internazionali sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità".

Anche alla luce del parere espresso dalla VIII Commissione, in Assemblea della Camera dei deputati l'allora relatore Oriano Giovanelli, aveva proposto una riformulazione che diede luogo all'articolo 13 del testo trasmesso all'altro ramo (Atto Senato n. 1859, ivi decaduto con la fine anticipata della XV legislatura): per essa, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) sarebbero state individuate le ipotesi in cui "il controllo espletato dagli organi amministrativi competenti in materia ambientale può essere sostituito dai controlli che, sulle imprese in possesso di una certificazione ai sensi della normativa internazionale ISO 14001, sono eseguiti dai soggetti certificatori, debitamente accreditati, ai fini dell'ottenimento o del mantenimento della certificazione stessa. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità e le forme di controllo sugli enti certificatori ed è disciplinato l'obbligo per i medesimi enti di mettere a disposizione del pubblico i dati raccolti, nonché di

⁷³ *Disposizioni volte alla modernizzazione e all'incremento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese.*

denunciare le violazioni riscontrate alle autorità amministrative e giudiziarie competenti, anche ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni".

Al di là dell'operatività condizionata (prevista in quella proposta, per cui essa si sarebbe applicata, per un periodo transitorio di due anni, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultassero certificate in base alla normativa internazionale ISO 14001), vi si prevedeva la trasmissione, da parte degli organi amministrativi competenti, di relazioni semestrali sullo stato di applicazione del decreto, sì che il Governo, valutati gli esiti dell'attività svolta, disciplinasse in modo definitivo il regime dei controlli, introducendo le eventuali misure correttive.

Articolo 22

(Comunicazione tramite posta elettronica certificata)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, effettuano esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del citato codice:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le comunicazioni previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1975, n.191.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della presente legge.

L'**articolo 22**, che originariamente riguardava il regolamento anagrafico della popolazione residente, **nel testo novellato dalla Camera dei deputati**, prevede che le pubbliche amministrazioni che già dispongono di un proprio sito effettuo alcune comunicazioni previste da leggi e regolamenti esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata.

Il **comma 1** prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 54, comma 2-ter, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - ossia le pubbliche amministrazioni che già dispongono di un proprio sito - effettuano esclusivamente in modalità telematica

tramite la posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del citato Codice, le seguenti comunicazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti: dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'**ordinamento dello stato civile** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; dal **regolamento anagrafico della popolazione residente** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la **tenuta e la revisione delle liste elettorali**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste: dal regolamento di **esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza** di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; dal regolamento di **attuazione del Testo unico sull'immigrazione** al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162 c.c.;

Ai sensi dell'art. 162 c.c., le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194 c.c.. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta del regime di separazione.

d) le comunicazioni previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1975, n. 191, recante "*Nuove norme per il servizio di leva*" (ai sensi dell'art. 10, la lista di leva è firmata dal capo dell'amministrazione comunale e trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di aprile, al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonché, per i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio leva della capitaneria di porto competente per territorio).

Il **comma 2** prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo in esame.

Tali decreti sono adottati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (**comma 3**).

Le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d), sono invece disciplinate con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro il medesimo termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (**comma 4**).

Il **comma 5** fa salve le disposizioni di cui all'art. 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185⁷⁴ come da ultimo modificato dall'art. 32 del provvedimento in esame.

L'art. 16-*bis* reca una serie di misure di semplificazione per le famiglie e le imprese. In particolare, i commi 5 e 6 riguardano la posta elettronica certificata e sono oggetto di modifica da parte dell'art. 32 del provvedimento in esame.

⁷⁴ "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 23

(Matrimonio dello straniero nella Repubblica)

1. Nell'articolo 116 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«In caso di rifiuto del nulla osta di cui al primo comma o nel caso in cui tale nulla osta non sia stato trasmesso al richiedente entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data della richiesta inviata dall'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di

ricevimento, l'ufficiale dello stato civile, qualora ritenga che vi siano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n.218, trasmette immediatamente gli atti al pubblico ministero ai fini dell'attivazione del procedimento di cui al secondo comma dell'articolo 98 del presente codice».

L'articolo 23 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 116 del codice civile.

Il primo comma di tale articolo, nella formulazione vigente, stabilisce che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che, in base alle leggi cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio, nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (quest'ultimo requisito è stato introdotto dall'articolo 15 della legge 15 luglio 2009, n. 94). La modifica proposta al predetto articolo del codice civile consiste nell'introduzione nello stesso di un comma aggiuntivo volto a prevedere che in caso di rifiuto del nulla osta - o nel caso in cui tale nulla osta non sia stato trasmesso al richiedente entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data della richiesta inviata dall'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - l'ufficiale dello stato civile, qualora ritenga che vi siano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218 in materia di diritto internazionale privato, trasmetta immediatamente gli atti al pubblico ministero ai fini dell'attivazione del procedimento di cui al secondo comma dell'articolo 98 dello stesso codice civile. In proposito, va rammentato che il citato articolo 16 prevede che la legge straniera non sia applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico e che, in tal caso, si applichi la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza dovrà trovare applicazione la legge italiana.

La disposizione in esame stabilisce pertanto che, ove l'ufficiale dello stato civile abbia ragione di ritenere che la competente autorità del paese straniero non abbia rilasciato il nulla osta in applicazione di disposizioni della legge straniera

che sono contrarie all'ordine pubblico⁷⁵, lo stesso ufficiale debba trasmettere gli atti al pubblico ministero che, ove concordi con la valutazione dell'ufficiale di stato civile circa le ragioni per cui non è avvenuto il rilascio del nulla osta, potrà proporre ricorso al tribunale ai sensi del richiamato secondo comma dell'articolo 98 del codice civile.

La previsione è stata introdotta nel disegno di legge nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e, come risulta dai lavori parlamentari⁷⁶, la modifica proposta intende porre rimedio ad inconvenienti emersi nella prassi applicativa della disposizione contenuta nel già ricordato primo comma dell'articolo 116 del codice civile. In particolare, si è richiamata l'attenzione sul fatto che, in casi di matrimoni fra un cittadino italiano e una cittadina straniera (o viceversa), le autorità di alcuni Paesi arabi subordinano talora il rilascio del nulla osta alla conversione alla fede mussulmana⁷⁷. In tali ipotesi - ovvero in situazioni simili - l'indispensabilità del nulla osta richiesto dal vigente primo comma dell'articolo 116 del codice civile rischia, in concreto, di condizionare la conclusione del matrimonio in Italia al rispetto di disposizioni di legge straniera palesemente contrarie all'ordine pubblico italiano. La modifica proposta dalla Camera dei deputati, mediante il rinvio al meccanismo procedurale previsto dal secondo comma dell'articolo 98 del codice civile, consentirebbe pertanto di investire della questione l'autorità giurisdizionale italiana, cui spetterebbe il compito di valutare se effettivamente il mancato rilascio del nulla osta sia conseguenza dell'applicazione di norme straniere contrarie all'ordine pubblico italiano e, ove ricorra tale circostanza, provvedere ai sensi del sopra ricordato articolo 16 della legge n. 218 del 1995.

⁷⁵ Il riferimento è da intendersi come specificamente rivolto alla nozione di ordine pubblico rilevante come limite all'applicazione delle leggi straniere ai sensi della citata legge n. 218 del 1995 in tema di diritto internazionale privato.

⁷⁶ Si veda in particolare il resoconto stenografico della seduta n. 334 dell'Assemblea della Camera dei deputati.

⁷⁷ Nel corso dell'esame parlamentare è stato altresì evidenziato il rischio che, una volta abbracciata la fede mussulmana, potrebbe talora non essere più consentito di abbandonarla per un altro credo, perché, in alcuni Paesi musulmani, ciò comporterebbe l'accusa di apostasia, punita con la pena di morte.

Articolo 24

(Modifiche agli articoli 3 e 75-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carte d'identità rilasciate ai minori e di attività di produzione e commercio di supporti audiovisivi)

1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità a fini di espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sulla carta d'identità, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o

l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 21 novembre 1967, n.1185, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un'autorità competente al rilascio della carta d'identità».

2. Al comma 1 dell'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, dopo le parole: «deve darne preventivo avviso» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità telematica,» e le parole: «L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.» sono soppresse.

L'**articolo 24** reca, al **comma 1**, norme volte a consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i 10 anni di età. Esso prevede, inoltre, che i minori dei 14 anni che si recano all'estero possano utilizzare la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati. Il **comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che i soggetti che intendono esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, ovvero vendita, noleggio o cessione di nastri, dischi, videocassette, ecc., possano darne preventivo avviso al questore, ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro, anche in modalità telematica. Viene invece soppresso il rinnovo annuale dell'iscrizione nel registro.

In particolare, il **comma 1** modifica l'art. 3, comma 1, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.u.l.p.s.), al fine di consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i 10 anni di età (**lettera a**)).

Si ricorda che il citato art. 3 attualmente dispone che il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni 15 aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità

conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

In ordine alle modifiche recentemente intervenute in materia, si ricorda che l'art. 31, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁷⁸ ha modificato lo stesso art. 3 del T.u.l.p.s., prevedendo che la carta d'identità, cartacea ed elettronica, benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, che stabiliva, invece, una validità quinquennale. Contestualmente, a partire dal 1° gennaio 2010, è stata prevista come obbligatoria la presenza sul documento delle impronte digitali del soggetto.

L'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194⁷⁹ ha prorogato dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011, il termine a partire dal quale le carte d'identità dovranno obbligatoriamente essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Lo stesso provvedimento ha introdotto la norma in virtù della quale la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.

Si segnala, infine, che la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

La **lettera b)** introduce un nuovo comma nel corpo dell'art. 3 del T.u.l.p.s., a norma del quale i minori dei 14 anni che si recano all'estero (in uno degli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati con i quali vigono accordi internazionali) potranno utilizzare, in luogo del passaporto, la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci ovvero da chi, in qualità di persona, ente o compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, verrà menzionato sulla carta d'identità oppure su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, lettera a), della suddetta legge 21 novembre 1967, n. 1185⁸⁰. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un'autorità competente al rilascio della carta d'identità.

Si ricorda che l'art. 3 della legge 1185/1967, alla lettera a), stabilisce che non possono ottenere il passaporto coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare.

⁷⁸ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁷⁹ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

⁸⁰ "Norme sui passaporti".

La disposizione in esame riproduce quanto previsto, con riferimento al passaporto, dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 1185/1967.

Il **comma 2, inserito dalla Camera dei deputati**, prevede che la comunicazione al questore di cui all'art. 75-*bis* del T.u.l.p.s. può essere effettuata anche telematicamente.

La suddetta disposizione prevede che chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.

Viene inoltre abrogata la disposizione in base alla quale la suddetta iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Articolo 25*(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le modalità tecniche definite dal regolamento previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno

2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole: «Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.80, predispone» sono sostituite dalle seguenti: «I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispongono».

L'articolo 25 è volto ad accelerare e semplificare le attività svolte dallo sportello unico dell'edilizia, prevedendo che esse avvengano in via telematica. Attualmente l'art. 5 del DPR 380/2001, che disciplina il funzionamento dello sportello unico dell'edilizia, contempla il ricorso anche alle modalità telematiche unicamente per avere accesso alle informazioni sugli adempimenti necessari per

le procedure previste dal T.U.⁸¹. Ai sensi dell'articolo in esame, il richiedente dovrà, pertanto, trasmettere allo sportello unico in via telematica tutte le domande, dichiarazioni, comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e, a sua volta, lo sportello unico dovrà provvedere all'inoltro, sempre in via telematica, della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento.

Anche le altre amministrazioni che intervengono nel procedimento dovranno adottare modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione analoghe a quelle individuate dal regolamento previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto-legge 112/2008 relativo alla semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive.

La Commissione referente ha proposto all'Assemblea della Camera, che vi ha aderito, l'aggiunta del riferimento alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tale disposizione prevede che, per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto

⁸¹ L'art. 5 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), reca le norme che disciplinano il funzionamento dello sportello unico per l'edilizia. Esso è un ufficio costituito presso le amministrazioni comunali, nell'ambito della loro autonomia, per curare tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi sull'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività (cd. DIA).

Lo sportello unico provvede in particolare:

a) alla ricezione delle DIA e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, compreso il certificato di agibilità, nonché i progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi del d.lgs. 42/2004;

b) a consentire l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal T.U., all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

c) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del T.U.

Inoltre, ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, lo sportello unico acquisisce direttamente il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ed il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

L'ufficio cura altresì l'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio con numerose altre amministrazioni (per citarne alcune l'ufficio tecnico della regione per le costruzioni in zone sismiche, la Soprintendenza per gli interventi edilizi su immobili vincolati, l'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato, l'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici).

modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale⁸². Con decreto del direttore dell'Agenzia (che vi ha provveduto con D. Dirett. 6 dicembre 2006, in Gazz. Uff. 12 dicembre 2006, n. 288) sono state determinate le procedure attuative, le tipologie e termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità di interscambio.

Tali modalità dovranno assicurare l'interoperabilità con le modalità tecniche che saranno previste dal regolamento di delegificazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 112/2008, per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive di cui al D.P.R. 447/1998. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il governo dovrà, quindi, adottare norme regolamentari di modifica dell'art. 5 del T.U. secondo le nuove norme contenute nell'articolo. Non sono previsti oneri dall'attuazione di tali disposizioni, in quanto le amministrazioni interessate dovranno provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'obiettivo di armonizzare la normativa in materia edilizia con le previsioni dell'articolo 38 in materia di sportello unico per le attività produttive - evitando la vigenza di un regime normativo differenziato (ad esempio, tra le istanze di permesso di costruire presentate nell'ambito delle procedure di autorizzazione per le attività di impresa e le altre istanze) - era stato anche condiviso in fase di audizioni dinanzi alla I Commissione della Camera dei deputati: nella seduta del 22 aprile 2010 il rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori edili, aveva giudicato lo Sportello unico per l'edilizia "un ottimo strumento perché consente, finalmente, al cittadino di recarsi presso la pubblica amministrazione e presentare la documentazione, ed è allora il responsabile del procedimento che si attiva con tutti gli enti interessati. C'è però un difetto: il responsabile del procedimento manda la richiesta di parere di autorizzazione ad un ente esterno all'amministrazione, ma non ha alcun potere coercitivo nei confronti di questa amministrazione; pertanto, se una volta inoltrata la richiesta le amministrazioni interpellate non rispondono, il procedimento si blocca". Nella stessa sede il rappresentante dell'Associazione nazionale proprietà edilizia affermava di credere che "l'aver introdotto la trasmissione di dati, richieste di pareri e simili tra le amministrazioni pubbliche che intervengono nei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi a svolgere attività edilizie, sia indice di una vera volontà di

⁸² In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia (per il quale v. il D.P.C.M. 6 maggio 2008), l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza.

semplificazione, ma che dovrebbe essere accompagnata da una revisione di tutti i termini per gli adempimenti conseguenti, eventualmente in sede di attivazione della delega di cui ai successivi articoli".

In ogni caso la Commissione ha proposto all'Assemblea, che ha convenuto, anche una modifica del procedimento di emanazione del piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che mira a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 del citato articolo 38, attraverso gli strumenti di semplificazione: il procedimento è ora posto in capo ai Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 26

(Semplificazione in materia di pubblicazione di informazioni fiscali nonché disposizione in materia di addizionale comunale e provinciale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nella *Gazzetta Ufficiale*» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito individuato con decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002,».

2. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

L'**articolo 26, inserito dalla Camera**, al comma 1 semplifica la pubblicità delle informazioni fiscali, prevedendo la pubblicazione elettronica (su un sito web individuato dal Ministero dell'economia e finanze), in luogo di quella sulla *Gazzetta Ufficiale*, dell'importo della maggiorazione dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'art. 50, co. 3, D.Lgs. 446/1997, mentre al comma 2 modifica la data di riferimento (31 dicembre in luogo del 1° gennaio) per l'individuazione del domicilio fiscale del contribuente ai fini della determinazione dell'addizionale provinciale e comunale IRPEF.

Più in dettaglio, il **comma 1**, con una novella al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997⁸³, prevede che ciascuna regione può aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF con proprio provvedimento da pubblicare - anziché nella *Gazzetta Ufficiale* (come previsto dalla disposizione vigente) - nel sito individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.

⁸³ Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Per l'individuazione del sito da utilizzare per la pubblicazione si fa riferimento in particolare al decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002⁸⁴.

Al riguardo, l'articolo 1, comma 1, del decreto sopra citato prevede che la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche deve effettuarsi nel sito Internet denominato *www.finanze.it* a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2**, con una novella al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998⁸⁵, interviene sulla disciplina dell'addizionale provinciale e comunale IRPEF. Per effetto della modifica proposta, si prevede che l'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti (anziché alla data del 1° gennaio come previsto dalla normativa vigente).

Si ricorda che il comma 4 citato prevede altresì che l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del TUIR.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote previste al reddito imponibile dell'anno precedente.

⁸⁴ Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

⁸⁵ Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

Articolo 27

(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione)

1. Avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, nella composizione prevista dall'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, integrata dal magistrato estensore della deliberazione impugnata, e nelle forme previste dall'articolo 40 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n.1214 del 1934. Le sezioni riunite decidono in via definitiva entro centottanta giorni dalla data di deposito del ricorso.

L'**articolo 27** prevede la possibilità per gli organi di vertice politico delle amministrazioni e degli enti interessati di ricorrere avverso le decisioni della Corte di conti in sede di controllo sulla gestione innanzi alle sezioni riunite. Sono impugnabili le deliberazioni che hanno "particolare rilevanza per il sistema della finanza pubblica".

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge originario (A.C. 3209), la disposizione in esame "*mira a valorizzare le funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione*".

I soggetti legittimati al ricorso sono le amministrazioni e gli enti interessati, attraverso i loro organi politici di vertice cui spetta la decisione in ordine alla proposizione del ricorso.

I termini (perentori) per la presentazione del ricorso sono stabiliti in 60 giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni, mentre il termine per la decisione sul ricorso è di 180 giorni dalla data del deposito.

L'oggetto del ricorso è individuato nelle deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione; ma non tutte le deliberazioni sono impugnabili, bensì esclusivamente quelle che hanno "*particolare rilevanza per il sistema della finanza pubblica*".

Tale precisazione sembra mantenere indefinito l'ambito delle deliberazioni impugnabili che, pertanto, richiederebbe un chiarimento.

Il controllo sulla gestione

La riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti realizzata dalla legge 20/1994 si è mossa nella direzione di ridurre i controlli preventivi di legittimità, valorizzando al contempo il controllo sull'attività e sulle gestioni come strumento per la verifica del rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia.

Più in particolare, i tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall'amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni all'amministrazione.

L'art. 3, comma 4, prevede che la Corte svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, poi, accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

La Corte, inoltre, definisce ogni anno i programmi ed i criteri di riferimento del controllo di gestione sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari.

Le funzioni di controllo sono esercitate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato che delibera sulla gestione delle attività dei ministeri e dalle Sezioni regionali di controllo che esercitano il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione, delle amministrazioni regionali degli enti locali, e dei loro enti strumentali, delle università e delle istituzioni pubbliche aventi sede nella regione.

Il risultato dell'attività di controllo consiste nei referti con la quale la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti (art. 3, comma 3, legge 20/1994).

La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato il rapporto fortemente collaborativo della Corte dei conti nei confronti delle amministrazioni interessate, per cui è data alla prima la possibilità di formulare alle seconde in qualsiasi momento *"le proprie osservazioni e di ricevere dalle stesse comunicazione delle misure conseguenzialmente adottate. Questo tipo di rapporto è la conseguenza del fatto che il controllo dei risultati della gestione è, prima di tutto, diretto a stimolare nell'ente o nell'amministrazione controllati processi di autocorrezione sia sul piano delle decisioni legislative, dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei controlli interni"* (sentenza n. 29 del 1995).

La previsione della possibilità di ricorso alle sezioni riunite avverso le decisioni emanate in sede di controllo sulla gestione conduce ad una sorta di "giurisdizionalizzazione" di tali atti da valutare in relazione alle richiamate considerazioni della Consulta.

I ricorsi sono impugnabili davanti alla sezioni riunite delle Corte di conti con le seguenti precisazioni:

- il numero dei giudici membri delle sezioni riunite non può essere minore di 11 (composizione prevista dall'art. 4, secondo comma, del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, richiamato dalla disposizione in esame);
- tale composizione è integrata dal magistrato della sezione di controllo estensore della decisione impugnata;
- le forme del giudizio sono quelle della giurisdizione contenziosa, le stesse che si applicano all'esame, da parte delle medesime sezioni riunite, sul rendiconto generale dello Stato (ai sensi dell'art. 40 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, richiamato dalla disposizione in esame).

La decisione delle sezioni riunite è definitiva.

Per giurisdizione contenziosa si intende, presumibilmente, quella regolata dal Capo V del Testo unico del 1934, avente ad oggetto i giudizi di conto e responsabilità (artt. 44 e seguenti).

Si osserva, in proposito, che la disposizione estende al controllo di gestione, sebbene limitatamente al ricorso presso le sezioni riunite, una procedura afferente esclusivamente alla funzione giurisdizionale, e non di controllo, della Corte dei conti, ad eccezione della delibera sul rendiconto generale dello Stato.

Le sezioni riunite

Si ricorda preliminarmente che le sezioni riunite non sono un organismo unitario, in quanto esistono sezioni riunite per ciascuna funzione della Corte.

Le sezioni riunite in sede non giurisdizionale sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle funzioni esercitate da trentaquattro magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati (decreto-legge 2 ottobre 1996, n. 543, recante "*Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639).

Le funzioni delle sezioni riunite in sede di controllo sono indicate dall'art. 8 della Deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite 16 giugno 2000, "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000)*". Tra questa la deliberazione in ordine alla ricusazione del visto da parte della sezione di controllo (anche regionali) sugli atti o decreti presentati alla Corte in sede di controllo preventivo.

Articolo 28

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il Sistema statistico nazionale, nonché dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati e, in particolare, del regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali».

L'**articolo 28** prevede che l'utilizzo e la formazione della base unitaria di dati realizzata con l'integrazione tra i sistemi informativi dei Ministeri dell'economia, del lavoro, della salute, nonché dei soggetti ad essi collegati o vigilati o controllati avvenga nel generale rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale oltre che nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati.

In particolare, esso modifica l'art. 11 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78⁸⁶, finalizzato alla istituzione – attraverso l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati – di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

Attualmente, l'art. 11 stabilisce che la formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto:

- dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009⁸⁷,
- della normativa sulla protezione dei dati personali.

⁸⁶ "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini".

⁸⁷ "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)".

La disposizione in esame prevede invece che la formazione e l'utilizzo della suddetta base unitaria avvenga nel rispetto:

- delle norme e procedure che regolano il Sistema statistico nazionale;
- dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, e in particolare del suddetto regolamento 223/2009;

Il rinvio al regolamento 223/2009 lascerebbe supporre che si intenda fare riferimento ai principi vigenti in materia di trattamento dei dati statistici.

- della normativa sulla protezione dei dati personali.

Articolo 29

(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – *(Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero)*. –

1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai

fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune d'iscrizione nell'AIRE.

3. Con le modalità indicate nel comma 2 i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.

4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale.

5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

L'**articolo 29**, inserendo l'articolo 4-bis al D.P.R. n. 605 del 1973⁸⁸, reca disposizioni concernenti l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini italiani residenti all'estero che risultano iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

La legge n. 470 del 1998 ha istituito le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell'Interno. Le anagrafi dei Comuni raccolgono le informazioni dei cittadini e delle famiglie che, a seguito di un trasferimento permanente all'estero, sono cancellati dall'anagrafe della popolazione residente. I dati contenuti nelle anagrafi dei Comuni sono trasmessi al Ministero dell'Interno che raccoglie, in un unico archivio, il complesso dei dati ricevuti.

⁸⁸ *Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.*

L'iscrizione all'AIRE interessa anche i cittadini nati e residenti all'estero e i cittadini residenti all'estero che acquisiscono la cittadinanza italiana.

Non sono, in ogni caso, iscritti nelle anagrafi i cittadini che si recano all'estero per un periodo inferiore ai dodici mesi.

In particolare, il **comma 1 del nuovo articolo 4-bis** prevede che, ove non risulti già attribuito, ai cittadini italiani iscritti all'AIRE venga attribuito d'ufficio, da parte dell'amministrazione finanziaria, il codice fiscale previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali. In altre parole, si estende ai richiamati cittadini l'automatica attribuzione del codice fiscale già vigente per i cittadini residenti in Italia.

L'attribuzione del codice fiscale è finalizzata alla sua utilizzazione come codice unico identificativo nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005.

Il citato articolo 72 del codice dell'amministrazione digitale distingue tra l'«interoperabilità di base», i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini e «interoperabilità evoluta», ossia i servizi volti a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.

La «cooperazione applicativa» riguarda l'attività interna dell'amministrazione finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, il **comma 2 del nuovo articolo 4-bis** affida ai Comuni competenti il compito di trasmettere, all'atto dell'iscrizione nell'AIRE, i dati dei cittadini all'anagrafe tributaria.

Ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 605/1973 presso l'anagrafe tributaria sono raccolti su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentati agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza a fini tributari.

In particolare, i Comuni competenti devono fornire all'anagrafe tributaria per il tramite del Ministero dell'interno:

- i dati indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*) del D.P.R. n. 605/1973, ossia il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita nonché il sesso. La norma in esame stabilisce che, per i soggetti iscritti all'AIRE, in luogo del domicilio fiscale richiesto nella richiamata lettera *a*), deve essere indicato il Comune d'iscrizione dell'AIRE;
- l'indicazione della residenza all'estero.

I Comuni sono inoltre tenuti a trasmettere all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica rispetto ai dati anagrafici che interessano i cittadini iscritti nell'AIRE (**comma 3 del nuovo articolo 4-bis**).

L'attribuzione del codice fiscale è comunicata ai cittadini interessati da parte della rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio (**comma 4 del nuovo articolo 4-bis**).

Infine, il **comma 5 del nuovo articolo 4-bis** reca una norma di neutralità finanziaria, stabilendo che le attività sopra indicate dovranno essere svolte dalle amministrazioni interessate utilizzando - come specificato a seguito di una **modifica apportata dalla Camera** - le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 30

(Pagella elettronica e università digitale)

1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche di cui al primo periodo redigono la pagella in forma elettronica.

2. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul *web* o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per gli studenti,

riducendo i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare per via telematica l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché le relative verbalizzazioni e conservazione dei documenti in forma digitale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche relative al sistema pubblico di connettività previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 4, tenendo conto e promuovendo la diffusione delle migliori pratiche già in uso presso le università italiane.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 riguarda la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia, con riferimento alla previsione della pagella in forma elettronica, e l'accelerazione dell'innovazione digitale nelle università per migliorare i servizi per gli studenti. In base alla relazione illustrativa⁸⁹, si tratta di interventi che si inseriscono nel piano *e-government* 2012.

Il piano *e-government* 2012, presentato il 21 gennaio 2009, è volto a diffondere i servizi di rete, l'accessibilità e la trasparenza della pubblica amministrazione, anche per rispondere all'indirizzo europeo di ridurre gli oneri amministrativi del 50 per cento entro il 2012 al fine di rafforzare la competitività. Esso comprende 80 progetti riferiti a quattro ambiti di intervento prioritari:

- settoriali, riferiti alle amministrazioni centrali dello Stato e alle università;
- territoriali, riferiti sia alle regioni sia ai capoluoghi;
- di sistema, mirati allo sviluppo di infrastrutture;
- internazionali, per mantenere un forte impegno nella rete europea delle infrastrutture e nella rete europea della innovazione e della *'best practice'*.

L'impegno finanziario di legislatura è previsto in 1.380 milioni di euro.

Tra i progetti sono compresi i seguenti:

- interazione digitale scuola-famiglia, che è volto alla semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia attraverso la disponibilità in rete dei principali documenti prodotti dalle scuole;
- strumenti innovativi per la didattica digitale, che prevede che tutte le scuole siano dotate di almeno tre aule informatizzate con lavagne digitali interattive e *personal computer*⁹⁰.

Per entrambi i progetti il piano prevede l'attivazione dei servizi per il 40% delle scuole nel 2009, per l'80% delle scuole nel 2010 e per l'ultimo 20% nel 2011.

Peraltro, già il 2 ottobre 2008 erano stati presentati (per quanto qui interessa):

- il progetto "Scuola/famiglia via web" (registro elettronico, rilevazione di assenze e presenze con comunicazione via cellulare o *e-mail*, accesso in rete al fascicolo dello studente, prenotazione dei colloqui, pagella *on-line*);
- il progetto "Servizi *on line* per le Università" (dotare le Università di servizi di connettività Wi-Fi e VoIP e introdurre metodologie e strumenti di dematerializzazione);
- il progetto "Università digitale" (sviluppare e diffondere soluzioni innovative miranti alla semplificazione amministrativa e alla razionalizzazione dei servizi⁹¹).

⁸⁹ Allegata all'Atto Camera n. 3209.

⁹⁰ Ulteriori informazioni sono disponibili su http://governo.it/GovernoInforma/Dossier/piano_e_gov_2012/.

⁹¹ Nella stessa occasione erano stati presentati anche: il Progetto "Innova Scuola" (per la realizzazione di strumenti per la creazione e fruizione in rete di contenuti didattici digitali, lo sviluppo di contenuti didattici fruibili on-line, il potenziamento della dotazione informatica delle scuole); il Progetto "Anagrafe scolastica nazionale (aggiornamento dell'anagrafe); il Progetto "La rete delle scuole" (per connettere le scuole al sistema pubblico di connettività (SPC). Inoltre, si era data notizia dell'avvio del progetto di diffusione delle lavagne interattive e del fatto che l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia

In particolare, i **commi 1 e 2** si riferiscono alla pagella elettronica.

Ai sensi del **comma 1**, le scuole, sia pubbliche che paritarie⁹², hanno la facoltà di redigere la pagella elettronica negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 e l'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013.

Il **comma 2** specifica che la pagella elettronica ha validità legale, è resa disponibile sul *web* o tramite posta elettronica o in altra modalità digitale. Sia nel regime di obbligatorietà, sia nel regime di possibilità, è fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento.

Con nota 588 del 16 febbraio 2010, il MIUR ha comunicato che, nell'ambito del protocollo di intesa del 30 ottobre 2008, e congiuntamente al Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata avviata la realizzazione del progetto "**Servizi scuola-Famiglia via web**" e che dal 18 febbraio 2010 è disponibile *on line*,

scolastica avrebbe organizzato un **percorso di formazione** rivolto a 24.000 docenti di tutte le discipline per la progettazione di attività didattiche con l'uso della Lavagna interattiva multimediale (LIM) e delle risorse digitali in rete. Si veda:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scuola_moderna/index.html.

Il 30 ottobre 2008 è stato, quindi, siglato un protocollo di intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il 25 settembre 2009 i due Ministri hanno poi illustrato, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, gli interventi, già in atto o da attuare, finalizzati all'innovazione digitale della scuola. In tale circostanza si è evidenziato, quanto alle iniziative del MIUR:

- che il Progetto "La scuola digitale" si articola in due fasi. La prima, proposta a gennaio 2009 e già operativa, prevede l'introduzione delle LIM; la seconda, denominata Cl@ssi2.0, ha come obiettivo l'utilizzo delle ICT nelle scuole e coinvolge la scuola secondaria di I° grado. Sono state selezionate 156 scuole, entreranno in formazione 1.404 insegnanti di tutte le discipline e 3.526 studenti delle classi prime. Il progetto coinvolge 19 Università e l'Agenzia Scuola.

- Quanto al progetto LIM, sono state installate 7.697 LIM che si uniscono alle 3.300 LIM fornite dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica. Inoltre, sono iniziati i corsi di formazione che dureranno per tutto l'anno scolastico coinvolgendo circa 30.000 docenti.

Quanto alle iniziative dei due dicasteri, oltre il progetto Servizi scuola-famiglia via web, sono stati presentati:

- il progetto "Compagno di classe", volto a favorire l'adozione da parte degli studenti delle scuole medie di un mini PC portatile come supporto alla didattica;

- l'aggiornamento del portale Innovascuola, dal quale le scuole possono scaricare materiali digitali per la didattica;

- l'istituzione di un Premio per i migliori contenuti digitali prodotti dalle scuole, anche in collaborazione con l'Università (informazioni sul premio bandito il 1° febbraio 2010: <http://www.premioscuolainnovazione.it/bando/>);

- la firma di protocolli di intesa con realtà imprenditoriali ai fini dello sviluppo di soluzioni tecnologiche, della formazione degli insegnanti, della messa a disposizione degli studenti di strumenti di telecomunicazione quali chiavette e Netbook. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scuola_digitale/.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 112/2008, a partire dall'a.s. 2008/2009 deve essere data la preferenza, nelle scelte dei docenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella **rete internet**. Questa diventa la regola entro l'A.S. 2011/2012.

⁹² Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 10 marzo 2000, n. 62, *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*, le scuole paritarie private e degli enti locali sono elementi costitutivi del sistema nazionale di istruzione, accanto alle scuole statali.

all'indirizzo scuolamia.pubblica.istruzione.it il relativo portale (Scuola Mia). All'interno del portale sono già implementate le seguenti applicazioni:

- comunicazioni della scuola alle famiglie attraverso e-mail ed sms;
- avviso ai genitori di assenze (giornaliere e periodiche) e ritardi;
- prenotazione colloqui con i docenti;
- visualizzazione della pagella in formato elettronico;
- rilascio di certificati scolastici.

Il **comma 4** prevede che le università statali e non statali legalmente riconosciute, al fine di migliorare i servizi per gli studenti e di ridurre i costi, adottino procedure che consentano di effettuare per via telematica le operazioni relative al percorso universitario, conservando i documenti in formato digitale. Si citano, quindi, l'iscrizione, i pagamenti, la gestione del percorso universitario, la prenotazione degli esami, le relative verbalizzazioni.

Con specifico riferimento allo sviluppo del piano *e-government* 2012, il 20 maggio 2009 il Ministro per l'innovazione e la pubblica amministrazione ha evidenziato che il progetto Servizi e reti WIFI ha un costo pari a 21 milioni di euro (di cui 9 finanziati dal Ministero PA e l'Innovazione e 12 dalle Università), mentre il progetto Università digitale ha un costo pari a 5,5 milioni di euro (di cui 3,3 finanziati dal Ministero PA e 2,2 dalle Università).

L'implementazione dell'obiettivo porterà, a fine 2010, a raddoppiare la diffusione del WIFI nelle università del Sud e ad aumentarla del 50% in quelle del Centro Nord.

Nell'occasione, è stato evidenziato che nell'ambito del progetto "Università digitale" sono già stati siglati tre protocolli, rispettivamente con Tor Vergata (23 luglio 2008), con La Sapienza (20 ottobre 2008) e con Roma Tre (23 febbraio 2009), per lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione VOIP, la dematerializzazione delle procedure amministrative, il potenziamento dei servizi *on line*⁹³.

Il 18 novembre 2009 sono state pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento dell'iniziativa Università digitale⁹⁴.

I **commi 3 e 5** concernono l'adozione delle disposizioni di attuazione relative, rispettivamente, ai commi 1 e 2 e al comma 4.

In entrambi i casi si prevede l'intervento di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, rispettivamente, entro quattro ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Nel primo caso, il D.P.C.M. è adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel

⁹³ http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/universita_digitale/.

⁹⁴ http://www.innovazionepa.gov.it/dit/ita/Dipartimento/notizie/2009/11_novembre/20091118_graduatorie_univdigitale_afam.shtml. Un'indagine sulla diffusione del *wireless* nell'università italiana era stata condotta dalla Fondazione della Conferenza dei rettori delle università italiane a seguito di una convenzione stipulata con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri (marzo 2008) <http://www.ict4university.gov.it/media/1346/reportwifi.pdf>.

secondo caso, ferme le altre competenze, è previsto anche il concerto del Ministro per la semplificazione normativa.

I due DPCM dovranno essere adottati in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale - che, per il D.P.C.M. relativo all'università, sono ulteriormente specificate con riferimento al sistema pubblico di connettività⁹⁵ - previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 6**, infine, stabilisce che all'attuazione delle novità introdotte si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica⁹⁶ precisa che il progetto per la pagella elettronica è già stato attivato e finanziato, con un costo stimato di 5 milioni di euro.

Anche i servizi previsti per le università sono finanziati nell'ambito del piano *e-government* 2012. Come riportato nel medesimo documento, attualmente oltre 65 università (pari all'80% del totale) sono impegnate in progetti cofinanziati dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri per oltre 16 milioni di euro.

⁹⁵ Per connettività, ai sensi dell'art. 7 dell'art. 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'amministrazione digitale*, si intende l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base. Ai sensi dell'art. 73, il sistema pubblico di connettività(SPC) è finalizzato ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi.

⁹⁶ Allegata all'Atto Camera n. 3209.

Articolo 31

(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 592, comma 2, le parole: «in solido» sono soppresse;

b) all'articolo 694, comma 4, le parole: «in solido» sono soppresse;

c) l'articolo 660 è abrogato.

2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 205, comma 2-*sexies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza vincolo di solidarietà»;

b) all'articolo 227-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I-bis. Alle attività previste dal presente titolo si applicano, altresì, le disposizioni di cui al capo VI del titolo II della presente parte»;

c) l'articolo 235 (L) è sostituito dal seguente:

«Art. 235. (L) – *(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)*. – 1. Se il credito è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219 del presente testo unico, si procede all'iscrizione a ruolo solo se sono successivamente conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, e successive modificazioni.

2. Se il credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, rimette gli atti al pubblico ministero per

l'esecuzione con il rito degli irreperibili.

3. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 227-*ter*»;

d) l'articolo 237 (L) è sostituito dal seguente:

«Art. 237. (L) – *(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)*. – 1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso»;

e) l'articolo 238 (L) è sostituito dal seguente:

«Art. 238. (L) – *(Conversione delle pene pecuniarie)*. – 1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolubilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedano nuovi beni o cespiti di reddito, e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

2. Se il debitore risulta solvibile, la riscossione coattiva riprende sullo stesso articolo di ruolo.

3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolubilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma

dell'articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e l'agente della riscossione è automaticamente scaricato per l'articolo di ruolo relativo.

4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione dell'intero o del residuo.

5. Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni

conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione».

3. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.244, come modificato dall'articolo 67, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n.69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni»;

b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli».

L'articolo 31 reca disposizioni in materia di recupero di spese di giustizia.

Il **comma 1** novella gli artt. 592, 694 e 660 del codice processuale penale.

Con la modifica apportata dalla **lettera a)** al secondo comma dell'art. 592 si prevede che la condanna alle spese del procedimento d'impugnazione (in caso di rigetto o inammissibilità dell'appello) non comporti più la responsabilità solidale del ricorrente e dei coimputati cui l'impugnazione sia estesa a norma dell'art. 587. L'esclusione della responsabilità in solido comporta che l'Erario non potrà più chiedere ad uno solo dei condannati l'escussione dell'intero credito.

L'art. 587 c.p.p. stabilisce che nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati; nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

Analoga modifica è apportata dalla **lettera b)** al quarto comma dell'art. 694 c.p.p. in materia di spese per pubblicazione di sentenze ed obblighi di inserzione. Viene esclusa in particolare la responsabilità in solido dell'editore e del proprietario della tipografia con il direttore del giornale responsabile (o il suo vice) nel caso di condanna per non aver ottemperato agli obblighi di pubblicazione conseguenti all'ordine dell'autorità giudiziaria (condotta

sanzionata con il pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a euro 1.549).

L'art. 694 prevede l'obbligo del direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico di pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei 3 giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del PM o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a euro 1.549.

Le due novelle al codice di procedura penale appena descritte sono anche legate alle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009⁹⁷ all'art. 205 del T.U. in materia di spese di giustizia.

Nel testo attuale tale disposizione prevede che tutte le spese processuali penali anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in misura fissa, stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dell'economia, con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. L'ammontare degli importi può essere rivisto annualmente e, al fine di garantire l'effettivo integrale recupero delle somme anticipate (comma 1), il giudice (comma 2), in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. In deroga a tale regola generale, sono recuperate per intero: le spese per la consulenza tecnica e la perizia; le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi; le spese per le intercettazioni.

Al fine di evitare che residuino spese per le quali si debba procedere nei confronti di più debitori solidali, è previsto il ricorso alla riscossione pro-quota, per tutte le spese per le quali il comma 2 prevede il recupero per intero (commi da 2-*quater* a 2-*sexies*). Tale previsione è volta a porre rimedio alla situazione

⁹⁷ *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche' in materia di processo civile.*

precedente, nella quale anche il debitore solvibile era tentato dal sottrarsi alla procedura esecutiva, in considerazione del fatto che è tenuto a pagare l'intero, dovendo poi agire in rivalsa e con risultati quanto mai incerti, nei confronti dei condebitori in solido. La riscossione pro-quota si applica anche per il recupero del contributo unificato e dell'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale (comma 2-*quinquies*). Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p. sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo (art. 2-*sexies*).

La **lett. c) del comma 1** dell'articolo 31 abroga l'art. 660 c.p.p., relativo all'esecuzione delle pene pecuniarie.

L'art. 660 c.p.p. prevede che in caso di impossibilità di esazione della pena pecuniaria (o di una rata di essa) per insolvenza del condannato, il PM trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, che provvede previo accertamento dell'effettiva insolvenza sia del condannato che, se del caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.

In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.

Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

Si ricorda che la conversione delle pene pecuniarie avviene con le modalità di cui all'art. 102 della legge 689 del 1991 (Modifiche al sistema penale).

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore a euro 516, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. Il ragguglio ha luogo calcolando euro 12, o frazione di euro 12, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e euro 25, o frazione di euro 25, per un giorno di lavoro sostitutivo.

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro

sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

Per i reati di competenza del giudice di pace, l'art. 55 del D.Lgs 274/2000 stabilisce che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a euro 12 di pena pecuniaria. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.

Quando è violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare.

Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare.

Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a euro 25 di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.

L'abrogazione dell'art. 660 è volta ad attribuire al giudice dell'esecuzione la competenza per la conversione delle pene pecuniarie che la norma abrogata assegna, invece, al magistrato di sorveglianza, superando così la situazione creatasi a seguito della sentenza n. 212 del 2003 della Corte costituzionale.

Con tale sentenza la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega degli artt. 237 e 238 (che disciplinavano il procedimento di conversione delle pene pecuniarie e attribuivano al giudice dell'esecuzione la relativa competenza) e 299 (nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del D.P.R. 113/2002, norme poi trasfuse nell'attuale D.P.R. 115/2002 (TU spese di giustizia).

Contestualmente all'abrogazione dell'art. 660 c.p.p., la disposizione in commento, al **comma 2, lettere d) ed e)**, reintroduce gli articoli 237 e 238 del T.U. spese di giustizia, confermando la competenza del giudice dell'esecuzione penale, in luogo del magistrato di sorveglianza, nel procedimento di conversione delle pene pecuniarie.

Sulla base di tale disciplina:

- il PM attiva la procedura di conversione presso il giudice dell'esecuzione, nel termine di 20 gg. dalla comunicazione da parte di Equitalia-Giustizia che il primo pignoramento sui beni del condannato non ha avuto alcun esito;
- il giudice dell'esecuzione inizia la procedura di conversione svolgendo le opportune indagini (presso il suo domicilio e residenza) per verificare l'effettiva

insolvibilità del condannato (ricerca di eventuali beni e cespiti occultati) ed eventualmente chiedendo collaborazione agli uffici finanziari;

- se sono rinvenuti nuovi beni e cespiti di reddito (il condannato è solvibile), il giudice dell'esecuzione comunica l'esito degli accertamenti alla sua cancelleria e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al PM; l'esecuzione del concessionario riprende su di essi sullo stesso articolo di ruolo; in caso di confermata insolvibilità, il procedimento prosegue in sede giurisdizionale con il giudice dell'esecuzione, che può disporre la rateizzazione della pena pecuniaria ex art. 133-ter c.p. (rate mensili da 3 a 30) o un differimento di sei mesi della conversione confermabile per pari periodo; se trascorsi i 12 mesi l'insolvibilità perdura, l'articolo di ruolo del concessionario è automaticamente scaricato;

- scaduto inutilmente il termine di adempimento, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza, dispone la conversione dell'intera pena (o del residuo) determinando le modalità delle sanzioni conseguenti; il ricorso avverso l'ordinanza ne sospende l'esecuzione.

Articolo 32

(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai cittadini» sono inserite le seguenti: «e agli stranieri residenti»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 54, comma 2-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata».

L'**articolo 32**, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che anche agli stranieri residenti possa essere assegnata una casella di posta elettronica certificata (**lettera a**) e che le pubbliche amministrazioni che già dispongono di un proprio sito utilizzino esclusivamente la posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione (**lettera b**)).

In particolare, esso novella l'art. 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185⁹⁸, che reca misure di semplificazione per le famiglie e le imprese.

La **lettera a**) modifica il comma 5, estendendo agli stranieri residenti la facoltà, attualmente prevista per i soli cittadini, di richiedere l'attribuzione di una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

La **lettera b**) interviene sul comma 6, che prevede attualmente che ogni amministrazione pubblica, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione, utilizzi la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi

⁹⁸ "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.

La lettera in esame aggiunge al suddetto comma 6 un nuovo periodo ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 54, comma 2-ter, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - ossia le amministrazioni che già dispongono di propri siti - possono utilizzare unicamente la posta elettronica certificata.

Si valuti l'opportunità di chiarire che l'obbligo di cui al nuovo periodo si riferisce alle comunicazioni di cui al comma in cui esso è inserito.

Articolo 33

(Modifiche all'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

1. All'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il condizionamento come definite dal

decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003»;

b) dopo il punto 8.9 è inserito il seguente:

«8.10 Test di fecondazione».

L'articolo in esame (introdotto dalla Camera) novella il D.Lgs. 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti estendendo ai condizionatori d'aria e ai test di fecondazione la relativa disciplina.

Si completano così le disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) già introdotte dall'art. 21 del ddl comunitaria 2010 (A.S. 1781-B), attualmente alla promulga.

L'8 ottobre 2009 la Commissione dell'Unione europea ha inviato una lettera di **messaggio in mora** all'Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiane di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) (procedura 2009_2264). La Commissione, nel decreto legislativo n. 151/2005 che ha trasposto la direttiva nell'ordinamento nazionale, rilevava infatti alcune differenze tra l'allegato I B della direttiva RAEE e l'allegato I B che appaiono dare luogo ad una trasposizione scorretta o incompleta. A tale discrasia ora si intende porre rimedio.

Articolo 34

(Modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è sostituito dai seguenti:

«1-*bis*. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del

disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro».

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 130 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea»;

b) dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,».

L'**articolo 34** apporta modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, il **comma 1** sostituisce il comma 1-*bis* dell'articolo 34 del predetto codice - articolo inserito nel capo I del titolo V, relativo alle misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali - stabilendo che per i soggetti, che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non

sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza - prescritta dalla lettera g) del comma 1 dello stesso articolo 34 - è sostituita dall'obbligo di autocertificazione - resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal predetto codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B) al codice medesimo. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili - in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani - si dispone inoltre che il Garante per la protezione dei dati personali, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individui con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1 dello stesso articolo 34.

Viene poi inserito nell'articolo 34 un nuovo comma *1-ter* con il quale si precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Le principali innovazioni conseguenti alle modifiche apportate al citato articolo 34 parrebbero in sostanza consistere nell'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione del comma *1-bis*, le cui disposizioni si applicheranno a qualunque tipo di dato sensibile e giudiziario (mentre la disposizione vigente fa riferimento solo ad alcuni tipi di dati sensibili) purché relativo "ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai...parenti", nella previsione dell'obbligo per il Garante di acquisire il parere anche del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione prima di procedere all'adozione del provvedimento di cui al medesimo comma *1-bis*, nonché nell'introduzione con il comma *1-ter* di una definizione legislativa di cosa debba intendersi per "trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili".

Il **comma 2** dell'articolo 34 del disegno di legge in esame interviene invece sull'articolo 130 del citato codice di protezione dei dati personali - articolo inserito nel capo I del titolo X, relativo ai servizi di comunicazione elettronica - introducendo nel comma *3-bis*, dopo le parole "mediante l'impiego del telefono", le parole "e della posta cartacea" e, dopo le parole "l'iscrizione della

numerazione della quale è intestatario", le parole "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,".

Il vigente comma 3-*bis* dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 196 del 2003 prevede che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni ". L'articolo 129 da ultimo richiamato prevede a sua volta, al comma 1, che il Garante per la protezione dei dati personali individui con proprio provvedimento le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che il predetto provvedimento deve individuare idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri. Le finalità di cui al richiamato articolo 7, comma 4, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 196 sono poi quelle relative al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Le modifiche apportate al comma 3-*bis* dell'articolo 130 del codice per la protezione dei dati personali determinano quindi un ampliamento dell'ambito di operatività di questa disposizione consentendo, purché non sia stato esercitato il diritto di opposizione con le modalità di cui allo stesso comma 3-*bis*, il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, non solo mediante l'impiego del telefono, ma anche mediante l'utilizzazione della posta cartacea.

Si segnala infine, per effetto della seconda delle modifiche proposte al comma 3-bis del già citato articolo 130, la probabile esigenza di un intervento di coordinamento con riferimento al disposto della lettera c) del successivo comma 3-ter, nella quale, dopo le parole "la numerazione della quale è intestatario", sembrerebbe opportuno l'inserimento delle altre "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,".

Articolo 35 *(Giuramento dei dipendenti pubblici)*

1. Nel titolo IV del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, all'articolo 51 è premesso il seguente:

«Art. 50-bis. – *(Giuramento dei dipendenti pubblici)*. – 1. All'atto della prima assunzione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, i dipendenti prestano giuramento di fedeltà.

2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui al comma 1 avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, secondo la formula seguente:

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e dei cittadini per il pubblico bene“. Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso».

2. Resta ferma la specifica disciplina prevista per il giuramento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

L'**articolo 35** reintroduce l'obbligo di prestare giuramento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta contrattualizzato.

In particolare, il **comma 1**, inserisce nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001⁹⁹, un nuovo art. 50-bis, recante un'apposita disciplina in materia di giuramento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta privatizzato ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo.

In ordine ai principi costituzionali in materia di pubblico impiego, occorre, preliminarmente, ricordare che l'art. 54 della Costituzione dispone che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Si tratta di una forma di giuramento che, secondo la dottrina, va riferito sia ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ai titolari a vario titolo degli organi pubblici, pure elettivi e di rilievo politico e costituzionale, che avrebbe una natura promissoria in quanto promessa per il futuro mediante la quale il giurante si impegna a vincolare il proprio comportamento al rispetto dei doveri derivanti dalla Costituzione e dalle leggi.

La disposizione in esame stabilisce l'obbligo, a pena di licenziamento, di prestare, al momento dell'assunzione in servizio, giuramento di fedeltà alla

⁹⁹ “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi. Si stabilisce, altresì, che il giuramento deve essere effettuato in occasione della prima assunzione presso la pubblica amministrazione, dinanzi al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, con la conseguenza che, come posto in evidenza dalla relazione allegato al testo in esame, non sarà necessario ripeterlo in caso di mobilità, di progressione professionale o di superamento di un altro concorso.

Con riferimento alla formula fatta propria dal comma 2 del nuovo art. 50-*bis*, si segnala come vengano utilizzate le medesime parole di cui al rituale attualmente in vigore per i soli dipendenti "non contrattualizzati", ex art. 2, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253¹⁰⁰ (v. *infra*).

La Camera dei deputati ha previsto che la formula debba fare riferimento non solo all'interesse dell'Amministrazione, ma anche a quello dei cittadini.

In ordine alla prescritta sanzione del licenziamento, secondo la dottrina maggioritaria, siccome il giuramento è ritenuto elemento necessario del rapporto d'ufficio e non di quello di servizio (che si instaura con la nomina), di conseguenza, a seconda che si consideri *condicio sine qua non* necessaria per il perfezionamento del rapporto ovvero condizione integrativa dell'efficacia nel procedimento di costituzione dello stesso, la sua mancata prestazione determinerebbe decadenza dall'ufficio o la risoluzione del rapporto di servizio od ancora l'invalidità del rapporto d'ufficio da cui deriva l'inefficacia del rapporto di servizio¹⁰¹.

Il **comma 2** fa comunque salva l'applicazione della specifica disciplina vigente per il personale non contrattualizzato di cui al già menzionato D.P.R. 253/2001.

Come è stato anticipato, il D.P.R. 253/2001 stabilisce, all'art. 2, che i dipendenti delle amministrazioni dello Stato in regime di diritto pubblico (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287; personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale volontario di leva, professori e ricercatori universitari, personale della carriera dirigenziale penitenziaria) prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato e che il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

¹⁰⁰ "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati".

¹⁰¹ Cfr. per tutti Ventura, *Giuramento nel diritto costituzionale*, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino, 1991, 304.

Articolo 36

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di condizioni di liceità per la somministrazione di lavoro)

1. Alla lettera *i-bis*) del comma 3 settembre 2003, n.276, le parole: «, dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 pubblici e» sono soppresse.

L'**articolo 36, inserito dalla Camera dei deputati**, stabilisce che il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nel settore dei servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia è ammesso esclusivamente nel settore privato e non anche in quello pubblico come attualmente previsto.

Attualmente, infatti, l'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276¹⁰² stabilisce che il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato.

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa per una serie di servizi elencati dal medesimo comma 3 (servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, servizi di pulizia, custodia, portineria, ecc.).

In particolare, la lettera *i-bis*), aggiunta dall'art. 2, comma 143, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), prevede tale possibilità in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

La disposizione in esame elimina il riferimento ai settori produttivi pubblici.

¹⁰² "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30".

Articolo 37

(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica)

1. Al fine di ottimizzare la produttività e di migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, di un contingente di venti unità di

personale in posizione di comando, scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, che mantiene il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza.

2. Gli oneri relativi al personale del contingente di cui al comma 1 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

L'articolo 37, comma 1, autorizza il Dipartimento della funzione pubblica ad avvalersi di un contingente di 20 unità di personale in posizione di comando, scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico.

Ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127¹⁰³, richiamato dalla disposizione in esame, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta.

Nel pubblico impiego l'istituto del comando è disciplinato dall'art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (*“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo art. 57 del Testo unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio.

¹⁰³ *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*.

La Camera dei deputati ha chiarito che il personale che costituisce il contingente di cui alla disposizione in esame mantiene il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza.

Ai sensi del **comma 2**, gli oneri relativi al personale del contingente di cui al precedente comma rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

Articolo 38

(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*quater*. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1-*ter*, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione di cui al medesimo comma 1-*ter*».

L'**articolo 38** reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia. In particolare, si introducono nell'art. 71 del decreto-legge 112/2008: l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rilevare mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti; l'obbligo di comunicazione degli stessi entro il mese successivo al Dipartimento della funzione pubblica; nonché effetti sulla retribuzione di risultato del dirigente responsabile, nel caso di persistente violazione dell'obbligo di comunicazione.

Nel dettaglio, l'articolo in esame aggiunge due nuovi commi (1-*bis* e 1-*ter*) all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁰⁴.

Il richiamato art. 71 del decreto-legge 112/2008 ha introdotto una nuova disciplina relativa ai periodi di assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

¹⁰⁴ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare, il comma 1 ha disposto che, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁰⁵, venga corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, nei primi dieci giorni di assenza. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Lo stesso comma dispone altresì che i risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in oggetto, che comunque non sono utilizzabili per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.

Il comma 1-*bis* reca una disposizione speciale in favore del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il nuovo comma 1-*ter* prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo 165/2001, di (1) rilevare mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti nonché (2) di comunicare gli stessi entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, demandando le modalità tecniche ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che dovrà essere emanato, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni. **La Camera dei deputati ha stabilito** che il suddetto decreto deve essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame.

Dall'attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il nuovo comma 1-*quater* prevede, nel caso in cui la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al nuovo comma 1-*ter* si protragga per oltre 3 mesi, che la stessa sia valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione.

¹⁰⁵ L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal decreto legislativo 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Articolo 39

(Interpretazione autentica dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si interpreta nel senso che le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica.

L'articolo 39, inserito dalla Camera dei deputati, reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁰⁶, in materia di false attestazioni o certificazioni.

Il suddetto art. 55-quinquies del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. Il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto suddetto comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.

Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che le medesime sanzioni disciplinari (radiazione e licenziamento) si applicano se il medico, in relazione

¹⁰⁶ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

La disposizione interpretativa in esame prevede che le sanzioni disciplinari applicate al medico in caso di assenza dal servizio del lavoratore mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, si applichino se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica.

Articolo 40

(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero)

1. Alla legge 27 luglio 1962, n.1114, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni»;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in tutti i casi in cui non è disposto il collocamento fuori ruolo. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n.165 del 2001, e successive modificazioni»;

2) al comma 2, le parole: «dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei dipendenti pubblici presso gli Stati, enti od organismi di destinazione di cui al comma 1»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n.145»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – I. Ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico delle amministrazioni italiane. I dipendenti sono tenuti, a decorrere dalla stessa data, a versare all'amministrazione cui appartengono l'importo dei contributi e delle ritenute a loro carico previsti

dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni. Restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro»;

d) all'articolo 3, primo comma:

1) le parole: «agli impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «ai dipendenti»;
2) le parole: «articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n.13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18»;

e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis. – I. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce, nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita banca di dati del personale in servizio temporaneo all'estero, inviato secondo le norme vigenti. Lo stesso Dipartimento, in sede di relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n.93, fornisce dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della presente legge o comunque in servizio all'estero ai sensi della medesima legge»;

f) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado può essere utilizzato dal Ministero degli affari esteri nei limiti del

contingente annuale fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni»;

g) all'articolo 6, primo comma:

1) le parole: «dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» sono

sostituite dalle seguenti: «delle Forze armate»;

2) le parole: «previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «con la procedura di cui al citato primo comma dell'articolo 1».

L'articolo 40 innova alcuni profili della disciplina del servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero, regolato dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114¹⁰⁷, come modificata dall'art. 8, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145¹⁰⁸.

Si ricorda che l'art. 8 della citata legge 145/2002 ha modificato la disciplina del collocamento temporaneo di impiegati civili dello Stato presso enti od organismi internazionali, ovvero Stati esteri, novellando l'art. 1 della richiamata legge 1114/1962. La novella in questione ha stabilito che la suddetta disciplina non si applica solo ai dipendenti statali ma a tutto il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁰⁹ (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo 300/1999).

In secondo luogo, la novella del 2002 ha fatto venir meno la distinzione di procedura a seconda della qualifica del dipendente pubblico: infatti, viene ora previsto che il collocamento fuori ruolo avvenga in tutti i casi con decreto dell'amministrazione interessata, previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; il decreto è emanato d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il collocamento fuori ruolo ha ad oggetto un impiego o un incarico temporaneo la cui durata non deve essere inferiore a sei mesi. E' comunque disposto per un tempo determinato e può essere soggetto a revoca anticipata o a rinnovo alla scadenza. Le amministrazioni "di destinazione" sono individuate in "enti o organismi internazionali", ovvero Stati esteri. Viene inoltre fissato un contingente dei collocamenti fuori ruolo in questione, che non può superare complessivamente il limite di 500 unità.

¹⁰⁷ "Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri".

¹⁰⁸ "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato".

¹⁰⁹ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

E' comunque fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 del decreto legislativo 165/2001, riguardante lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero, in base al quale i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche di Stati membri dell'Unione europea, di Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.

Nelle more dell'emanazione del decreto di collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di appartenenza può autorizzare l'immediato impiego del dipendente presso l'ente o l'organismo internazionale che abbia richiesto il collocamento stesso.

Il **comma 1, lettera a)** - coerentemente con la modifica apportata all'art. 1 della legge 1114/1962 dalla legge 145/2002, che ha esteso l'ambito di applicazione della legge 1114/1962 ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 - sostituisce, in tutto il testo della legge 1114/1962, la dizione "dipendenti statali" con "dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

In realtà, la dizione "dipendenti statali" è presente esclusivamente nel titolo della legge 1114/1962.

La lettera b), numero 1), stabilisce che la disciplina sullo scambio di funzionari di cui all'art. 32 del decreto legislativo 165/2005 (v. *infra*) trova applicazione in tutti i casi in cui non è disposto il collocamento fuori ruolo. Viene inoltre precisato che la legge 1114/1962 trova applicazione anche nei riguardi del personale in regime di diritto pubblico, ex art. 3 del decreto legislativo 165/2001 (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, etc.).

Il **numero 2)** apporta al comma 2 dell'art. 1 della legge 1114/1962 modifiche volte a coordinarne il contenuto con il contenuto del comma 1 del medesimo articolo.

Il **numero 3)** introduce nella legge 1114/1962 un rinvio all'art. 8, comma 2, della legge 145/2002, il quale a sua volta prevede che per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi della legge 1114/1962, il servizio presso organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato interamente ai fini tanto della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio, quanto del trattamento previdenziale e della valutazione dei titoli.

La **lettera c)** sostituisce integralmente l'art. 2 della legge 1114/1962. La nuova formulazione - oltre ad aggiornare i riferimenti normativi e ad apportare modifiche di coordinamento - specifica che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del

datore di lavoro, in sintonia con le previsioni circa il riconoscimento del servizio prestato.

La **lettera d)** aggiorna i riferimenti normativi contenuti nell'art. 3 della legge 1114/1962.

La **lettera e)**, con l'aggiunta alla legge 1114/1962 dell'art. 4-*bis*, prevede l'istituzione della banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero e stabilisce inoltre che il Dipartimento della funzione pubblica fornisca al Parlamento dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della legge 1114/1962 nell'ambito della relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione di cui all'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93¹¹⁰.

Si segnala che in realtà l'art. 16 della suddetta legge 93/1983, indicato dalla disposizione in esame, fa a sua volta rinvio all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775¹¹¹.

La **lettera f)** integra il primo comma dell'art. 5 legge 1114/1962, dettando alcune norme specifiche per il personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, rimettendo ad un decreto del Ministro dell'istruzione, a scadenza annuale, la fissazione del contingente annuale entro cui il Ministero degli Affari esteri può attingere.

La **lettera g)** novella il disposto dell'art. 6, primo comma della legge 1114/1962, riguardante il collocamento fuori ruolo degli ufficiali e dei sottoufficiali: sostituisce pertanto il riferimento all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica, con quello - più ampio - alle "Forze armate" e sopprime la precedente procedura autorizzatoria (che prevedeva l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e degli Affari esteri), rinviando - anche per questa peculiare categoria di personale pubblico - alla procedura generale di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge 1114/1962 in tema di servizio temporaneo all'estero.

¹¹⁰ "Legge quadro sul pubblico impiego".

¹¹¹ "Modifiche ed integrazioni alla L. 18 marzo 1968, n. 249".

Articolo 41

(Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si procede a una ricognizione delle disposizioni che costituiscono principi generali dell'ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza, e di quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, disposizioni integrative o correttive.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, limitatamente all'individuazione delle disposizioni di cui al comma 2, e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni. I predetti schemi sono trasmessi, corredati della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

L'**articolo 41** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la "Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche", che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.

La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, senza oneri a carico della finanza pubblica, in conformità ai principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 42 del provvedimento in esame (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2**, i decreti legislativi dovranno individuare:

- le disposizioni che costituiscono principi generali dell'ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si dovranno adeguare negli ambiti di rispettiva competenza;
- le disposizioni che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.) e risultano pertanto direttamente applicabili agli enti territoriali.

Si ricorda che la legge delega sul federalismo fiscale (legge 42/2009) ha introdotto, come è noto, un meccanismo di finanziamento delle funzioni spettanti alle regioni che si basa sulla distinzione tra spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., e spese non riconducibili ai livelli essenziali. Per le spese riconducibili ai livelli essenziali è garantito il finanziamento integrale in ciascuna regione, sulla base del criterio dei costi standard.

Il **comma 3** prevede che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Il **comma 4** disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi. Il comma in esame è stato **modificato dalla Camera dei deputati**, al fine di specificare che sull'individuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo in esame sarà necessario raggiungere l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, mentre per le restanti disposizioni è richiesto il semplice parere.

Inoltre la Camera ha chiarito che gli schemi dovranno essere corredati della relazione tecnica e ricevere il parere sia delle commissioni parlamentari competenti per materia sia di quelle competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Articolo 42 *(Principi e criteri direttivi)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 41 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese da una parte e le amministrazioni pubbliche dall'altra sono improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini, anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l'ufficio competente;

c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti, previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani della *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali istituzionali anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche di dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari *ad acta* per le amministrazioni inadempienti;

f) al fine di garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come modificato, da ultimo, dall'articolo 32 della presente legge, e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei principi di economicità, di universalità e di complementarità;

g) al fine di assicurare l'effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni e di provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, individuare le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica e senza oneri alle banche di dati delle amministrazioni certificanti, garantendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall'articolo 78, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni;

h) garantire l'integrale applicazione delle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che vietano alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso delle stesse o di altre amministrazioni e delle norme del medesimo testo unico che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

i) garantire l'attuazione del principio per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

l) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;

m) prevedere per le amministrazioni pubbliche, ciascuna per le materie di competenza e in conformità al proprio ordinamento, l'obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti nei limiti e con le modalità definiti, per le amministrazioni statali, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

n) prevedere, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;

o) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da *a)* a *l)* mediante idonei strumenti di incentivazione, nell'ambito delle risorse già definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell'amministrazione e delle prestazioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;

p) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, introducendo altresì l'obbligo di indicare l'ufficio presso il quale segnalare gli eventuali disservizi, ferma restando l'applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera *o)* e compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo;

q) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche:

1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) definisca, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, forme di monitoraggio e di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni;

r) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, vigili sull'osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;

s) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell'applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

3. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 41, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 42** individua i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla "Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche", di cui all'art. 41 del provvedimento in esame.

I principi e criteri direttivi, elencati dal **comma 1**, sono i seguenti:

a) assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150¹¹²;

¹¹² "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. (e rientra pertanto nella competenza legislativa esclusiva dello Stato).

Si segnala che l'art. 2 dell'A.S. 2156, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (il c.d. disegno di legge anti-corruzione del Governo) attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato in sede referente, estende il concetto di trasparenza rilevante ai fini dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., per ricomprendere la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

La formulazione originaria della disposizione in esame prevedeva inoltre l'individuazione degli atti dei procedimenti amministrativi oggetto dell'obbligo di trasparenza, ferma restando la vigente normativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. **Tale principio direttivo è stato soppresso dalla Camera dei deputati;**

- b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche sono improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini. **La Camera dei deputati ha introdotto** il riferimento all'aiuto agli interessati per individuare l'ufficio competente;
- c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti, previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani di *performance*, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare nell'ambito del sistema di misurazione e la valutazione della *performance* delle amministrazioni introdotto dal decreto legislativo sulla produttività del pubblico impiego (art. 10 del decreto legislativo 150/2009);
- d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro, in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali

istituzionali, anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

- e) **la Camera dei deputati ha previsto** che il Governo debba garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche di dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari *ad acta* per le amministrazioni inadempienti;
- f) assicurare l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, al fine di garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi e attivare, senza oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei principi di economicità, di universalità e di complementarità;
- g) assicurare l'effettività dell'obbligo della pubblica amministrazione di non richiedere documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni, individuando le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica a sistemi informativi. **La Camera dei deputati ha introdotto il riferimento alla interoperabilità;**
- h) garantire l'integrale applicazione delle norme vigenti che vietano alle amministrazioni pubbliche di richiedere documenti già in possesso dello stesse o di altre amministrazioni e delle norme che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

La lettera h), introdotta dalla Camera dei deputati, sembrerebbe sovrapporsi, almeno parzialmente, alla precedente lettera g).

- i) **la Camera dei deputati ha previsto** che debba essere garantita l'attuazione del principio per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;
- l) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;

- m) **la Camera dei deputati ha previsto** l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rispondere ai reclami nei limiti e con le modalità definiti, per le amministrazioni statali, con D.P.C.M.;
- n) prevedere una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini. **La Camera dei deputati ha fatto salva l'eventuale responsabilità penale;**
- o) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a l) mediante idonei strumenti di incentivazione, nell'ambito delle risorse già definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell'amministrazione e delle prestazioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;
- p) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo. **La Camera dei deputati ha previsto l'obbligo di indicare l'ufficio presso il quale segnalare eventuali disservizi;**
- q) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche:
- 1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri per la finanza pubblica;
 - 2) definisca, sulla base degli indirizzi della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (istituita dall'art. 13 del decreto legislativo 150/2009), forme di monitoraggio e di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta, senza oneri per la finanza pubblica;
 - 3) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata;
- r) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la suddetta Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle

amministrazioni pubbliche vigili sull'osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;

- s) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell'applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni pubbliche, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplano il "*dovere di cortesia e di disponibilità*", sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore (**comma 2**).

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 3**).

Articolo 43 *(Codificazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche;

b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) ai decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di

abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.

L'**articolo 43** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*". **La Camera dei deputati ha specificato** che la legge 241/1990 ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche;

b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

d) al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150¹¹³, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

f) ai decreti legislativi recanti la "Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche" previsti dall'art. 41, comma 1, del provvedimento in esame.

Il riferimento alle "disposizioni vigenti nelle materie di cui" alle leggi elencate fa sì che il contenuto del codice non sia limitato alle disposizioni contenute nelle predette leggi ma si estenda anche alle disposizioni contenute in altri provvedimenti normativi incidenti sulle stesse materie.

Il codice sembrerebbe doversi limitare a riunire disposizioni di rango legislativo. Si osserva peraltro che tra i provvedimenti elencati figura il testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), che comprende sia disposizioni legislative che disposizioni regolamentari.

Il decreto legislativo deve essere adottato entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi recanti la "Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche", di cui all'art. 41 del provvedimento in esame.

Il Governo può altresì rimettere al Consiglio di Stato la formulazione del codice, come previsto dall'art. 14, numero 2°, del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 1054/1924).

Ai sensi della disposizione richiamata, il Consiglio di Stato formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3, della legge 400/1988, il Governo può demandare la redazione degli schemi dei testi unici compilativi - ai sensi del suddetto art. 14, numero 2°, del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato - al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

¹¹³ "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*".

Si ricorda inoltre che la procedura in questione è stata recentemente impiegata per la predisposizione dello schema del Codice del processo amministrativo (A.G. 212), ai sensi dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69¹¹⁴.

Si segnala che il suddetto art. 44, nell'autorizzare il Consiglio di Stato ad avvalersi di esperti in materia giuridiche, specificava che tali esperti avrebbero prestato la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.

Il testo originario del **comma 2** prevedeva il solo coordinamento formale delle disposizioni, con risoluzione delle eventuali antinomie e discrasie secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ha riformulato il comma in esame, dettando i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Ai sensi del **comma 3**, i decreti legislativi di attuazione sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Ai sensi dell'art. 14, commi 22 e 23, della legge 246/2005, richiamato dalla disposizione in esame, la Commissione parlamentare per la semplificazione si pronuncia entro 30 giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di 30 giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

¹¹⁴ "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di 20 giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.

Articolo 44
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

L'**articolo 44** reca la clausola di applicabilità compatibile delle disposizioni del disegno di legge in esame alle Autonomie speciali.

Il testo dispone, con formulazione sostanzialmente tipica anche se non ancora tipizzata ("compatibilmente", "in quanto compatibili", "in conformità": sono tutte formulazioni ricorrenti), che le disposizioni di cui al testo fin qui esaminato si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, "in quanto compatibili" con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

L'inserimento della c.d. "clausola di salvaguardia" di per sé non esclude la possibile incostituzionalità di altre disposizioni del testo, con riferimento allo status di Regione a statuto speciale o Provincia autonoma, sia se viene verificata altrimenti contraddizione tra tale formula e seguito delle disposizioni (sentenza 133/2010), sia per altre evenienze, tra le quali l'eccessiva genericità della formula stessa (sentenza 289/2008).

TESTO A FRONTE

Articolo 1
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)

Comma 1

Codice civile	
Articolo 2215-bis <i>Documentazione informatica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.	<i>Identico.</i>
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.	<i>Identico.</i>
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi , sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi	Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno , della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Codice civile	
Articolo 2215-bis <i>Documentazione informatica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
precedenti.	
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.	Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.	<i>Identico.</i>
	Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni.

Articolo 2
(Certificazione e documentazione d'impresa)

Comma 2

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.	1. <i>Identico.</i>
2. Ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' articolo 117, primo comma, della Costituzione.	2. <i>Identico.</i>
3. Con regolamento, adottato ai sensi	3. <i>Identico:</i>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:</p>	
<p>a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-<i>quater</i>, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;	<i>a-bis) identica;</i>
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;	<i>b) identica;</i>
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello	<i>c) identica;</i>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
sportello unico;	
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;	d) <i>identica</i> ;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14- <i>quinquies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241;	f) <i>identica</i> ;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;	g) <i>identica</i> ;
h) in caso di mancato ricorso alla	h) <i>identica</i> ;

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.</p>	
	<p><i>h-bis</i>) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento;</p>
	<p><i>h-ter</i>) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera <i>h-bis</i>) ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);</p>
	<p><i>h-quater</i>) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati</p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dall'impresa o dalle agenzie per le imprese;
	<i>h-quinquies</i>) lo sportello unico comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli estremi degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera <i>h-quater</i>), ai fini del loro inserimento nel REA;
	<i>h-sexies</i>) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti di cui alle lettere <i>h-bis</i>) e <i>h-quater</i>) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente comma;
	<i>h-septies</i>) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere <i>h-bis</i>), <i>h-ter</i>), <i>h-quater</i>), <i>h-quinquies</i>) e <i>h-sexies</i>), qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della	4. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.</p>	
<p>5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38 <i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

Comma 1

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 5	
<i>Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;	a) <i>identica;</i>
b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione,	b) <i>identica;</i>

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 5	
<i>Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;	
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).	c) <i>identica</i> ;
<i>cfr. comma 4</i>	1-bis. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all' articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.	2. <i>Identico</i> .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del	3. <i>Identico</i> .

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 5	
<i>Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.	
<p>4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.</p>	<p>4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 1-bis, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni.</p> <p><i>Cfr. anche comma 1-bis</i></p>
5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente	5. Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e

Legge 23 luglio 2009, n. 99 <i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 5 <i>Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono essere definiti intese e accordi di cooperazione funzionale e organizzativa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di armonizzazione di iniziative e di adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi)

Commi 1 e 2

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 3	
<i>Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 3	
<i>Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.</p>	
<p>2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della</p>	<p>2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto</p>

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 3	
<i>Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in assenza del predetto parere, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p>a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e voucher;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 3	
<i>Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;	<i>b) identica;</i>
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;	<i>c) identica;</i>
d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;	<i>d) identica;</i>
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;	<i>e) identica;</i>
f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;	<i>f) identica;</i>
g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;	<i>g) identica;</i>
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti	<i>h) identica;</i>

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 3	
<i>Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
industriali in situazione di crisi;	
i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;	<i>i) identica;</i>
l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.	<i>l) identica;</i>
3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.	<i>3. Identico.</i>
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono	4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema;

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 3	
<i>Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.	decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e dal terzo periodo del presente comma, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all' articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'	5. <i>Identico.</i>

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 3	
<i>Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.	
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della presente legge.	6. <i>Identico.</i>
7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «con delibera del CIPE,» è inserita la seguente: «adottata» e dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».	7. <i>Identico.</i>
8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle	8. <i>Identico.</i>

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 3	
<i>Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.	
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.	9. <i>Identico.</i>

Articolo 6*(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)***Comma 1**

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	
<i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>	
Articolo 109	
Testo vigente	Testo modificato
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.	1. <i>Identico.</i>
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.	2. <i>Identico.</i>
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la	3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	
<i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>	
Articolo 109	
Testo vigente	Testo modificato
<p>sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.</p>	<p>sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.¹¹⁵</p>

¹¹⁵ Secondo quanto disposto dal comma 2 del ddl in esame, dalla data di entrata in vigore fino al 31 dicembre 2011 la comunicazione in oggetto può essere effettuata anche con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 109 non novellato.

Articolo 6

(Semplificazione per gli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)

Comma 3

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144	
<i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i>	
Articolo 7	
<i>Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.	1. <i>Identico.</i>
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144	
<i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i>	
Articolo 7	
<i>Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 5.
<p>3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non</p>	<p>4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per</p>

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 <i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i>	
Articolo 7 <i>Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet</i>	
Testo vigente	Testo modificato
vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.	comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili. Per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, di cui al comma 2-bis del presente articolo, le misure di cui al periodo precedente sono assolte mediante le procedure previste dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 8

(Disposizioni in materia di farmaci)

Comma 1, lett. a)

<p>Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i></p>	
<p>Articolo 54 <i>Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53 disciplinano anche l'esecuzione di operazioni parziali di preparazione, di divisione e di confezionamento e presentazione di medicinali, nonché l'esecuzione di controlli di qualità di medicinali nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il presente titolo si applica altresì alle attività di produzione di sostanze attive utilizzate come materie prime per la produzione di medicinali, con riferimento sia alle fasi di produzione totale o parziale sia all'importazione di una sostanza attiva, anche utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione o estrazione di altre sostanze attive, come definito nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b), sia alle varie operazioni di divisione, confezionamento o presentazione che precedono l'incorporazione della materia prima nel medicinale, compresi il riconfezionamento e la rietichettatura effettuati da un distributore all'ingrosso di materie prime.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Per le materie prime anche importate da Stati terzi deve essere disponibile un</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 54 <i>Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea. Per le domande di AIC presentate ai sensi del capo V, titolo III del presente decreto e ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, la messa a disposizione del certificato non è obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dalle relative linee guida. Sono fatti salvi eventuali accordi di mutuo riconoscimento dei sistemi ispettivi stipulati dall'Unione europea con Paesi terzi. Per le modalità operative verrà fatto riferimento a quanto disposto dal testo di tali accordi. Le attività previste dal presente comma vengono svolte nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p><i>3-bis.</i> Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1° gennaio 2012. Fino a tale data le materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.</p>	<p><i>3-bis. Identico.</i></p>
	<p>3-ter. Ferma restando la possibilità di</p>

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 54 <i>Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	cui al terzo periodo del comma 3-bis, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa.
4. Il possesso da parte del produttore di materie prime di un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato da un'Autorità competente nell'ambito della Comunità europea non esonera l'importatore o il produttore del medicinale finito dalla responsabilità dell'esecuzione di controlli sulla materia prima e dalle verifiche sul produttore.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 8*(Disposizioni in materia di farmaci)***Comma 1, lett. b)**

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 67 <i>Produzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le varie operazioni di produzione sono effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. Risorse adeguate e sufficienti sono destinate ai controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.	1. <i>Identico.</i>
2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti. Per i medicinali sperimentali particolare attenzione è prestata alla manipolazione dei prodotti durante e dopo ogni operazione di mascheramento.	2. <i>Identico.</i>
3. Per i medicinali, ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi formano regolarmente oggetto di nuova convalida.	3. <i>Identico.</i>
4. Per i medicinali sperimentali è eventualmente convalidato l'intero processo di produzione tenendo conto della fase di sviluppo del prodotto.	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 67 Produzione	
Testo vigente	Testo modificato
Sono convalidate almeno le fasi più importanti, per esempio la sterilizzazione. Tutte le fasi di progettazione e sviluppo del processo produttivo sono minuziosamente documentate.	
	4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA.

Articolo 8*(Disposizioni in materia di farmaci)***Comma 1, lett. c)**

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 82 <i>Conseguenze in caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. In caso d'inosservanza delle disposizioni del presente titolo, l'AIFA, con provvedimento motivato, intima al titolare dell'AIC l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per l'adempimento. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, l'AIFA può sospendere l'AIC del medicinale fino all'adempimento. La sospensione è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e del termine entro cui essi possono essere proposti.</p>	<p>1. In caso d'inosservanza delle disposizioni del presente titolo, l'AIFA, con provvedimento motivato, intima al titolare dell'AIC l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per l'adempimento nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, l'AIFA può sospendere l'AIC del medicinale fino all'adempimento. La sospensione è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e del termine entro cui essi possono essere proposti.</p>
<p>2. Fermo restando l'obbligo di adeguare l'etichettatura e il foglio illustrativo dei nuovi lotti di produzione alle prescrizioni del presente decreto, le confezioni già in commercio conformi alle previgenti disposizioni possono essere vendute fino alla data di scadenza, fatti salvi i provvedimenti adottati a tutela della salute pubblica.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Articolo 8*(Disposizioni in materia di farmaci)***Comma 1, lett. d)**

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 129 <i>Sistema nazionale di farmacovigilanza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'AIFA.	1. <i>Identico.</i>
<p>2. L'AIFA conformemente alle modalità concordate a livello comunitario e definite dall'EMEA, nonché alle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE:</p> <p><i>a)</i> raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare riguardo alle reazioni avverse, all'uso improprio, nonché all'abuso degli stessi tenendo conto anche dei dati relativi ai consumi dei medesimi;</p> <p><i>b)</i> promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari alla farmacovigilanza gestendo e coordinando, in particolare, la rete telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche; collabora altresì con l'EMEA, con i competenti organismi degli Stati membri della Comunità europea e con la Commissione europea alla costituzione</p>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219	
<i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 129	
<i>Sistema nazionale di farmacovigilanza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>ed alla gestione di una rete informatizzata europea per agevolare lo scambio delle informazioni inerenti alla farmacovigilanza dei medicinali commercializzati nella Comunità europea per consentire a tutte le autorità competenti di condividere le informazioni simultaneamente;</p> <p>c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, studi e ricerche di farmacoutilizzazione, farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia;</p> <p>d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;</p> <p>e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni relative alla farmacovigilanza ai cittadini ed agli operatori sanitari;</p> <p>f) provvede, avvalendosi della Commissione tecnico scientifica e in collaborazione con il Consiglio superiore di sanità, a predisporre la relazione annuale al Parlamento sulla farmacovigilanza.</p>	
<p>3. Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con l'AIFA nell'attività di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono all'AIFA ai sensi dell'articolo 131. Le regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla diffusione delle</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 129 <i>Sistema nazionale di farmacovigilanza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza. Le regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi dei medicinali mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello regionale. Le regioni si possono avvalere per la loro attività anche di appositi Centri di farmacovigilanza.	
4. L'AIFA organizza, con la partecipazione dell'Istituto superiore di sanità, riunioni periodiche con i responsabili di farmacovigilanza presso le regioni per concordare le modalità operative relative alla gestione della farmacovigilanza.	4. <i>Identico.</i>
5. Su proposta dell'AIFA previa consultazione delle Associazioni dell'industria farmaceutica, sentito l'Istituto superiore di sanità, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere elaborate ulteriori, specifiche linee guida sulla farmacovigilanza, rivolte agli operatori del settore, e comunque conformi alle linee guida comunitarie.	5. <i>Identico.</i>
	5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio.

Articolo 8*(Disposizioni in materia di farmaci)***Comma 1, lett. e)**

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 130 <i>Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il titolare dell'AIC è tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette reazioni avverse da medicinali osservate in Italia, nell'Unione europea o in un Paese terzo. Il titolare dell'AIC è tenuto, altresì, a registrare e a notificare con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta reazione avversa grave da medicinali verificatasi in Italia e segnalatagli da personale sanitario, alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse possibile identificare tale struttura, all'AIFA. Il titolare dell'AIC è tenuto, altresì, a notificare all'AIFA con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque altra sospetta reazione avversa grave da medicinali di cui è venuto a conoscenza.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il titolare dell'AIC provvede a che tutte le sospette reazioni avverse gravi ed inattese e la presunta trasmissione di agenti infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel territorio di un Paese terzo e segnalate da personale sanitario, siano con la massima urgenza</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 130 <i>Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC</i>	
Testo vigente	Testo modificato
e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia, notificate all'AIFA secondo le modalità, previste dalle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE.	
3. Per i medicinali ai quali sono state applicate le procedure di mutuo riconoscimento e decentrata e per i quali l'Italia è il Paese membro di riferimento, il titolare dell'AIC provvede inoltre a segnalare all'AIFA, secondo le modalità ed i tempi stabiliti in accordo con essa, qualunque sospetta reazione avversa grave verificatasi nella Comunità europea. All'AIFA competono l'analisi e il controllo di tali reazioni avverse.	3. <i>Identico.</i>
4. Il titolare dell'AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree specialistiche di cui al citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Sono altresì ritenuti validi i diplomi di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, la laurea specialistica e la laurea magistrale in scienze biologiche	4. Il titolare dell'AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree specialistiche di cui al citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Sono altresì ritenuti validi i diplomi di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, la laurea specialistica e la laurea magistrale in scienze biologiche o in chimica ad

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 130 <i>Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>o in chimica ad indirizzo organico-biologico purché il piano di studi abbia compreso almeno un esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo settore scientifico-disciplinare. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del servizio scientifico previsto dall'articolo 111 del presente decreto, e deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui AIC è titolare l'azienda da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre aziende.</p>	<p>indirizzo organico-biologico purché il piano di studi abbia compreso almeno un esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo settore scientifico-disciplinare. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del servizio scientifico previsto dall'articolo 126 del presente decreto, e deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui AIC è titolare l'azienda da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre aziende.</p>
<p>5. Fatte salve eventuali altre prescrizioni che condizionano il rilascio dell'autorizzazione, è fatto obbligo al titolare dell'AIC di presentare alle autorità competenti le informazioni sulle sospette reazioni avverse in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). Tali rapporti periodici sono inviati all'AIFA almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta. I rapporti periodici di aggiornamento sulla</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 130 <i>Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC</i>	
Testo vigente	Testo modificato
sicurezza devono includere una valutazione scientifica del rapporto rischio/ beneficio del medicinale.	
6. Dopo il rilascio dell'AIC il titolare può chiedere una modifica dei tempi specificati nel presente articolo, presentando una domanda di variazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.	6. <i>Identico.</i>
7. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR - sono presentati secondo la scadenza prevista, in base a modalità operative stabilite dall'AIFA.	7. <i>Identico.</i>
8. Conformemente alle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE, i titolari dell'AIC utilizzano la terminologia medica concordata a livello internazionale per le segnalazioni di reazioni avverse.	8. <i>Identico.</i>
9. Il titolare dell'AIC non può comunicare al pubblico informazioni su problemi di farmacovigilanza relativamente al suo medicinale autorizzato senza preventivamente o contestualmente darne notifica alle autorità competenti. Il titolare dell'AIC assicura comunque che tali informazioni siano presentate in modo obiettivo e non fuorviante.	9. <i>Identico.</i>
10. È fatto obbligo al titolare dell'AIC di diffondere ai medici prescrittori le note informative e gli aggiornamenti sulla sicurezza dei medicinali, secondo	10. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 130 <i>Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC</i>	
Testo vigente	Testo modificato
indicazioni, tempi e modalità stabilite dall'AIFA, ogni qualvolta emergono nuove informazioni relative al profilo di tollerabilità del medicinale.	
11. Le aziende titolari di AIC di medicinali sono tenute a trasmettere trimestralmente per via informatica i dati di vendita dei medicinali. Fino a quando l'AIFA indicherà con apposito provvedimento la procedura prevista per tale trasmissione si applica, a tal fine, il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2002.	11. <i>Identico.</i>
12. L'obbligo previsto al comma 11 è esteso alle aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali.	12. <i>Identico.</i>

Articolo 8*(Disposizioni in materia di farmaci)***Comma 1, lett. f)**

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 131 <i>Responsabile del servizio di farmacovigilanza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell'articolo 130, risiede in un Paese membro della Comunità europea; egli assicura:	1. <i>Identico:</i>
a) l'istituzione ed il funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse comunicate al personale dell'azienda ed agli informatori medico-scientifici, sono raccolte, ordinate e accessibili in un unico luogo;	a) <i>identica;</i>
b) che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali, successive all'atto dell'autorizzazione, siano portate rapidamente a conoscenza del personale sanitario anche tramite i contatti del servizio di informazione scientifica della propria azienda;	b) <i>identica;</i>
c) l'elaborazione dei rapporti di cui al comma 5 dell'articolo 130, da sottoporre alle autorità competenti secondo le modalità stabilite dall'AIFA, che tiene conto delle indicazioni dei competenti organismi internazionali e comunitari;	c) <i>identica;</i>

Decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 <i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 131 <i>Responsabile del servizio di farmacovigilanza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
d) la trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o inattese avvenute sul territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e non tramite la rete nazionale di farmacovigilanza;	d) <i>identica</i> ;
e) la trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni richiesta dell'AIFA, di informazioni supplementari ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi di un medicinale, comprese le informazioni riguardanti i volumi di vendita o di prescrizione dello stesso;	e) <i>identica</i> ;
f) la presentazione all'AIFA di qualunque altra informazione rilevante ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi relativi ad un medicinale, incluse le appropriate informazioni su studi di sicurezza post-autorizzativi;	f) <i>identica</i> ;
	f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza.

Articolo 9*(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica)***Comma 2**

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 <i>Legge urbanistica</i>	
Articolo 16 <i>Approvazione dei piani particolareggiati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.	<i>Identico.</i>
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni.	<i>Identico.</i>
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla presentazione del piano da parte dei	<i>Identico.</i>

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 <i>Legge urbanistica</i>	
Articolo 16 <i>Approvazione dei piani particolareggiati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Comuni.	
I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.	<i>Identico.</i>
Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione.	<i>Identico.</i>
Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.	<i>Identico.</i>
Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) la osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettera b), c), d) del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.	<i>Identico.</i>

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 <i>Legge urbanistica</i>	
Articolo 16 <i>Approvazione dei piani particolareggiati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici .	<i>Identico.</i>
Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione del primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni.	<i>Identico.</i>
L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.	<i>Identico.</i>
Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.	<i>Identico.</i>
Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.	<i>Identico.</i>
	Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 <i>Legge urbanistica</i>	
Articolo 16 <i>Approvazione dei piani particolareggiati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.</p>

Articolo 10

(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati)

Comma 1

Decreto - legge 21 marzo 1978, n. 59	
<i>Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati</i>	
Articolo 12	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.	<i>Identico.</i>
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.	<i>Identico.</i>
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data	<i>Identico.</i>

Decreto - legge 21 marzo 1978, n. 59	
<i>Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati</i>	
Articolo 12	
Testo vigente	Testo modificato
della ricevuta postale.	
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.	<i>Identico.</i>
	A decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al sesto comma, la comunicazione di cui al primo comma è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il medesimo decreto di cui al sesto comma, i quali rilasciano al soggetto obbligato ai sensi del primo comma un'apposita ricevuta. Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al periodo precedente, la sanzione di cui al quarto comma è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta.
	Con decreto del Ministro dell'interno adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

Decreto - legge 21 marzo 1978, n. 59	
<i>Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati</i>	
Articolo 12	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>disposizione, è definito il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione di cui al quinto comma. Con lo stesso decreto:</p> <p>a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al quinto comma;</p> <p>b) sono definite le disposizioni relative alla trasmissione telematica del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni;</p> <p>c) è definito il termine, comunque non inferiore a trentasei mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera a), la comunicazione di cui al primo comma può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero, ai sensi del terzo comma, attraverso la trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>d) sono individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al quinto comma al posto del soggetto obbligato ai sensi del primo comma.</p>

Articolo 10

(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati)

Comma 2

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 7	
<i>Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta , entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.	1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro .	2-bis. <i>Identico.</i>
	2-ter. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 7 <i>Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e successive modificazioni.

Articolo 10

(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati)

Comma 3

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato ¹¹⁶
(...)	(...)
<p>344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

¹¹⁶ L'abrogazione in esame ha effetto a decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell'interno di cui al sesto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, introdotto dal comma 1 del presente articolo (*vedi*).

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2005)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato ¹¹⁶
<p>intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12. Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.</p>	
<p>345. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei</p>	<i>Abrogato</i>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato ¹¹⁶
riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.	
(...)	(...)

Decreto - legge 21 marzo 1978, n. 59	
<i>Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati</i>	
Articolo 12 ¹¹⁷	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.	<i>Identico.</i>
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.	<i>Identico.</i>
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.	<i>Abrogato</i>
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una	<i>Identico.</i>

¹¹⁷ L'abrogazione in esame ha effetto a decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell'interno di cui al sesto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, introdotto dal comma 1 del presente articolo (*vedi*).

Decreto - legge 21 marzo 1978, n. 59 <i>Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati</i>	
Articolo 12 ¹¹⁷	
Testo vigente	Testo modificato
somma da euro 103 a euro 1.549. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.	

Articolo 11
(Semplificazioni in materia di appalti)

Comma 1

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 140	
<i>Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.</p>	<p>1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.</p>
<p>2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Articolo 12*(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale)***Comma 1, lett. a)**

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124	
<i>Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</i>	
Articolo 54	
Testo vigente	Testo modificato
Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.	Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di quindici giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, alla autorità portuale o consolare competente.	<i>Identico.</i>
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.	<i>Identico.</i>
La denuncia deve indicare: 1) il nome e il cognome, la ditta, ragione	<i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124	
<i>Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</i>	
Articolo 54	
Testo vigente	Testo modificato
<p>o denominazione sociale del datore di lavoro;</p> <p>2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;</p> <p>3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;</p> <p>4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;</p> <p>5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;</p> <p>6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.</p>	
<p>Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13.</p>	<i>Identico.</i>

Articolo 12*(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale)***Comma 1, lett. b)**

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124	
<i>Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</i>	
Articolo 56	
Testo vigente	Testo modificato
<p>L'autorità di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.</p>	<p>L'Istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'Istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia, la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare:</p> <p>1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124	
<i>Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</i>	
Articolo 56	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misura di igiene e di prevenzione;</p> <p>3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;</p> <p>4) la natura e l'entità delle lesioni;</p> <p>5) lo stato dell'infortunato;</p> <p>6) la retribuzione;</p> <p>7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.</p>	
<p>La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.</p>	<i>Identico.</i>
<p>L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita.</p>	<i>Identico.</i>

Articolo 13

(Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca di dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione)

Comma 1

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 120	
<i>Sinistri</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.</p>	<p>1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti previdenziali competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.</p>
<p>2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Per quanto non previsto dal presente</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 120 <i>Sinistri</i>	
Testo vigente	Testo modificato
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private.	

Articolo 14

(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro)

Commi 1 e 2

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>	
Articolo 53 <i>Tenuta della documentazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.	1. <i>Identico.</i>
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>	
Articolo 53 <i>Tenuta della documentazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;</p> <p>e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;</p> <p>f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;</p> <p>g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.</p>	
<p>3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su varie sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul</p>	<p>5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul</p>

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>	
Articolo 53 <i>Tenuta della documentazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo precedente, sono definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2010.</p>
<p>6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.</p>	<p>6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.</p>

Articolo 16
(Semplificazione in materia di nautica da diporto)

Comma 1

Decreto Legislativo 18 giugno 2005, n. 171 <i>Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172</i>	
Articolo 1 <i>Finalità e àmbito di applicazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.	1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.	2. <i>Identico.</i>
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle	3. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 18 giugno 2005, n. 171 <i>Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172</i>	
Articolo 1 <i>Finalità e àmbito di applicazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.	

Articolo 17*(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo)***Comma 1, lett. a)**

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 <i>Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato
Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.	Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini stabiliti dall'Ente.
Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23- <i>bis</i>) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.	L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di trasmettere, con le modalità stabilite dal medesimo Ente, le relative denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.	<i>Identico.</i>

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 <i>Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:</p> <p>1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;</p> <p>2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);</p> <p>3) è punita con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi.</p>	<i>Identico.</i>
<p>Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza.</p>	<i>Identico.</i>
<p>Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3).</p>	<i>Identico.</i>

Articolo 17
(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 <i>Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo</i>	
Articolo 9	
Testo vigente	Testo modificato
<p>L'impresa ha l'obbligo di denunciare all'Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.</p> <p>L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale.</p> <p>Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.</p> <p>In caso di inosservanza alle disposizioni suddette l'impresa è punita con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente.</p>	<p>1. L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di denunciare l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>

Articolo 17
(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo)

Comma 1, lett. c)

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 <i>Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo</i>	
Articolo 10	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire, nei locali di loro proprietà o su cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del citato primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso, che è posto a carico del committente.</p>
	<p>2. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.</p>
	<p>3. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui al comma 1, l'impresa ha l'obbligo di comunicare il numero</p>

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 <i>Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo</i>	
Articolo 10	
Testo vigente	Testo modificato
	dei lavoratori occupati, il numero complessivo delle giornate lavorative, l'ammontare dei relativi compensi nonché gli altri elementi informativi richiesti dall'Ente, distintamente per ogni categoria professionale. Gli elementi informativi richiesti possono essere adeguati dall'Ente in relazione alle peculiarità di imprese o di settori produttivi. L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare le variazioni dei dati contenuti nel medesimo certificato.
	4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dall'Ente.
L'Ente rilascerà all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunce di cui al precedente articolo.	
Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.	5. Il certificato di agibilità è rilasciato alle imprese in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Ente, sulla base della regolamentazione stabilita dall'Ente medesimo.
Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno	

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 <i>Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo</i>	
Articolo 10	
Testo vigente	Testo modificato
determinati dal Comitato esecutivo dell'ente.	
Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso.	7. Il pagamento delle sovvenzioni, dei contributi e dei premi disposti dallo Stato in favore di imprese o di enti pubblici o privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo è effettuato dietro esibizione di un'apposita dichiarazione dell'Ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si sono resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso
Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento o della esazione dei tributi.	6. Il certificato deve essere esibito ad ogni richiesta da parte dei funzionari incaricati dell'accertamento dei contributi .

Articolo 17
(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo)

Comma 1, lett. d)

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 <i>Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>Ad ogni iscritto è rilasciato dall'Ente un libretto personale.</p> <p>L'impresa è tenuta a registrare sul libretto i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati.</p> <p>A cura dell'Ente saranno trascritti sullo stesso libretto le indennità e le altre prestazioni concesse agli iscritti nonché, alla fine di ciascun anno, gli importi totali dei contributi afferenti all'assicurazione di malattia e di quelli dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.</p> <p>Le registrazioni di competenza dell'impresa devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l'iscritto cessa dalla sua occupazione o ne faccia richiesta.</p> <p>In caso di inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale, l'impresa è punita con la sanzione amministrativa non superiore a euro 5.164 salvo che il fatto non costituisca reato più grave.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Articolo 18

(Modifica all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)

Comma 1

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 10	
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.	1. <i>Identico.</i>
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 10	
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.</p>	
<p>2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi</p>	<p>2-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 10	
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.</p>	
<p>3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:</p> <p>a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;</p> <p>b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;</p> <p>c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;</p> <p>d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 10	
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;</p> <p><i>e)</i> isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;</p> <p><i>f)</i> mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;</p> <p><i>g)</i> con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;</p> <p><i>g-bis)</i> che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;</p> <p><i>g-ter)</i> isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.</p>	
<p>4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 10	
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.	
<p>6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).</p> <p>Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:</p> <p>a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;</p> <p>b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate</p>	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 10	
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>nell'articolo 167, comma 4.</p> <p><i>b-bis</i>) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.</p>	
<p>7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:</p> <p>a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;</p> <p>b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;</p> <p>c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;</p> <p>d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.</p> <p>Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 10	
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
tutti gli altri trasporti eccezionali.	
<p>8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:</p> <p><i>a)</i> veicoli a motore isolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due assi: 20 t; - tre assi: 33 t; - quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; <p><i>b)</i> complessi di veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quattro assi: 44 t; - cinque o più assi: 56 t; - cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t. 	<p>8. <i>Identico.</i></p>
<p>9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>
	<p>9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi</p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 10	
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.</p>
(...)	(...)

Articolo 19*(Riduzione di oneri amministrativi)***Comma 1**

Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 25 <i>Taglia-oneri amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.</p>	<p>1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Governo approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale.</p>
<p>2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione</p>	<p>2. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della</p>

Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 25 <i>Taglia-oneri amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.</p>	<p>riduzione degli oneri di cui al comma 1, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2009, e con le amministrazioni interessate per materia, coordina la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri di cui al comma 1 presso le amministrazioni statali.</p>
<p>3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il</p>	<p>3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il</p>

Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 25	
<i>Taglia-oneri amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.</p>	<p>Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento.</p>
<p>4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 25 <i>Taglia-oneri amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dei soggetti interessati.	
<p>5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p>	<p>5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p>
<p>6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

Articolo 20
(*Semplificazione degli obblighi informativi*)

Comma 1

Legge 15 marzo 1997, n. 59	
<i>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa</i>	
Articolo 20	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Legge 15 marzo 1997, n. 59	
<i>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa</i>	
Articolo 20	
Testo vigente	Testo modificato
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.	
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:	3. <i>Identico.</i>
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;	a) <i>identica;</i>
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;	a-bis) <i>identica;</i>
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;	b) <i>identica;</i>
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al	c) <i>identica;</i>

Legge 15 marzo 1997, n. 59	
<i>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa</i>	
Articolo 20	
Testo vigente	Testo modificato
contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;	
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;	d) <i>identica;</i>
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;	e) <i>identica;</i>
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che	f) <i>identica;</i>

Legge 15 marzo 1997, n. 59	
<i>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa</i>	
Articolo 20	
Testo vigente	Testo modificato
<p>non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;</p>	
<p>g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale; 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità; 	<p>g) <i>identica</i>;</p>
<p>h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che</p>	<p>h) <i>identica</i>;</p>

Legge 15 marzo 1997, n. 59	
<i>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa</i>	
Articolo 20	
Testo vigente	Testo modificato
accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;	
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;	<i>i) identica;</i>
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;	<i>l) identica;</i>
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione	<i>m) identica;</i>

Legge 15 marzo 1997, n. 59	
<i>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa</i>	
Articolo 20	
Testo vigente	Testo modificato
amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;	
n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.	n) <i>identica</i> ;
	n-bis) eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese
(...)	(...)

Articolo 23
(Matrimonio dello straniero nella Repubblica)

Comma 1

Codice civile	
Articolo 116 <i>Matrimonio dello straniero nella Repubblica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.	<i>Identico.</i>
	In caso di rifiuto del nulla osta di cui al primo comma o nel caso in cui tale nulla osta non sia stato trasmesso al richiedente entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data della richiesta inviata dall'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'ufficiale dello stato civile, qualora ritenga che vi siano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218, trasmette immediatamente gli atti al pubblico ministero ai fini dell'attivazione del procedimento di cui al secondo comma dell'articolo 98 del presente codice.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.	<i>Identico.</i>

Codice civile	
Articolo 116 <i>Matrimonio dello straniero nella Repubblica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.	<i>Identico.</i>

Articolo 24

(Modifiche agli articoli 3 e 75-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carte d'identità rilasciate ai minori e di attività di produzione e commercio di supporti audiovisivi)

Comma 1

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	
<i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	Testo modificato
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.	Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni dieci aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munita della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.	<i>Identico.</i>
La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.	<i>Identico.</i>
	Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità a fini di espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sulla carta d'identità, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	
<i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	Testo modificato
	l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un'autorità competente al rilascio della carta d'identità.
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.	<i>Identico.</i>
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.	<i>Identico.</i>

Articolo 24

(Modifiche agli articoli 3 e 75-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carte d'identità rilasciate ai minori e di attività di produzione e commercio di supporti audiovisivi)

Comma 2

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	
<i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>	
Articolo 75-bis	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.</p>	<p>1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso, anche in modalità telematica, al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.</p>

Articolo 25*(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia)***Comma 2**

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.	1. <i>Identico.</i>
2. Ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere <i>e)</i> , <i>m)</i> , <i>p)</i> e <i>r)</i> , della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' articolo 117, primo comma, della Costituzione.	2. <i>Identico.</i>
3. Con regolamento, adottato ai sensi	3. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:</p> <p><i>a)</i> attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p> <p><i>a-bis)</i> viene assicurato, anche attraverso</p>	

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;</p> <p>b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;</p> <p>c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;</p> <p>d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello</p>	

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;</p> <p>e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;</p> <p>f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p> <p>g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;</p> <p>h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro</p>	

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.	
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.	4. <i>Identico.</i>
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con	5. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 38	
<i>Impresa in un giorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.</p>	<p>l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispongono un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.</p>
<p>6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Articolo 26

(Semplificazione in materia di pubblicazione di informazioni fiscali nonché disposizione in materia di addizionale comunale e provinciale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Comma 1

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446	
<i>Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>	
Articolo 50	
<i>Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.	1. <i>Identico.</i>
2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.	2. <i>Identico.</i>
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello	3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446	
<i>Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>	
Articolo 50	
<i>Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
cui l'addizionale si riferisce, può aumentare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.	Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 , non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può aumentare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.
(...)	(...)

Articolo 26

(Semplificazione in materia di pubblicazione di informazioni fiscali nonché disposizione in materia di addizionale comunale e provinciale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Comma 2

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360	
<i>Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.	1. <i>Identico.</i>
2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 <i>Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.	
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;	3-bis. <i>Identico.</i>
4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del	4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360	
<i>Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.</p>	<p>testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.</p>

Articolo 28

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici)

Comma 1

Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78	
<i>Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini</i>	
Articolo 11	
<i>Analisi e studi economico-sociali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.</p>	<p>1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il Sistema statistico nazionale, nonché dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati e, in particolare, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.</p>

Articolo 29

(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

Comma 1

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 <i>Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 4-bis <i>Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero</i></p> <p>1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.</p> <p>2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 <i>Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>d'iscrizione nell'AIRE.</p> <p>3. Con le modalità indicate nel comma 2 i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.</p> <p>4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale.</p> <p>5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

Articolo 31

(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)

Comma 1, lett. a)

Codice di procedura penale	
Articolo 592	
<i>Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.	1. <i>Identico.</i>
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.	2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono condannati alle spese con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.	3. <i>Identico.</i>
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 31

(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)

Comma 1, lett. b)

Codice di procedura penale	
Articolo 694	
<i>Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.	1. <i>Identico.</i>
2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi.	2. <i>Identico.</i>
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.	3. <i>Identico.</i>
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle	4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle

Codice di procedura penale	
Articolo 694	
<i>Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a euro 1.549.	disposizioni precedenti, è condannato con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a euro 1.549.

Articolo 31

(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)

Comma 1, lett. c)

<i>Codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 660</p> <p style="text-align: center;"><i>Esecuzione delle pene pecuniarie</i></p> <p>1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolubilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.</p> <p>3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>

<i>Codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.</p> <p>4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.</p> <p>5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.</p>	

Articolo 31

(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)

Comma 2, lett. a)

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i></p>	
<p>Articolo 205 <i>Recupero intero, forfettizzato e per quota</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 205	
<i>Recupero intero, forfettizzato e per quota</i>	
Testo vigente	Testo modificato
per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.	
2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	2-bis. <i>Identico.</i>
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.	2-ter. <i>Identico.</i>
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.	2-quater. <i>Identico.</i>
2-quinquies. Il contributo unificato e	2-quinquies. <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 205	
<i>Recupero intero, forfettizzato e per quota</i>	
Testo vigente	Testo modificato
l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.	
2- <i>sexies</i> . Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo.	2- <i>sexies</i> . Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo, senza vincolo di solidarietà .

Articolo 31

(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)

Comma 2, lett. b)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 227- <i>quater</i> <i>Norme applicabili</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220.	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. Alle attività previste dal presente titolo si applicano, altresì, le disposizioni di cui al capo VI del titolo II della presente parte.

Articolo 31

(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)

Comma 2, lett. c)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 235 (L)	
<i>Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.	1. Se il credito è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219 del presente testo unico, si procede all'iscrizione a ruolo solo se sono successivamente conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.	2. Se il credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.	3. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 227-ter.

Articolo 31

(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)

Comma 2, lett. d)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 237 (L)	
<i>Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.	1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'agente della riscossione , relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 31

(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)

Comma 2, lett. e)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 238 (L) <i>Conversione delle pene pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvenza del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.	1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvenza del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito, e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.	2. Se il debitore risulta solvibile, la riscossione coattiva riprende sullo stesso articolo di ruolo.
3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvenza, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvenza perdura, e il concessionario è automaticamente scaricato per l'articolo di ruolo relativo.	3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvenza, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvenza perdura, e l'agente della riscossione è automaticamente scaricato per l'articolo di ruolo relativo.
4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è	4. <i>Identico.</i>

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 238 (L)	
<i>Conversione delle pene pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.	
5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.	5. <i>Identico.</i>
6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.	6. <i>Identico.</i>
7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.	7. <i>Identico.</i>

Articolo 31

(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia)

Comma 3, lett. a) e b)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:</p>	<p>367. <i>Identico.</i></p>
<p>a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente</p>	<p>a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;</p>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;	
<i>b) iscrizione a ruolo del credito;</i>	<i>b) iscrizione a ruolo del credito; a tal fine il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli.</i>

Articolo 32

(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni)

Comma 1

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 16-bis	
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.	1. <i>Identico.</i>
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.	2. <i>Identico.</i>
3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza	3. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 16-bis	
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.	
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	4. <i>Identico.</i>
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.	5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini e agli stranieri residenti che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82	6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 16-bis	
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
del 2005 o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.	2005 o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza	7. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 16-bis	
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.	
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	8. <i>Identico.</i>
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)»; b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26	9. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 16-bis	
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».	
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.	10. <i>Identico.</i>
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.	11. <i>Identico.</i>
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per	12. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 16-bis	
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.</p>	

Articolo 33

(Modifiche all'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

Comma 1

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151	
<i>Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i>	
Allegato 1B	
<i>Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A. L'elenco è esemplificativo e non esaustivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).</p> <p>1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.</p> <p>1.2 Frigoriferi.</p> <p>1.3 Congelatori.</p> <p>1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.</p> <p>1.5 Lavatrici.</p> <p>1.6 Asciugatrici.</p> <p>1.7 Lavastoviglie.</p> <p>1.8 Apparecchi per la cottura.</p> <p>1.9 Stufe elettriche.</p> <p>1.10 Piastre riscaldanti elettriche.</p> <p>1.11 Forni a microonde.</p> <p>1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.</p> <p>1.13 Apparecchi elettrici di</p>	<p>1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).</p> <p>1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.</p> <p>1.2 Frigoriferi.</p> <p>1.3 Congelatori.</p> <p>1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.</p> <p>1.5 Lavatrici.</p> <p>1.6 Asciugatrici.</p> <p>1.7 Lavastoviglie.</p> <p>1.8 Apparecchi per la cottura.</p> <p>1.9 Stufe elettriche.</p> <p>1.10 Piastre riscaldanti elettriche.</p> <p>1.11 Forni a microonde.</p> <p>1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.</p> <p>1.13 Apparecchi elettrici di</p>

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151	
<i>Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i>	
Allegato 1B	
<i>Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A. L'elenco è esemplificativo e non esaustivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>riscaldamento.</p> <p>1.14 Radiatori elettrici.</p> <p>1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.</p> <p>1.16 Ventilatori elettrici.</p> <p>1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal D.M. 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.</p> <p>1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.</p>	<p>riscaldamento.</p> <p>1.14 Radiatori elettrici.</p> <p>1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.</p> <p>1.16 Ventilatori elettrici.</p> <p>1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal D.M. 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.</p> <p>1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria e per il condizionamento come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.</p>
(...)	(...)
<p>8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).</p> <p>8.1 Apparecchi di radioterapia.</p> <p>8.2 Apparecchi di cardiologia.</p> <p>8.3 Apparecchi di dialisi.</p> <p>8.4 Ventilatori polmonari.</p> <p>8.5 Apparecchi di medicina nucleare.</p> <p>8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.</p> <p>8.7 Analizzatori.</p> <p>8.8 Congelatori.</p> <p>8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare</p>	<p>8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).</p> <p>8.1 Apparecchi di radioterapia.</p> <p>8.2 Apparecchi di cardiologia.</p> <p>8.3 Apparecchi di dialisi.</p> <p>8.4 Ventilatori polmonari.</p> <p>8.5 Apparecchi di medicina nucleare.</p> <p>8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.</p> <p>8.7 Analizzatori.</p> <p>8.8 Congelatori.</p> <p>8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare</p>

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti

Allegato 1B

Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A. L'elenco è esemplificativo e non esaustivo

Testo vigente	Testo modificato
malattie, ferite o disabilità.	malattie, ferite o disabilità. 8.10 Test di fecondazione.
(...)	(...)

Articolo 34

(Modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Comma 1

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 34	
<i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime :</p> <p><i>a)</i> autenticazione informatica;</p> <p><i>b)</i> adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;</p> <p><i>c)</i> utilizzazione di un sistema di autorizzazione;</p> <p><i>d)</i> aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;</p> <p><i>e)</i> protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;</p> <p><i>f)</i> adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;</p> <p><i>g)</i> tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;</p> <p><i>h)</i> adozione di tecniche di cifratura o di</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 34	
<i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.	
<p>1-<i>bis</i>. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.</p>	<p>1-<i>bis</i>. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.</p>
	<p>1-<i>ter</i>. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti</p>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 34 <i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Articolo 34

(Modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Comma 2

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 130	
<i>Comunicazioni indesiderate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.	1. <i>Identico.</i>
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.	2. <i>Identico.</i>
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3- <i>bis</i> del presente articolo.	3. <i>Identico.</i>
3- <i>bis</i> . In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera <i>b</i>), è consentito nei confronti di	3- <i>bis</i> . In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera <i>b</i>), è

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 130	
<i>Comunicazioni indesiderate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.	consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1 , in un registro pubblico delle opposizioni.
<p>3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:</p> <p>a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;</p> <p>b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto</p>	3-ter. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 130	
<i>Comunicazioni indesiderate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;</p> <p><i>c)</i> previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;</p> <p><i>d)</i> previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;</p> <p><i>e)</i> disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;</p> <p><i>f)</i> obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera <i>b)</i>, di garantire la presentazione</p>	

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 130	
<i>Comunicazioni indesiderate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.	
3- <i>quater</i> . La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3- <i>bis</i> e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.	3- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.	4. <i>Identico</i> .
5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo	5. <i>Identico</i> .

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 130	
<i>Comunicazioni indesiderate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.	
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera <i>b</i>), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 35
(Giuramento dei dipendenti pubblici)

Comma 1

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Articolo 50-bis</p> <p><i>Giuramento dei dipendenti pubblici</i></p> <p>1. All'atto della prima assunzione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, i dipendenti prestano giuramento di fedeltà.</p> <p>2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui al comma 1 avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e dei cittadini per il pubblico bene". Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso.</p>

Articolo 36

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di condizioni di liceità per la somministrazione di lavoro)

Comma 1

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 <i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>	
Articolo 20 <i>Condizioni di liceità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.	1. <i>Identico.</i>
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.	2. <i>Identico.</i>
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:	3. <i>Identico:</i>
a) per servizi di consulenza e assistenza	a) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 <i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>	
Articolo 20 <i>Condizioni di liceità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;	
<i>b)</i> per servizi di pulizia, custodia, portineria;	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;	<i>e) identica;</i>
<i>f)</i> per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;	<i>g) identica;</i>
<i>h)</i> per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano	<i>h) identica;</i>

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 <i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>	
Articolo 20 <i>Condizioni di liceità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;	
<i>i)</i> in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;	<i>i) identica;</i>
<i>i-bis)</i> in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.	<i>i-bis)</i> in tutti i settori produttivi privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.	4. <i>Identico.</i>
5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: <i>a)</i> per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; <i>b)</i> salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 <i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>	
Articolo 20 <i>Condizioni di liceità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell' articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;</p> <p><i>c)</i> da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.</p>	
<p><i>5-bis.</i> Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell' articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991.</p>	<p><i>5-bis. Identico.</i></p>

Articolo 38

(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia)

Comma 1

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 71	
<i>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 71	
<i>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.	1-bis. <i>Identico.</i>
	1-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 71	
<i>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	1-quater. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1-ter, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione di cui al medesimo comma 1-ter.
2. [Comma abrogato dall'art. 72, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150]	
3. [Comma abrogato dall'art. 72, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150]	
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo	4. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 71	
<i>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.	
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.	5-bis. <i>Identico.</i>
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui	5-ter. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 71 <i>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.	
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 40*(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero)***Comma 1, lett. b)**

Legge 27 luglio 1962, n. 1114¹¹⁸	
<i>Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del</p>	<p>1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30</p>

¹¹⁸ In base a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, lett. a) del ddl in esame, in tutta la legge le parole «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Legge 27 luglio 1962, n. 1114¹¹⁸ <i>Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	marzo 2001, n. 165, in tutti i casi in cui non è disposto il collocamento fuori ruolo. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo.	2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dei dipendenti pubblici presso gli Stati, enti od organismi di destinazione di cui al comma 1.
	2-bis. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

Articolo 40*(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero)***Comma 1, lett. c)**

Legge 27 luglio 1962, n. 1114¹¹⁹	
<i>Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri</i>	
Articolo 2	
Testo vigente	Testo modificato
<p>All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.</p> <p>L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'art. 57 del citato testo unico.</p>	<p>1. Ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico delle amministrazioni italiane. I dipendenti sono tenuti, a decorrere dalla stessa data, a versare all'amministrazione cui appartengono l'importo dei contributi e delle ritenute a loro carico previsti dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro.</p>

¹¹⁹ In base a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, lett. a) del ddl in esame, in tutta la legge le parole «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Articolo 40

(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero)

Comma 1, lett. d)

<p>Legge 27 luglio 1962, n. 1114¹²⁰</p> <p><i>Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri</i></p>	
<p>Articolo 3</p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attività, agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 può essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri con le modalità previste dall'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare servizio all'estero.</p>	<p>Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attività, ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 può essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri con le modalità previste dall'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare servizio all'estero.</p>
<p>Tale assegno integrativo è a carico dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

¹²⁰ In base a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, lett. a) del ddl in esame, in tutta la legge le parole «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Articolo 40

(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero)

Comma 1, lett. e)

<p>Legge 27 luglio 1962, n. 1114¹²¹</p> <p><i>Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Articolo 4-bis</p> <p>1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce, nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita banca di dati del personale in servizio temporaneo all'estero, inviato secondo le norme vigenti. Lo stesso Dipartimento, in sede di relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, fornisce dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della presente legge o comunque in servizio all'estero ai sensi della medesima legge.</p>

¹²¹ In base a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, lett. a) del ddl in esame, in tutta la legge le parole «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Articolo 40*(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero)***Comma 1, lett. f)**

Legge 27 luglio 1962, n. 1114¹²²	
<i>Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato
Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti civili di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali.	Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti civili di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali. Il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado può essere utilizzato dal Ministero degli affari esteri nei limiti del contingente annuale fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Nulla è innovato alle norme vigenti concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari	<i>Identico.</i>

¹²² In base a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, lett. a) del ddl in esame, in tutta la legge le parole «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Legge 27 luglio 1962, n. 1114¹²² <i>Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato
esteri del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.	

Articolo 40*(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero)***Comma 1, lett. g)**

Legge 27 luglio 1962, n. 1114¹²³	
<i>Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato
Il primo comma dell'art. 1 ed il primo comma dell'art. 4 si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.	Il primo comma dell'art. 1 ed il primo comma dell'art. 4 si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate che, con la procedura di cui al citato primo comma dell'articolo 1 , assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.
Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente art. 3.	<i>Identico.</i>
Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali o	<i>Identico.</i>

¹²³ In base a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, lett. a) del ddl in esame, in tutta la legge le parole «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Legge 27 luglio 1962, n. 1114¹²³	
<i>Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato
presso Stati esteri, nella forma di cui al primo comma, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.	
Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbe gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.	<i>Identico.</i>
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché al personale militare in genere in forma volontaria o rafferma.	<i>Identico.</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

216	Documentazione di base	Disegno di legge A.S. n. 2156- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Elementi di documentazione.
217	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2165 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori"
218	Testo a fronte	Testo a fronte tra l'A.G. n. 171 e il decreto legislativo n. 59 del 2010, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
219	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2224 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
220	Schede di lettura	Atto del Governo n. 216 Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV"
221/1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. I (artt. 1-14) Edizione provvisoria
221/2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" vol. II (artt. 15-55) Edizione provvisoria
221/3	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - Indice delle materie - Indice alfabetico
222	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2231 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
223	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - <i>Testo con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>
224	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2180 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".